

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 dicembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2002, n. 22.

Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 23.

Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79 Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2002, n. 0133/Pres.

Approvazione modificazioni e integrazioni al regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2002, n. 0137/Pres.

Regolamento contenente le modalità di costituzione e tenuta dell'albo dei consulenti dell'amministrazione regionale per le domande di contributo di cui alla legge regionale n. 30/1984, Capo VIII e le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi. Approvazione. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2002, n. 0139/Pres.

Approvazione modificazioni al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge n. 196/1997 ed associazioni per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2002, n. 0140/Pres.

Legge regionale n. 64/1986, art. 40, comma 1, lettere b), e) e g). Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2002, n. 0141/Pres.

Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. Approvazione.
Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2002, n. 0142/Pres.

Legge n. 13/2001, art. 17. Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani. Approvazione. Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 maggio 2002, n. 0145/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 8, comma 46. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento. Approvazione Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2002, n. 0147/Pres.

Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la direzione regionale dell'agricoltura, in attuazione del comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995. Approvazione. Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 maggio 2002, n. 0150/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 3, commi 23, 24 e 25. regolamento per l'affidamento dei servizi di stampa e trasporto del materiale elettorale e referendario e per l'espressione del parere di congruità. Approvazione. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2002, n. 160/Pres.

Regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione. Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2002, n. 0161/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'art. 7-ter della legge regionale n. 20/1983. Approvazione. Pag. 32

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 2002, n. 8.

Disposizioni sulle acque Pag. 33

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 25.

Modifica della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 «Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49». Pag. 48

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 26.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2001 Pag. 48

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, concernente «Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni Corecom)» Pag. 48

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2002, n. 14.

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e per l'approvazione del piano regionale Pag. 50

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2002, n. 15.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane Pag. 53

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2002, n. 12.

Riordino e ridefinizione delle comunità montane. Pag. 55

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 13.

Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - «Bed and breakfast». Pag. 63

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2002, n. 22.

Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 3 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali esistenti, favorisce e sostiene, mediante interventi finanziari, il potenziamento della capacità turistica extralberghiera.

2. Gli interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare le strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge alloggi vacanze.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 18 bis. (Alloggi vacanze).

1. Sono alloggi vacanze le unità abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o più locali con superficie calpestabile compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti.

2. Gli alloggi vacanze sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'art. 14, come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.

3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare:

a) la pulizia quotidiana delle unità abitative;

b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) il recapito e il ricevimento degli ospiti.

4. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio-televisione.

Art. 3.

Inserimento dell'art. 18-ter nella legge regionale n. 31/1985

1. Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale n. 31/1985, è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Gestione alloggi vacanze). — 1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'art. 18 bis è affidata:

a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consorzi di imprenditori turistici;

b) alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.

2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.

3. I proprietari degli alloggi possono utilizzare gratuitamente per non più di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 18-quater nella legge regionale n. 31/1985

1. Dopo l'articolo 18 ter della legge regionale n. 31/1985, è inserito il seguente:

«Art. 18-quater (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività). — 1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione l'affidamento, da parte dei proprietari delle unità immobiliari, della gestione degli alloggi vacanze ai soggetti di cui all'art. 18 ter, comma 1, nonché i tempi e le modalità di utilizzo da parte dei proprietari stessi.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva uno schema tipo di tale convenzione.

3. La gestione degli alloggi vacanze da parte dei soggetti indicati al comma 1, è soggetta ad autorizzazione da parte del comune in cui si svolge l'attività, che avrà l'obbligo della segnalazione alle aziende turistiche locali (ATL) e alla provincia della concessione dell'autorizzazione.

4. Il controllo sulla gestione è affidato alle ATL in conformità a procedure stabilite con deliberazione della giunta regionale, che consentono alle medesime di promuovere la capacità ricettiva, controllare la qualità delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle province e alla Regione.

5. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 18-quinquies nella legge regionale n. 31/1985

1. Dopo l'articolo 18 quater della legge regionale n. 31/1985, è inserito il seguente:

«Art. 18 quinquies. (Concessione di contributi in conto capitale).

1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera negli alloggi vacanze attraverso la concessione di contributi in conto capitale per:

a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggi vacanze;

b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali da destinare ad alloggi vacanze;

c) acquisto di unità immobiliari da destinare ad alloggi vacanze;

d) acquisto, ristrutturazione, adattamento di complessi o porzione di complessi abitativi alpini costituenti borgate storiche in tutto o in parte disabitate con perfetta conservazione o ripristino delle caratteristiche originali esterne delle abitazioni da destinare ad alloggi vacanze;

e) opere di arredamento e di rinnovo dell'arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante l'utilizzo del fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica previsto dall'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e per le tipologie di intervento fissate dai programmi annuali degli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale stessa.

3. I contributi vengono concessi nei limiti stabiliti dall'art. 7 della legge regionale n. 18/1999.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'unione europea.

5. I finanziamenti per le nuove costruzioni di cui al comma 1, lettera a), non possono annualmente superare il 25 per cento delle somme complessivamente destinate agli interventi previsti del presente articolo.»

Art. 6.

*Inserimento dell'art. 18-sexies
nella legge regionale n. 31/1985*

1. Dopo l'articolo 18 *quinques* della legge regionale n. 31/1985, è inserito il seguente:

«Art. 18 *sexies* (*Soggetti beneficiari*). — 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 18 *quinques* sono i privati e le piccole e medie imprese, proprietari di unità immobiliari di tipo residenziale già esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze, previa convenzione da stipularsi con i soggetti indicati all'art. 18 *ter*, comma 1.»

Art. 7.

*Inserimento dell'art. 18-septies
nella legge regionale n. 31/1985*

1. Dopo l'articolo 18 *sexies* della legge regionale n. 31/1985, è inserito il seguente:

«Art. 18-septies (*Vincoli di destinazione*). — 1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione dell'uso turistico extralberghiero per un periodo non derogabile di dieci anni a partire dalla data di registrazione.

2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura del beneficiario del contributo presso l'ufficio del registro immobiliare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di contributi per l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento.»

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 18-octies
nella legge regionale n. 31/1985*

1. Dopo l'articolo 18 *septies* della legge regionale n. 31/1985, è inserito il seguente:

«Art. 18 *octies* (*Attività di controllo*). — 1. La Regione, in relazione agli alloggi vacanze oggetto di contributo regionale, dispone, oltre ai controlli ed agli accertamenti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 18/1999, verifiche sulla stipula della convenzione di cui all'art. 18 *quater*, comma 1. La Regione svolge altresì verifiche sulla effettiva attivazione ed esercizio della struttura ad uso turistico avvalendosi dell'attività di controllo prevista dall'art. 18 *quater*, comma 4.

2. A tal fine i soggetti gestori di cui all'articolo 18-*ter*, comma 1, sono tenuti a comunicare semestralmente agli uffici regionali competenti le presenze turistiche in tali strutture extralberghiere.

3. La mancata stipula della convenzione oppure la violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze comporta, previa diffida della Regione e, fatto salvo quanto

previsto all'art. 28, ottavo comma, la revoca delle agevolazioni assegnate e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo concesso.

4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII.»

Art. 9.

Integrazione di ulteriori norme della legge regionale n. 31/1985

1. Il quinto trattino del primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 31/1985, è sostituito dal seguente: «case e appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze».

2. La rubrica del titolo VI della legge regionale n. 31/1985, è sostituita dalla seguente: «Titolo VI. Case ed appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze.»

Art. 10.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1999 così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture extralberghiere) e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:

«1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, i privati proprietari di unità immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze, gli esercenti l'attività di «bed and breakfast», la ristorazione, le aziende agricole turistiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.

Art. 11.

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), è aggiunto il seguente:

«4 *bis*. Per le strutture alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai limiti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, è consentita una riduzione della superficie delle stanze ad un posto letto e delle stanze a due o più posti letto fino al 25 per cento. Tale percentuale è ridotta fino al 20 per cento per le strutture alberghiere classificate a quattro o più stelle.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 settembre 2002

GHIGO

Il vice presidente: CASONI

02R0790

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 23.

Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla disciplina di una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in armonia con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, e in attuazione delle attribuzioni riconosciute dall'art. 117, comma 3, della Costituzione anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente, della qualità della vita e del corretto uso del territorio.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e nell'esercizio della propria competenza legislativa, concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni non riservate allo Stato dalla legge nazionale emanata ai sensi del medesimo articolo 117 sui principi fondamentali.

2. In coerenza con la legge regionale n. 44/2000, la Regione:

a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);

b) formula gli indirizzi per l'espletamento delle funzioni affidate agli enti locali;

c) coordina, anche sotto i profili relativi alla formazione ed all'informazione, l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

d) elabora, approva e aggiorna il piano regionale energetico-ambientale e il relativo programma di azioni di cui agli articoli 5 e 6, secondo la procedura di cui all'art. 6;

e) promuove strumenti di programmazione negoziata, anche ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

f) promuove, anche attraverso apposite linee guida, l'informazione e la formazione in campo energetico e ambientale, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e il ricorso a tecnologie compatibili;

g) eroga contributi per i progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;

h) emana norme per la certificazione energetica degli edifici;

i) emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici;

l) provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete, non riservate alla competenza dello Stato;

m) individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all'inquinamento luminoso ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche);

n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato;

o) coordina, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 44/2000, lo sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto.

3. Le funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* sono riservate alla competenza della giunta; le funzioni di cui alla lettera *d)* sono normate secondo le procedure di cui all'art. 6.

Art. 3.

Funzioni delle province

1. Le province:

a) provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;

b) provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 e dall'art. 53 della legge regionale n. 44/2000, al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonché al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;

c) provvedono, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 44/2000, al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

d) redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l'incitamento delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 e della legge regionale n. 44/2000;

e) esercitano le funzioni di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 112/1998 e dall'art. 53, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 44/2000, con facoltà di prevedere l'autocertificazione anche per gli impianti civili di potenza superiore a 35 chilowatt; il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici è coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie ed è svolto avvalendosi dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 44/2000;

f) esercitano, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale n. 44/2000, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai comuni;

g) provvedono, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 44/2000 e dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, ad uniformare ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure dirette alla rilevazione

dei dati energetici utilizzati per la redazione dei loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera o) in campo energetico ambientale e in un'ottica di integrazione e scambio delle informazioni;

h) definiscono apposite linee guida per l'applicazione della legge regionale n. 31/2000, e provvedono a diffondere i principi in essa sanciti in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

Art. 4.

Funzioni dei comuni

1. I comuni:

a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore ai 50 mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991; gli stessi comuni approvano il piano regolatore dell'illuminazione finalizzato a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico e a migliorare l'efficienza energetica e luminosa degli impianti, secondo il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2000; i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila e i 50 mila abitanti hanno facoltà di approvare i piani predetti nell'ambito dei piani regolatori generali;

b) autorizzano la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree a più elevata sensibilità individuate dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 31/2000;

c) esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettera l);

d) adottano, nell'ambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2, comma 2, lettera h).

Art. 5.

Piano regionale energetico-ambientale

1. Il piano regionale energetico-ambientale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante:

a) l'individuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico regionale;

b) l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico in coerenza con i parametri fissati dagli accordi internazionali ed europei;

c) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, ivi comprese quelle relative alle produzioni agricole;

d) la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nei settori produttivo, abitativo, terziario e agricolo;

e) la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nel settore dei trasporti attraverso un più basso impatto ambientale;

f) il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e di trasporto dell'energia.

2. Il Piano regionale energetico-ambientale si articola in:

a) una valutazione preliminare dello scenario energetico contenente, oltre ad un inquadramento degli orientamenti internazionali e nazionali in materia di politica energetica, il bilancio energetico regionale, quale analisi della domanda e dell'offerta di energia in Piemonte, suddivisa per fonti energetiche e settori di utilizzo;

b) una definizione degli indirizzi generali e specifici della programmazione energetica regionale in correlazione con gli altri strumenti di programmazione di settore;

c) una individuazione delle esigenze di ricerca finalizzate all'efficienza energetica, alla produzione ecosostenibile e alla minimizzazione degli impatti ambientali;

d) una previsione degli strumenti per facilitare il conseguimento degli obiettivi posti dai predetti indirizzi di programmazione;

e) una previsione di priorità nelle principali azioni di intervento.

Art. 6.

Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale e del suo programma di attuazione

1. Il piano regionale energetico-ambientale è predisposto dalla giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha validità triennale.

2. La giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale energetico-ambientale, individua, previa informazione alle competenti commissioni consiliari, uno specifico programma di azioni sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano e ai fini della loro attuazione.

3. Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale e al programma di azioni sono approvati dalla giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti commissioni consiliari.

Art. 7.

Forum regionale per l'energia

1. Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale la Regione, con deliberazione della giunta regionale istituisce, anche ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, un tavolo di concertazione con gli enti locali, denominato Forum regionale per l'energia, al quale partecipano anche i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca.

2. Il Forum di cui al comma 1 è convocato dalla giunta regionale durante la fase di predisposizione del piano, ed almeno annualmente, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche a richiesta dei soggetti che ne fanno parte.

3. Per il funzionamento del Forum è prevista una segreteria tecnica con compiti organizzativi.

4. L'istituzione e la composizione della segreteria tecnica di cui al comma 3 sono disciplinate con provvedimento della giunta regionale.

5. La giunta regionale a seguito del Forum relaziona una volta all'anno al consiglio regionale.

Art. 8.

Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica

1. La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall'art. 2, comma 203, della legge 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.

2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualità ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comunitaria di cui al regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ed alla certificazione secondo gli standard internazionali ISO 14000.

3. È istituito, presso l'Istituto finanziario regionale - Fimpiente, - un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all'art. 6, comma 2.

4. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della giunta regionale.

5. La Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, concede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g),

contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.

6. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 5 sono disciplinate con apposito provvedimento della giunta regionale.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:

a) «Spese per approfondimenti tecnico-scientifici e istituzione di borse di studio», da collocare nell'unità previsionale di base 22081 e da destinare ad approfondimenti finalizzati all'ottimizzazione del sistema energetico regionale da utilizzare, in deroga all'art. 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1991, n. 36, e all'istituzione di borse di studio dirette all'approfondimento di problematiche connesse all'aggiornamento e all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di 30 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi mediante riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base (UPB) 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;

b) «Spese per la diffusione dell'informazione in campo energetico e per attività volte agli operatori», da collocare nell'UPB 22081 e con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di 20 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi corrispondente riduzione di pari importo dell'UPB 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;

c) «Fondo rotativo per il sostegno di interventi di uso razionale dell'energia nell'industria e nel settore civile pubblico e privato» gestito da Finpiemonte, da collocare nell'UPB 22082, con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di un milione di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dell'UPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;

d) «Contributi per interventi dimostrativi e strategici», da collocare nell'UPB 22082, con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di 4 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dell'UPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Gli interventi di risparmio energetico utilmente inseriti nelle graduatorie relative ai bandi pregressi emanati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 10/1991, e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere oggetto di finanziamento a valere, nell'esercizio finanziario 2002, sui fondi di cui all'UPB 22082 (capitolo 26770).

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto delle disposizioni dei bandi di riferimento.

Art. 11.

Parere dell'Unione europea

1. La concessione degli aiuti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g) e dall'art. 8 è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 23 marzo 1984, n. 19;
- b) legge regionale 17 luglio 1984, n. 31;
- c) legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 ottobre 2002

GHIGO

02R0791

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2002, n. 0133/Pres.

Approvazione modificazioni e integrazioni al regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, recante «disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522 di presa d'atto dell'approvazione del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.) da parte della commissione delle comunità europee e adozione del testo definitivo;

Visto il regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del P.S.R., approvato con decreto del presidente della Regione del 10 aprile 2002, n. 0108/Pres;

Considerato che in base all'esperienza acquisita durante la prima fase di attuazione della misura si rende necessario provvedere all'emanazione di alcune integrazioni al regolamento teso, in particolare, a chiarire alcuni aspetti tecnici ed amministrativi della misura medesima, con particolare riferimento alla necessità di regolamentare in maniera differenziata le concimazioni organiche effettuate dalle aziende zootecniche che, in conseguenza dell'asporto dei residui culturali dalle stesse effettuato per la produzione di mangimi e di lettiera, devono essere autorizzate, in misura variabile a seconda del carico di bestiame, a reintegrare tali asporti mediante lo spandimento delle deiezioni prodotte dal bestiame allevato affinché le stesse non siano penalizzate rispetto alle aziende non zootecniche, che, di norma, non effettuano l'asportazione dei residui culturali;

Considerato che con nota del 17 gennaio 2001, prot. n. AGR 2058, gli uffici della commissione europea hanno accettato una modifica del piano di sviluppo rurale tesa a variare la denominazione e le competenze del comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la usuale buona pratica agricola (U.B.P.A.);

Attese le decisioni assunte dal comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la U.B.P.A.;

Ritenuto di introdurre dei criteri che regolamentino, nel caso di carenza di risorse finanziarie, le modalità di accoglimento delle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del regolamento approvato con decreto del presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.;

Considerato che a causa del notevole numero di domande pervenute si sono verificati alcuni rallentamenti negli adempimenti amministrativi che si sono riflessi anche sulla possibilità dei richiedenti di rispettare tempestivamente i numerosi obblighi assunti;

Ritenuto conseguentemente di applicare, limitatamente agli impegni assunti per l'annualità 2001, una riduzione delle sanzioni previste dall'allegato 3 al regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali», nonché di prevedere una proroga per l'effettuazione delle registrazioni previste dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del regolamento medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1463 del 7 maggio 2002;

Decreta:

Sono approvate le «modificazioni ed integrazioni al regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 maggio 2002

TONDO

Modificazioni ed integrazioni al regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» approvato con decreto del presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

Art. 1.

Inserimento dell'art. 5-bis al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108/Pres

1. Dopo l'art. 5 del decreto del presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. è inserito il seguente:

«art. 5-bis *decorrenza e durata degli impegni agroambientali.* — 1. Gli impegni agroambientali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) decorrono:

a) dal primo gennaio 2001 per gli impegni individuati con il piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 dicembre 2000;

b) dal 31 maggio 2001 per gli eventuali ulteriori impegni individuati con il presente regolamento.

2. La durata degli impegni agroambientali, così come individuata all'art. 6, deve intendersi riferita al numero di campagne agrarie relative alle singole colture o animali per i quali gli impegni vengono presi.

3. Fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1, per le colture erbacee la campagna agraria del primo anno di impegno inizia con le lavorazioni di preparazione del letto di semina della coltura soggetta ad impegno; per le colture arboree detta campagna inizia il primo gennaio 2001.

Le campagne agrarie successive iniziano il giorno successivo all'ultimazione della raccolta del prodotto e terminano il giorno dell'ultimazione della raccolta successiva ovvero, nel caso di più raccolti annui, dell'ultima raccolta riferita all'anno solare. Limitatamente all'azione «allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione» gli impegni quinquennali decorrono dalla data di presentazione della domanda iniziale.

4. Qualora le prescrizioni tecniche prevedano dei massimali per coltura, la verifica del rispetto degli stessi viene effettuata adottando i riferimenti temporali previsti al primo o al secondo periodo del comma precedente. Le concimazioni di fondo effettuate in fase di impianto delle colture poliennali non sono computate al fine della verifica del rispetto dei massimali.

5. Le annotazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 devono essere riportate sul registro aziendale della misura f con

decorrenza 1° gennaio 2001. Per i coadiuvanti utilizzati per migliorare l'efficacia del prodotto principale è sufficiente apporre sul registro un'annotazione generica che ne evidenzii l'utilizzazione.

6. Qualora con le annotazioni sul registro aziendale della misura f si voglia assolvere anche all'obbligo previsto dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, il registro medesimo deve essere integrato con la registrazione delle date di semina, trapianto, inizio di fioritura e raccolta, nonché con l'indicazione dell'avversità per la quale viene effettuato il trattamento.».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001 n. 0108/Pres

1. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Ai fini della corresponsione dell'aiuto previsto dal comma 1 dell'art. 10, i terreni di cui al comma 6 vengono comunque considerati ad elevata capacità di attenuazione nei confronti degli inputs chimici.».

Art. 3.

Modifica della denominazione del comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la U.B.P.A.

1. La dizione «Comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la U.B.P.A.» di cui all'art. 9, commi 4 e 5, all'art. 14, comma 2, lettera c), all'art. 35, comma 2, lettere c) e d), all'art. 37, comma 1, lettera d) ed all'allegato 3 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 010/Pres è sostituita dalla seguente: «comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la U.B.P.A.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001 n. 0108/Pres

1. Il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. è abrogato.

2. Dopo il comma 9 dell'art. 9 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. sono inseriti, in fine, i seguenti:

«9-bis Per tutte le colture l'impiego del letame palabile, intendendo come tale quello in grado di mantenere nel tempo se disposto in cumulo su platea la forma geometrica conferita, ad esclusione della pollina, viene così considerato:

a) la quota parte di letame prodotto in azienda ed apportato alle colture in quantità non superiore a 30 Ton/ha/anno di letame bovino equivalente viene considerata esclusivamente come ammendante e, per la stessa, non viene pertanto computato l'effetto nutrizionale. L'equivalenza fra i diversi tipi di letame viene effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi;

b) la quota parte di letame, prodotto in azienda ed apportato alle colture, eccedente le 30 Ton/ha/anno di letame bovino equivalente viene computata dal punto di vista nutrizionale secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento; il coefficiente per il calcolo dell'efficienza dei singoli elementi nutritivi è fissato al 33% per l'azoto (N) ed al 66% per l'anidride fosforica (P₂O₅) e l'ossido di potassio (K₂O). L'equivalenza fra i diversi tipi di letame viene effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi;

c) per il letame palabile acquistato, l'effetto nutrizionale viene calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento; il coefficiente per il calcolo dell'efficienza è fissato al 33% per l'azoto (N) ed al 66% per l'anidride fosforica (P₂O₅) e l'ossido di potassio (K₂O).

9-ter. Per la pollina l'effetto nutrizionale viene calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento; il coefficiente per il calcolo dell'efficienza è fissato al 100% sia per l'azoto (N) che per l'anidride fosforica (P₂O₅) e l'ossido di potassio (K₂O).

9-quater. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 13, l'uso dei liquami è consentito ed il relativo effetto nutrizionale è calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento; il coefficiente dell'efficienza dei liquami bovini è fissato per l'azoto (N) al 60% nelle zone A) ed al 40% nelle zone B), per l'anidride

fosforica (P₂O₅) e l'ossido di potassio (K₂O) al 66% in entrambe le zone. Il coefficiente dell'efficienza degli altri tipi di liquame è fissato all'80% per tutti gli elementi nutritivi indipendentemente dalla zona.

9-*quinquies*. Sui terreni da seminare a soia l'impiego di liquami è consentito limitatamente a quelli prodotti in azienda, nella misura massima di 200 hl/ha/anno di liquame bovino equivalente. La distribuzione del liquame su tale coltura può avvenire esclusivamente in epoca primaverile ed alla soia deve seguire la semina, entro il 31 ottobre, di una coltura di copertura non leguminosa che non può essere concimata in alcun modo. Fatto salvo il liquame suino, per il quale vale comunque il limite di 200 hl/ha/anno, l'equivalenza fra gli altri tipi di liquame viene effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi. In ogni caso l'effetto nutrizionale del liquame viene calcolato limitatamente all'anidride fosforica (P₂O₅) ed all'ossido di potassio (K₂O).

9-*sexties*. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche prescrizioni per le singole colture, l'apporto di concimazioni organiche e/o minerali, ovvero di altri prodotti deve essere effettuato secondo le seguenti indicazioni:

a) la fertilizzazione con concimi organo-minerali è sempre ammessa in presemina purché l'apporto di azoto (N) non sia superiore alle 30 unità fertilizzanti/ha;

b) la fertilizzazione con concimi con azoto «a lenta cessione» è ammessa in presemina anche in unica soluzione; per concimi «a lenta cessione» devono intendersi: concimi a bassa solubilità, concimi ricoperti, concimi incorporati in matrice ed inibitori;

c) l'uso di concimi fogliari è ammesso anche oltre il limite temporale del 30 giugno purché l'apporto relativo non superi il 30% della dose massima ammessa e fermo restando il rispetto dei massimali previsti per la coltura;

d) nel frazionamento della distribuzione dei concimi e nella distribuzione degli altri prodotti è ammessa una tolleranza di dieci punti percentuali in più o in meno rispetto alla quota prevista dalle prescrizioni tecnico-produttive.»

Art. 5.

*Modifica dell'art. 22 del decreto
del Presidente della Regione 10 aprile 2001 n. 0108/Pres*

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 22 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., è sostituita dalla seguente:

«b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali; alla falciatura deve seguire l'asporto della biomassa.»

Art. 6.

*Modifica dell'art. 24 del decreto
del Presidente della Regione 10 aprile 2001 n. 0108/Pres*

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 24 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., è sostituita dalla seguente:

«b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali e per i terreni condotti a prato-pascolo. Le superfici sulle quali viene praticato l'allevamento di ungulati selvatici sono esonerate dall'obbligo della falciatura. Alla falciatura deve seguire l'asporto della biomassa.»

Art. 7.

*Integrazione dell'art. 41 del decreto
del Presidente della Regione 10 aprile 2001 n. 0108/Pres*

1. Dopo il comma 12 dell'art. 41 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. è aggiunto, in fine, il seguente: «12-*bis*. Relativamente alle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38, nel caso di carenza di risorse finanziarie si applicheranno i seguenti criteri:

a) le domande che prevedano la trasformazione di un impegno agroambientale già assunto in altro diverso, saranno accoglibili fino a concorrenza dell'importo di aiuto complessivo che sarebbe stato erogabile tenuto conto dell'impegno agroambientale originario;

b) le domande che prevedano un aumento dell'aiuto erogabile in conseguenza di variazioni di superficie saranno accoglibili fino a concorrenza dell'importo di aiuto concedibile per la prima annualità; fanno eccezione gli aumenti di premio concedibili in funzione di particelle già soggette ad impegno agroambientale da parte di altro beneficiario e nei limiti dell'importo di aiuto concedibile per dette particelle nell'annualità in questione.»

Art. 8.

Deroghe per la campagna agraria 2001

1. Limitatamente alle operazioni colturali svolte prima del 30 giugno 2002, le annotazioni delle stesse sul registro aziendale della misura f possono avvenire entro il 31 luglio 2002 senza l'applicazione delle sanzioni previste dall'allegato 3 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

2. Limitatamente agli altri impegni accessori assunti dai richiedenti per la campagna agraria 2001, compresi quelli relativi all'U.B.P.A., le eventuali sanzioni per il mancato rispetto degli stessi sono ridotte del 50% ed in ogni caso la riduzione massima dell'aiuto di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto del presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. non può superare il 19%.

Art. 9.

Applicazione

1. Le prescrizioni tecniche disciplinate dal presente regolamento si applicano a decorrere dall'inizio degli impegni agroambientali assunti ai sensi della «misura f misure agroambientali».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO 1

Valori minimi e massimi relativi ai contenuti in azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅) ed ossido di potassio (K₂O) di alcuni letami e liquami derivanti da attività zootecnica.

Tipo concime	N (% sul tal quale)	P ₂ O ₅ (% sul tal quale)	K ₂ O (% sul tal quale)
Letame bovino	0.30-0.70	0.09-0.39	0.40-1.00
Letame suino	0.47-0.56	0.41-0.49	0.54-0.64
Letame ovino	0.60-1.10	0.11-0.30	0.84-1.00
Letame equino	0.67-0.80	0.23-0.28	0.72-0.86
Letame coniglio	0.60-1.20	1.20-1.80	0.60-0.90
Lettiera polli da carne	3.0-4.70	2.98-5.72	1.69-2.06
Pollina da ovaiole	1.10-1.32	0.6-0.72	0.4-0.48
Pollina da polli da carne	3.0-3.60	2.0-2.40	1.60-1.92
Liquami bovini da latte	0.39-0.63	0.23-0.37	0.39-0.63
Liquami bovini da carne	0.32-0.45	0.23-0.34	0.29-0.47
Liquami suini	0.15-0.50	0.11-0.46	0.12-0.37
Liquami conigli	0.58-0.70	0.22-0.26	0.39-0.47

Visto, il presidente: TONDO

02R0675

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2002, n. 0137/Pres.

Regolamento contenente le modalità di costituzione e tenuta dell'albo dei consulenti dell'amministrazione regionale per le domande di contributo di cui alla legge regionale n. 30/1984, capo VIII e le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, ed in particolare l'art. 8, comma 25, che autorizza l'amministrazione regionale a costituire un albo per l'affidamento di consulenze peritali sui contenuti tecnico - scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla direzione regionale dell'industria ai sensi del capo VII della legge regionale n. 47/1978, come sostituito dal capo VIII della legge regionale n. 30/1984;

Visto il comma 26 del medesimo articolo di legge, che prevede che, con apposito regolamento, vengano fissate, tra l'altro, le modalità di costituzione, tenuta ed iscrizione al suddetto albo, nonché le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi di consulenza;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'industria;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1453 del 7 maggio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento contenente le modalità di costituzione e tenuta dall'albo dei consulenti dell'amministrazione regionale per le domande di contributo di cui alla legge regionale n. 30/1984, Capo VIII e le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 maggio 2002

TONDO

Regolamento contenente le modalità di costituzione e tenuta dell'albo dei consulenti dell'Amministrazione regionale per le domande di contributo di cui alla legge regionale n. 30/1984, capo VIII e le norme e condizioni che disciplinano gli incarichi.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, tenuta e iscrizione all'albo dei consulenti dell'amministrazione regionale, ai quali affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla direzione regionale dell'industria ai sensi del Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dal Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e le condizioni e modalità che disciplinano tali incarichi.

Art. 2.

Costituzione dell'albo

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è costituito l'albo dei consulenti dell'amministrazione regionale cui affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla direzione regionale dell'industria ai sensi del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.

Art. 3.

Tenuta dell'albo

1. L'albo viene conservato ed aggiornato dalla direzione regionale dell'industria.

2. L'albo è pubblico ed è aperto alla consultazione anche telematica.

Art. 4.

Iscrizione all'albo

1. Possono chiedere di essere iscritti all'Albo:

a) i docenti universitari che ricoprono le qualifiche di professore ordinario, professore associato e ricercatore;

b) i ricercatori di enti pubblici di ricerca con le qualifiche di dirigente di ricerca o tecnologo e I ricercatore o I tecnologo degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'ENEA e dell'ASI.

2. La domanda di iscrizione all'albo dev'essere presentata alla direzione regionale dell'industria, via Trento n. 2, - 34132 Trieste, corredata di *curriculum* e di documentazione che attesti la propria competenza in uno o più dei macrosettori di cui alla colonna A) dell'allegata tabella ed in una o più delle specializzazioni di cui alla colonna B) della medesima tabella.

Art. 5.

Cause di cancellazione dall'albo

1. Costituisce causa di cancellazione dall'albo:

a) la perdita della qualifica di docente universitario o ricercatore di ente pubblico di ricerca;

b) l'aver accettato l'incarico di consulenza in violazione dell'art. 8 del presente regolamento;

c) l'aver mantenuto, durante lo svolgimento dell'incarico, rapporti diretti con l'impresa interessata al progetto, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione della direzione regionale dell'industria;

d) reiterate negligenze nell'adempimento dell'incarico.

Art. 6.

Individuazione del consulente

1. La direzione regionale dell'industria, qualora ritenga che un progetto di ricerca, in una qualunque delle sue fasi, richieda, a causa della sua complessità, una consulenza in merito ai contenuti tecnico-scientifici-economici, può avvalersi, su conforme parere del comitato tecnico consultivo per la politica industriale previsto dall'art. 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, di un consulente individuato dal comitato stesso tra i consulenti iscritti all'albo.

Art. 7.

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di consulenza viene conferito dal direttore del servizio dello sviluppo industriale mediante apposita lettera d'incarico trasmessa in duplice originale, affinché una di esse venga restituita alla direzione regionale dell'industria debitamente sottoscritta dal consulente a titolo di accettazione.

2. Il contratto è impegnativo per il consulente sin dal momento della sottoscrizione, mentre lo diverrà per l'amministrazione regionale ad intervenuta efficacia del decreto di approvazione del contratto stesso.

3. Nella lettera d'incarico sono fissati, tra l'altro, i contenuti della consulenza, il termine entro il quale la stessa deve concludersi, il compenso al netto dell'I.V.A. e del contributo per la cassa di previdenza ed assistenza ed è previsto altresì l'impegno del consulente ad esaminare le eventuali modifiche progettuali e, se richiesto, ad intervenire nella fase di consuntivazione.

4. Nella lettera stessa verrà sottoscritta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'ottenimento dell'autorizzazione ad assumere detto incarico da parte dell'ente di appartenenza, nonché la dichiarazione del consulente che non ricorrono le cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

5. Nello svolgimento dell'incarico il consulente, salvo espressa autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale dell'industria, non terrà contatti diretti con l'impresa interessata al progetto, avvalendosi del tramite degli uffici della direzione stessa.

6. L'amministrazione regionale è espressamente sollevata da ogni responsabilità per danni occorsi al consulente o provocati a terzi nell'espletamento dell'incarico affidato.

Art. 8.

Causa di incompatibilità

1. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'impresa richiedente il contributo o che hanno rivestito la qualità di socio nella stessa.

Art. 9.

Compenso

1. Il compenso forfettario da corrispondere al consulente per le sue prestazioni ammonta ad € 800,00 comprensivi di spese per viaggi, missioni ed altri oneri strettamente connessi all'incarico di consulenza ed è fisso ed invariabile.

2. Il compenso s'intende al netto dell'I.V.A. e dell'eventuale percentuale dovuta alla cassa di previdenza del consulente.

3. Il compenso si riferisce alla consulenza prestata sia nella fase istruttoria della domanda che nell'ipotesi di eventuali modifiche progettuali nonché, ove richiesto, nella fase di consuntivazione. In caso di richiesta di consulenza per la fase di consuntivazione verrà riconosciuto un ulteriore compenso di € 160,00.

Art. 10.

Relazione peritale

1. A conclusione dell'incarico affidato, il consulente redige una relazione peritale, sulla base di uno schema generale predisposto dalla direzione regionale dell'industria, che verrà trasmessa, tramite la direzione stessa, al comitato tecnico consultivo il quale, anche sulla base degli altri elementi in suo possesso, è chiamato ad esprimere il parere tecnico definitivo sul progetto.

2. Ad avvenuta presentazione della relazione peritale il comitato tecnico consultivo, tramite la direzione regionale dell'industria, può richiedere al consulente eventuali integrazioni o chiarimenti sulla stessa.

3. Valutate la corrispondenza con l'incarico affidato, anche su parere del comitato tecnico consultivo, si procede all'erogazione del compenso.

4. La relazione peritale, in caso di necessità, può essere opposta all'impresa istante, nonché ai terzi interessati e controinteressati.

A) Macro settore	B) Specializzazioni
Aerospaziale	Componenti e struttura aeronautici Controllo di qualità Elicotteristica Materiali aeronautici Missilistica Sistemi aeronautici Altro
Alimentare	Food processing Genetica animale Genetica vegetale Macchine ed impianti Microbiologia Nutrizione Altro
Automazione e strumentazione	Building automation CAD/CAM CIM/FMS Controlli elettronici di processo Elettronica biomedicale Elettronica di potenza Laser di potenza Robotica Sensori e trasduttori Sistemi di difesa Sistemi di supervisione e telecontrollo Strumentazione di laboratorio Strumentazione laser Altro
Cantieristica	Navi Off-shore Altro
Componentistica elettronica	Circuiti ibridi e stampati Memoria Microelettronica Microsistemi Optoelettronica Tecnologie di testing Altro
Ecologia	Depurazione e smaltimento rifiuti Prodotti e/o processi ecologici Sensori monitoraggio ambientale Altro
Edilizia	Calcolo strutturale Materiali per l'edilizia Tecniche di restauro e archeologia Altro
Elettricità	Cavi e trasmissione Impianti Altro
Elettronica consumer	Elettrodomestici bianchi Hi-fi Televisori Videoregistratori Altro
Energia	Biomasse Da combustibile Elettrochimica Eolica Fotovoltaica Altro
Farmaceutica	Biotecnologie Chimica farmaceutica Clinica Farmacologia Strumentazione e diagnostica Tecnologie farmaceutiche Altro
Geotecnica	
Impianti	Estrattivi Meccanici Termici Altro

A) Macro settore	B) Specializzazioni
Informatica	Architetture e sistemi di elaborazione Hardware Intelligenza artificiale e reti neurali Office automation Periferiche Reti di calcolatori SW di base e applicativo Tecnologie multimediali Altro
Macchine	Agricole Compressori, pompe, turbine Meccanotessili Motori Per carta Per stampa Altro
Materiali	Biomateriali Materiali ceramici Materiali magnetici Materiali per elettronica Materiali polimerici e compositi Altro
Tecnologie chimiche	Chimica fine Chimica industriale Processi ed impianti chimici Processi elettrochimici Strumentazione analitica Altro
Tecnologie meccaniche	Carpenteria metallica Fonderia Lavorazioni metalliche Macchine utensili Materiali non ferrosi Produzione acciaio Semilavorati Altro
Telecomunicazioni	Apparati di trasmissione Cavi Centrali telefoniche Gestione reti TLC Radiomobili Tecnologie Terminali telefonici e telematici TLC via satellite Altro
Tessile-abbigliamento	
Trasporti	Auto e veicoli industriali Ferroviari e metropolitani Sistemi movimento materiali Altro

Visto, *Il presidente*: TONDO

02R0680

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2002, n. 0139/Pres.

Approvazione modificazioni al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge n. 196/1997 ed associazioni per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione», con particolare riferimento all'art. 7, commi 10 e 11, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con criteri e modalità stabiliti in apposito regolamento, contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché ad associazioni, aventi sede legale in regione e purché costituite entro il 31 dicembre 2000, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, con specifica priorità per gli interventi volti all'inserimento economico e sociale degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e dei loro discendenti;

Visto il proprio decreto 8 agosto 2001, n. 0299/Pres., registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2001, registro n. 1, foglio n. 363, con cui è stato approvato il suddetto regolamento nel testo allegato facente parte integrante del decreto medesimo;

Ritenuto opportuno, onde realizzare in modo ottimale le finalità perseguite dalla legge regionale n. 4/2001 nel favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici della regione, apportare talune modifiche al suddetto regolamento, con particolare riferimento alle tipologie di spesa ammissibili a contributo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1476;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni di cui all'allegato parte integrante al presente decreto al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 7, comma 10», approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 maggio 2002

TONDO

Modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 7, comma 10, approvato con decreto del presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres.

Art. 1.

Spese ammissibili

1. All'art. 5, comma 2, del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 7, comma 10, approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres. dopo la lettera «e» sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) le spese per la realizzazione di collegamenti via internet o intranet tra gli uffici del beneficiario e tra questi e la pubblica amministrazione del Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese quelle relative a programmi informatici - anche specificamente sviluppati - agli impianti e alle attrezzature di trasmissione dati e telefoniche;

e-ter) le spese per la realizzazione delle chiavi informatiche che rendano possibile la consultazione via internet o intranet delle banche dati da parte della Pubblica amministrazione del Friuli-Venezia Giulia.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. In considerazione delle modifiche all'art. 5, comma 2 del regolamento approvato con decreto del presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres., come apportate dall'art. 1, per l'anno 2002 le domande di contributo possono essere presentate entro il 30 giugno 2002.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il presidente*: TONDO

02R0681

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2002, n. 0140/Pres.

Legge regionale n. 64/1986, art. 40, comma 1, lettere b), e) e g). Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti sub-regionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione

od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

Atteso che le funzioni della direzione regionale della protezione civile istituita, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 64/1986, quale struttura di rilevanza generale con compiti di coordinamento unitario delle attività di protezione civile, si esplicano principalmente nei livelli di previsione, prevenzione ed intervento, finalizzati rispettivamente, all'abbassamento delle soglie di rischio, alla gestione delle emergenze ed al ripristino della situazione di normalità;

Atteso che la direzione regionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 19 della citata legge regionale n. 64/1986, predisporre i sistemi di accertamento, comando e controllo, attraverso i quali viene coordinato l'impiego di emergenza delle risorse regionali di protezione civile; appronta le risorse umane, materiali ed organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza; organizza e coordina le esercitazioni di protezione civile; coordina gli apporti del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza;

Rilevato, in particolare, che ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), della succitata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allogamento e/o deposito;

Visto, altresì, che ai sensi del citato art. 10, comma 1, lettera e), l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

Rilevato, infine, che ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera g), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge;

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, contenente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, ed in particolare l'art. 30 che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo regolamentare e relativo allegato contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per l'attività di protezione civile, ai sensi della legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla direzione regionale della protezione civile;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 26 agosto 1996, n. 3766, concernente i criteri per la dotazione dei gruppi comunali, iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della legge regionale n. 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature e mezzi operativi;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 28 luglio 1997, n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi finalizzati alla dotazione dei gruppi comunali di protezione civile di sedi di allogamento e/o depositi;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1388;

Decreta:

È approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale n. 64/1986, il «regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 maggio 2002

TONDO

Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale n. 64/1986.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 10, primo comma, lettere b), e) e g), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli enti locali singoli o associati, e delle associazioni di volontariato di protezione civile, al fine di sviluppare il sistema regionale integrato di protezione civile, in attuazione dell'art. 16 della medesima legge regionale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1, gli enti locali singoli o associati e le associazioni di volontariato di protezione civile, per l'espletamento delle attività di protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni di volontariato di protezione civile devono risultare iscritte nell'elenco regionale previsto all'art. 30 della legge regionale n. 64/1986, al momento della presentazione della domanda.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali singoli o associati devono disporre, al momento della presentazione della domanda, di un gruppo comunale di volontari di protezione civile iscritto nell'elenco regionale previsto all'art. 30 della legge regionale n. 64/1986.

Art. 3.

Criteri generali

1. La concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, viene effettuata, sulla base della «Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile» di cui all'art. 4, nei limiti delle risorse disponibili, fatte salve le finalità del fondo regionale per la protezione civile al verificarsi di situazioni di emergenza.

2. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi nelle seguenti misure:

a) fino al massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e g) della legge regionale n. 64/1986;

b) fino al massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile per le finalità di cui all'art. 10, comma 1 lettera e) della legge regionale n. 64/1986.

3. Nella concessione dei finanziamenti oggetto del presente regolamento si tiene conto delle eventuali analoghe forme di finanziamento ottenute al medesimo titolo; l'ammontare complessivo dei finanziamenti ottenuti, sia pubblici che privati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 4.

*Pianificazione tecnica annuale
per il potenziamento del volontariato di protezione civile*

1. Costituiscono strumenti di pianificazione tecnica annuale:

a) il piano tecnico annuale;

b) la banca dati delle risorse di protezione civile aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno con i dati forniti dai comuni e dalle associazioni di volontariato di protezione civile;

2. Il piano annuale di cui alla lettera a) del comma 1, è reso noto entro il 31 ottobre di ogni anno, a seguito dell'adozione da parte dell'assessore alla protezione civile, e riguarda l'anno successivo a quello di adozione.

3. Il piano annuale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e ne viene garantita la massima diffusione tramite strumenti telematici.

4. Il piano annuale specifica:

a) le linee guida che si intendono seguire per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema regionale integrato di protezione civile;

b) gli obiettivi da raggiungere tramite la concessione dei finanziamenti;

c) la rilevanza delle diverse tipologie di finanziamento, di cui all'art. 6, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);

d) i criteri di priorità, nell'ambito di ciascuna tipologia di finanziamento, ai fini della formazione della graduatoria;

e) le percentuali di cui all'art. 3, comma 2;

f) eventuali tetti massimi di spesa per ogni singola tipologia di finanziamento;

g) eventuali importi fissi di finanziamento, all'interno di ogni singola tipologia.

Art. 5.

Graduatoria e criteri di priorità

1. La graduatoria, per ogni singola tipologia di interventi, tiene conto, oltre che dei criteri di priorità adottati ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d), anche dei seguenti elementi di valutazione:

a) eventuali finanziamenti ricevuti dai soggetti beneficiari per la medesima tipologia di finanziamento, negli anni precedenti;

b) regolare adempimento dell'obbligo dell'invio dei dati finalizzati all'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), per ciò che riguarda i soggetti beneficiari stessi.

Art. 6.

Tipologie di finanziamento

1. I finanziamenti possono essere richiesti per:

a) dotazione, mantenimento operativo e rinnovo di attrezzature e mezzi operativi;

b) dotazione di sedi di allocamento e deposito;

c) organizzazione e svolgimento di esercitazioni;

d) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione;

e) attuazione di progetti organici ed articolati afferenti le tipologie delle lettere a), b), c), d).

Art. 7.

Attrezzature e mezzi operativi

1. In relazione all'art. 6, lettera a), le attrezzature e i mezzi operativi si dividono in:

a) attrezzature e mezzi che costituiscono la dotazione base dei gruppi comunali di protezione civile costituiti nei comuni, di cui all'art. 8;

b) attrezzature e mezzi operativi specialistici per i gruppi comunali e per le associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 9.

Art. 8.

Dotazione base

1. La dotazione base è intesa come il complesso di mezzi e attrezzature che garantisce ai gruppi comunali la loro completa operatività nelle azioni di protezione civile, nel rispetto dei principi di sicurezza.

2. Nel piano annuale viene identificata la dotazione di base, di cui al comma 1, con riferimento agli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera b).

3. Ai fini della concessione del finanziamento per la manutenzione o rinnovo dei mezzi o attrezzature di base, si provvede previa relazione di un tecnico comunale che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo. Una volta concesso il finanziamento, la direzione

regionale della protezione civile, di seguito denominata direzione, ai fini della concessione, effettua un controllo sull'effettivo stato dell'attrezzatura o del mezzo.

Art. 9.

Attrezzature e mezzi operativi specialistici

1. Le attrezzature e i mezzi operativi specialistici sono intesi come i beni strumentali di indispensabile utilizzo nello specifico settore di intervento del gruppo comunale e dell'associazione di volontariato di protezione civile, e strettamente necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile coordinate dalla direzione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 64/1986.

2. Nel piano annuale sono individuati le attrezzature e i mezzi operativi specialistici oggetto di finanziamenti, con riferimento agli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera b).

3. Ai fini della concessione del finanziamento per la manutenzione o rinnovo delle attrezzature e mezzi operativi specialistici, è richiesta, per i gruppi comunali, una relazione di un tecnico comunale che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo; per le associazioni è richiesta la dichiarazione del presidente dell'associazione che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo. Una volta concesso il finanziamento, la Direzione, ai fini dell'erogazione, effettua un controllo sull'effettivo stato dell'attrezzatura o del mezzo.

Art. 10.

Sedi di allocamento e deposito

1. In relazione all'art. 6, lettera b), sono ammesse le richieste di finanziamenti riguardanti la dotazione di sedi funzionali di allocamento e deposito.

2. I finanziamenti finalizzati alla dotazione di sedi funzionali di allocamento e deposito sono utilizzabili sia per la copertura di spese dirette, sia per l'abbattimento degli oneri derivanti dalla contrazione di mutui.

3. Le sedi funzionali di allocamento e deposito oggetto di finanziamenti, devono essere adibite a fini di protezione civile per almeno cinque anni.

Art. 11.

Esercitazioni

1. In relazione all'art. 6, lettera c), per gli effetti del presente regolamento, si definisce esercitazione, ogni azione operativa di protezione civile coordinata dalla sala operativa regionale di protezione civile e svolta dai soggetti di cui all'art. 1 e per le finalità dallo stesso articolo previste, allo scopo di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, il livello di preparazione dei volontari per il loro impiego in situazioni di emergenza.

2. Sono ammesse a finanziamento le spese per la partecipazione alle esercitazioni organizzate fuori regione congiuntamente con organizzazioni di volontariato di protezione civile di altre Regioni, solo se programmate di concerto con la Direzione.

Art. 12.

Corsi di formazione

1. In relazione all'art. 6, lettera d), sono ammesse le richieste di finanziamento presentate dai soggetti di cui all'art. 1, riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione relativi alle attività di protezione civile e rivolti agli operatori di protezione civile.

2. Le richieste di finanziamento devono essere corredate da una dettagliata relazione, in cui sono specificati le finalità, gli obiettivi e i relativi argomenti trattati nei corsi.

Art. 13.

Progetti

1. In relazione all'art. 6, lettera e), gli enti locali in forma singola o associata e le associazioni di volontariato di protezione civile, pos-

sono richiedere finanziamenti per progetti organici ed articolati relativi ad attività di protezione civile, rientranti nelle attività individuate nel piano annuale, di cui all'art. 4.

2. Per gli effetti del presente regolamento, si definisce progetto organico un'iniziativa articolata e complessa di protezione civile afferente alle tipologie di finanziamento di cui all'art. 6 lettere a), b), c) e d).

3. Ai fini della valutazione dell'iniziativa di cui al comma precedente i soggetti di cui al comma 1 devono fornire i seguenti elementi:

- a) obiettivi e finalità;
- b) ambito territoriale interessato e soggetti coinvolti;
- c) strumenti per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a);
- d) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;
- e) piano finanziario che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi;
- f) benefici attesi e indicatori per la loro misurazione.

4. I progetti sono valutati da una commissione tecnica, costituita con decreto dell'assessore alla protezione civile, presieduta dal direttore regionale della protezione civile, e composta dal direttore del servizio del coordinamento operativo, dal direttore del servizio degli affari amministrativi e contabili o loro sostituti.

5. La valutazione della commissione tecnica di cui al comma 4, si articola in due fasi:

a) nella prima fase la commissione verifica la pertinenza dei progetti presentati con le attività di protezione civile e l'interesse concreto e attuale che gli stessi rivestono per lo sviluppo del sistema integrato di protezione civile; il parere tecnico predisposto dalla commissione valutatrice alla conclusione della prima fase viene sottoposto all'assessore regionale alla protezione civile, il quale esclude i progetti che non dimostrano pertinenza con le attività di protezione civile e che non rivestono interesse concreto e attuale per lo sviluppo del sistema integrato di protezione civile;

b) nella seconda fase la commissione valutatrice applica, sui progetti che hanno superato la prima fase, il metodo matematico del «confronto a coppie», descritto nell'allegato 1.

6. La valutazione dei progetti nella seconda fase di cui al comma 5, lettera b), tiene conto dei seguenti parametri:

- a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, in relazione agli obiettivi definiti nel piano annuale;
- b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici;
- c) grado di efficacia ed efficienza del progetto;
- d) grado di congruità dell'investimento economico prospettato per la realizzazione del progetto;
- e) grado di coinvolgimento di più enti locali e/o associazioni nella realizzazione del progetto stesso.

7. L'assessore regionale alla protezione civile approva la graduatoria delle domande sottoposte a valutazione.

8. L'assessore regionale alla protezione civile, in base alle risorse disponibili, può limitare i finanziamenti ad un solo progetto per ciascun soggetto richiedente.

9. Le modalità di erogazione del finanziamento possono tener conto dell'articolazione del progetto e della sua realizzazione in lotti funzionali.

Art. 14.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di finanziamento di cui al presente regolamento deve pervenire alla direzione entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere redatta secondo il modello indicato nel piano annuale, sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 1 e deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) il preventivo di spesa;
- c) le finalità perseguite con il finanziamento;
- d) eventuali contribuzioni ricevute per le medesime finalità negli esercizi precedenti.

2. La regolarizzazione o l'integrazione della domanda può essere richiesta, per i soli aspetti formali o documentali, entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. L'ente locale o l'associazione deve ottemperare entro i trenta giorni naturali e consecutivi successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della suddetta richiesta. Decorso invano tale termine, la domanda è considerata inammissibile.

Art. 15.

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. Il riparto dei finanziamenti viene disposto entro il 30 giugno del medesimo anno di presentazione della domanda, sulla base delle risorse finanziarie stanziare per ciascun esercizio finanziario e secondo i criteri previsti dal presente regolamento e dal piano tecnico annuale.

2. Qualora le disponibilità non fossero sufficienti a coprire nella misura massima prevista tutte le richieste ammesse, il finanziamento viene ridotto proporzionalmente sulla base della graduatoria stilata ai sensi dell'art. 5, comma 1, in misura non superiore al 30%.

3. La riduzione proporzionale di cui al comma 2, non si applica nei casi in cui, nel piano annuale, siano stati individuati, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g), degli importi fissi di finanziamenti.

4. Dell'esito della domanda di finanziamento, viene data comunicazione al soggetto richiedente entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della domanda stessa.

Art. 16.

Modalità di assegnazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, e 13 sono erogati anticipatamente in un'unica soluzione, fatte salve le disposizioni dell'art. 13 comma 8, del presente regolamento.

2. I finanziamenti di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati anticipatamente nella misura dell'80% dell'ammontare ammesso. Il saldo viene erogato su presentazione di idonea documentazione, di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17.

Rendicontazione

1. La documentazione a rendiconto deve essere prodotta ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, comma 8 e seguenti.

2. I termini per la rendicontazione vengono fissati dall'Assessore alla protezione civile nel decreto di erogazione.

Art. 18.

Verifiche e revocche

1. Il gestore del fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi ai sensi dell'art. 33, comma 9, legge regionale del 31 dicembre 1986, n. 64.

2. Il finanziamento viene revocato nei casi previsti dall'art. 47 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. In caso di estinzione delle associazioni di volontariato di protezione civile, i beni acquistati con i finanziamenti ricevuti ai sensi del presente regolamento devono essere attribuiti ad altre associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nello stesso settore di attività, previa comunicazione all'assessore regionale alla protezione civile.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Con il presente regolamento sono abrogati:

la deliberazione della giunta regionale del 26 agosto 1996, n. 3766, concernente i criteri per la dotazione dei gruppi comunali, iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della legge regionale n. 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature e mezzi operativi;

la deliberazione della giunta regionale del 28 luglio 1997, n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi finalizzati alla dotazione dei gruppi comunali di protezione civile di sedi di collocamento e/o deposito.

Art. 20.

Norme transitorie

1. Il piano di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per l'anno 2002 viene adottato con decreto dell'Assessore alla protezione civile entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Per i finanziamenti relativi all'anno 2002, le domande devono essere presentate entro novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del piano annuale di cui al comma 1.

3. Le domande di finanziamento già presentate entro il 31 marzo 2002 possono essere integrate o riformulate secondo i criteri di cui al presente regolamento ed al piano tecnico annuale di cui al comma 1, entro il termine fissato dal comma 2.

Art. 21.

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO 1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI, DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 4

PRIMA FASE AMMISSIBILITÀ INIZIALE DEL PROGETTO

La direzione ammette alla valutazione solo i progetti che secondo la commissione, di cui all'art. 13, comma 4 del regolamento, dimostrano pertinenza con le attività di protezione civile e rivestono interesse concreto ed attuale per lo sviluppo del sistema regionale integrato di protezione civile.

SECONDA FASE METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

Calcolo del punteggio per la valutazione relativamente ad ogni singolo progetto che ha superato la prima fase

I progetti che hanno superato positivamente la prima fase sopra descritta, sono quindi valutati, secondo il metodo del «confronto a coppie», sulla base dei seguenti parametri:

- a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, in relazione agli obiettivi definiti nel piano annuale;
- b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici;
- c) grado di efficacia ed efficienza del progetto;
- d) grado di congruità dell'investimento economico prospettato per la realizzazione del progetto;
- e) grado di coinvolgimento di più enti locali e/o associazioni nella realizzazione del progetto stesso.

La valutazione per ognuno dei suddetti parametri di valutazione, viene effettuata mediante l'impiego della tabella triangolare, rappresentata nella figura 1, ove con A, B, C n sono indicati i progetti.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutti i progetti considerati due a due: se ad esempio i progetti da confrontare sono 3, ossia il progetto A, il progetto B e il progetto C, le possibili combinazioni sono A-B, B-C, A-C, quindi le caselle che compongono la tabella sono 3, come nell'esempio riportato alla figura 1.




Figura 1: Tabella triangolare

Ogni componente della commissione giudicatrice, che chiameremo Tizio nell'esempio di cui all'art. 13 comma 4, esamina, relativamente ad ogni parametro di valutazione, quale dei due progetti che formano ciascuna coppia sia da preferire: tenendo conto che la preferenza tra uno e l'altro progetto può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (preferenza minima), a 2 (preferenza media), a 3 (preferenza massima).

Il piano annuale può, inoltre, individuare dei coefficienti matematici con cui ponderare matematicamente i parametri di cui alle lettere a), b), c), d), e), ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d), come di seguito evidenziato nell'ipotesi due dell'esempio.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al progetto che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, come nell'esempio alla figura 2.

In caso di progetti valutati uguali rispettivamente all'elemento considerato, vengono collocate nella casella le due lettere, assegnando un punto ad entrambe.

Tale confronto dovrà essere effettuato per ognuno degli elementi sopra descritti.




Figura 2: Assegnazione delle preferenze da parte del componente Tizio della commissione giudicatrice, relativamente ad un parametro di valutazione

- B3 = Il componente Tizio tra il progetto A e il progetto B, per cui gli assegna 3 punti.
- C2 = Il componente Tizio tra il progetto A e il progetto C, per cui gli assegna 2 punti.
- B1 C1 = Il componente Tizio tra il progetto B e il progetto C, per cui gli assegna 1 punto ad entrambi.

TERZA FASE

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE:

Determinazione dei punteggi definitivi dei singoli progetti, ai fini della graduatoria, per l'assegnazione dei finanziamenti

Una volta determinati i punteggi, sulla base delle preferenze espresse per ogni elemento di valutazione così come esplicito nella seconda fase, viene effettuata la somma di tali punteggi per ciascuno dei progetti. Tali somme provvisorie vengono poi trasformate in punteggi definitivi, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Tali punteggi costituiscono la graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.

Esempio: valutazione di 3 progetti: progetto A, progetto B, progetto C.

La commissione giudicatrice è composta da 3 componenti che chiameremo Tizio, Caio e Sempronio

Ai fini del presente esempio, per questioni di semplicità e chiarezza, si considerano solo i seguenti due parametri:

- a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del regolamento, in relazione agli obiettivi definiti nel piano annuale;
- b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici.

Valutazione dei componenti relativamente al parametro a):









Figura 3: Nomenclatura

Per attribuire il punteggio per il parametro in considerazione, si somma il livello di gradimento espresso da ogni componente della commissione per ogni progetto, tenendo presente che la lettera maiuscola (esempio A, B, C, n.) individua il progetto e la lettera minuscola specifica il parametro in valutazione (c.f.r. figura 3):

Nel caso in esame otterremo pertanto il seguente risultato:

- progetto Aa: 0;
- progetto Ba: 3 + 1 + 3 + 3 = 10;
- progetto Ca: 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12.

Parametro b): grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici.



Il punteggio, per ogni singolo progetto, per questo parametro, sarà pertanto il seguente:

- progetto Ab: 1 + 1 + 1 + 1 = 4;
- progetto Bb: 2 + 1 + 3 + 2 = 8;
- progetto Cb: 1 + 1 + 2 = 4.

A questo punto della valutazione si possono verificare due ipotesi:

- Ipotesi 1: Il piano annuale non ha previsto dei coefficienti per attribuire ai vari parametri una diversa rilevanza perché attribuisce ai medesimi lo stesso valore;
- Ipotesi 2: Il piano annuale ha previsto dei coefficienti moltiplicativi per attribuire ai vari parametri un diverso peso al fine di meglio raggiungere gli obiettivi perseguiti con il piano stesso;

Ipotesi 1:

Le somme dei punteggi parziali ottenuti dai singoli progetti sono le seguenti:

- progetto A: $Aa + Ab = 0 + 4 = 4$;
 progetto B: $Ba + Bb = 10 + 8 = 18$;
 progetto C: $Ca + Cb = 12 + 4 = 16$.

La graduatoria sarà pertanto la seguente:

- progetto B = 18;
 progetto C = 16;
 progetto A = 4.

Rapportando il punteggio ottenuto dai singoli progetti al punteggio ottenuto dal progetto meglio valutato otterremo i seguenti valori:

- progetto B = $18/18 = 1$
 progetto C = $16/18 = 0,88888$
 progetto A = $4/18 = 0,22222$

Ipotesi 2:

Per dare maggior importanza ad alcuni parametri rispetto ad altri, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi posti nella pianificazione si ritiene, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d), di attribuire ai parametri stessi i seguenti coefficienti:

- Parametro a: $Ka = 0,7$
 Parametro b: $Kb = 0,3$

Otterremo pertanto i seguenti risultati:

- progetto A: $Aa * Ka + Ab * Kb = 0 * 0,7 + 4 * 0,3 = 1,2$
 progetto B: $Ba * Ka + Bb * Kb = 10 * 0,7 + 8 * 0,3 = 9,4$
 progetto C: $Ca * Ka + Cb * Kb = 12 * 0,7 + 4 * 0,3 = 9,6$

La graduatoria sarà pertanto la seguente:

- progetto C = 9,6
 progetto B = 9,4
 progetto A = 1,2

Rapportando il punteggio ottenuto dai singoli progetti al punteggio ottenuto dal progetto meglio valutato otterremo i seguenti valori:

- progetto C = $9,6/9,6 = 1$
 progetto B = $9,4/9,6 = 0,9792$
 progetto A = $1,2/9,6 = 0,125$

Il risultato è diverso dall'ipotesi 1, perché il progetto C perseguiva meglio proprio la linea d'intervento che il piano annuale voleva privilegiare attribuendo il coefficiente matematico di ponderazione individuato.

Visto, *Il presidente*: TONDO

02R0682

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 17 maggio 2002, n. **0141/Pres.**

Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della commissione n. 1227/2000 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'articolo 3 il quale attribuisce alle

regioni e provincie autonome il compito di stabilire le relative modalità e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 ottobre 2000 concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di diritti nuovamente creati per l'impianto di 12.933 ettari di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 ed, in particolare, l'art. 1 che assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia 462 ettari;

Vista la deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 2001 n. 3237 concernente l'individuazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti di impianto nuovamente creati;

Considerato che i vigneti realizzati nelle aree ad I.G.T. con i vitigni autoctoni individuati ai sensi della citata deliberazione n. 3237/2001, insistono sulle medesime aree a denominazione di origine controllata (D.O.C.);

Ritenuto opportuno ripartire la suddetta superficie da vitare di 462 ettari fra le nove aree a D.O.C. presenti in regione assegnando a ciascuna di esse una quota fissa di 14 ettari e di suddividere la superficie restante, pari a 336 ettari, in proporzione alla superficie vitata iscritta agli albi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ogni singola area D.O.C.;

Atteso che la situazione della superficie vitata iscritta agli albi camerali è quella di seguito illustrata per ciascuna D.O.C.:

Friuli Grave	Ha. 7030	pari al	51,75%
Colli Orientali del Friuli	Ha. 2107	pari al	15,51%
Collio	Ha. 1540	pari al	11,34%
Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli	Ha. 1330	pari al	9,79%
Friuli - Aquileia	Ha. 902	pari al	6,64%
Friuli - Latisana	Ha. 281	pari al	2,07%
Lison - Pramaggiore	Ha. 262	pari al	1,93%
Friuli - Annia	Ha. 73	pari al	0,54%
Carso	Ha. 59	pari al	0,43%

Considerato opportuno che nella ripartizione della superficie da vitare determinata su base proporzionale, si debba procedere ad un'approssimazione del dato risultante, in modo da attribuire superfici arrotondate all'ettaro;

Ritenuto opportuno adottare dei criteri per l'assegnazione delle superfici vitate ai singoli richiedenti in previsione di una richiesta superiore alla disponibilità;

Ritenuto di compilare nove distinte graduatorie, una per ciascuna area a D.O.C., e di assegnare ai singoli richiedenti la relativa superficie da vitare sulla base di un sistema di punteggi che tenga in considerazione specifiche caratteristiche oggettive aziendali e specifici aspetti soggettivi dei richiedenti;

Ritenuto che ai fini della stesura di ciascuna graduatoria il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al richiedente:

vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: (5)

superficie vitata esistente in azienda:

- a) inferiore a 3 ettari (10)
 b) compresa tra 3 e 15 ettari (5)
 c) superiore a 15 ettari (0)

vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:

- a) superiore a 4500 (10)
 b) compreso tra 3300 e 4500 (5)
 c) inferiore a 3300 (0)

presenza in azienda di almeno un giovane agricoltore (di età inferiore ai 40 anni con riferimento alla data di pubblicazione del presente regolamento) in qualità di titolare o coadiuvante iscritto all'I.N.P.S. ex SCAU: (10)

adesione al Consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5)

acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente alla pubblicazione del presente regolamento: (5)

attuazione nel corso del 2001 del metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/1991: (15)

attuazione nel corso del 2001 dell'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del piano di sviluppo rurale (P.S.R.): (8)

presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della deliberazione della giunta regionale del 20 novembre 1998, n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (10)

presentazione della domanda di adesione al regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1627/1998, in attuazione del decreto del presidente della giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres. senza averne ottenuto i benefici: (10);

Ritenuto di limitare la realizzazione dei nuovi impianti di vite ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno, da parte del richiedente (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate, ovvero contratti di affitto e usufrutto, purché debitamente registrati prima della presentazione della suddetta domanda di assegnazione. La disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purché antecedente alla data di presentazione della citata domanda;

Ritenuto di stabilire che la superficie vitata massima per la quale può essere richiesta l'assegnazione di diritti nuovamente creati è di 2 ettari, mentre la superficie minima è di ettari 0,5, ridotti ad ettari 0,3 nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del Friuli, ed ettari 0,2 nell'area D.O.C.: Carso;

Ritenuto di escludere dall'assegnazione di nuova superficie da vitare i richiedenti che ai sensi della deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856, oppure della deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1998, n. 3424 concernente il programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in applicazione del regolamento (CE) n. 950/1997, oppure del decreto del presidente della giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres., hanno già usufruito dell'assegnazione di nuova superficie da vitare in misura uguale o superiore a 2 ettari;

Atteso che la realizzazione dei nuovi impianti di vite è riservata esclusivamente alle aree a D.O.C. e - limitatamente ai vitigni autoctoni - alle aree ad I.G.T. individuati con la citata deliberazione della giunta regionale n. 3237/2001;

Ritenuto di stabilire che, nel caso in cui in un'area D.O.C. la richiesta di assegnazione di superficie da vitare sia inferiore alla superficie attribuita alla medesima D.O.C., ovvero la realizzazione del nuovo impianto di vigneto non possa aver luogo per sopravvenienze di varia natura, la parte eccedente venga attribuita ai richiedenti che in qualsiasi area D.O.C. della regione sono situati in graduatoria nella migliore posizione;

Vista la legge regionale n. 18/1996;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1485 del 7 maggio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 maggio 2002

TONDO

Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999.

Art. 1.

Presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione dei diritti nuovamente creati per l'impianto di nuovi vigneti deve pervenire a pena di irricevibilità al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su modello predisposto dalla stessa amministrazione ed allegato al presente regolamento.

2. Alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare la disponibilità delle particelle catastali interessate alla realizzazione del nuovo impianto di vite: certificati catastali o atti equipollenti, ovvero contratti di affitto e usufrutto purché debitamente registrati prima della presentazione della domanda stessa.

Art. 2.

Requisiti dei richiedenti

1. Il richiedente può essere la persona fisica o il legale rappresentante di persona giuridica conduttore di un'azienda agricola iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) in data antecedente alla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 3.

Suddivisione della superficie da vitare sul territorio regionale

1. La superficie da vitare di 462 ettari complessivamente assegnata alla Regione è ripartita fra le nove diverse aree a denominazione di origine controllata (D.O.C.) sulla base di una quota fissa pari a 14 ettari per ciascuna area D.O.C. e di una quota variabile in proporzione alla superficie vitata iscritta agli albi tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema di seguito riportato con i dati totali arrotondati all'ettaro di superficie:

D.O.C.	Superficie Ha	%	Quota fissa Ha	Quota % Ha	Totale assegnazione Ha
Friuli Grave	7030	51,75	14	173,89	188
Colli orientali	2107	15,51	14	52,12	66
Collio	1540	11,34	14	38,09	52
Isonzo	1330	9,79	14	32,90	47
Aquileia	902	6,64	14	22,31	36
Latisana	281	2,07	14	6,95	21
Lison Pramaggiore	262	1,93	14	6,00	20
Annia	73	0,54	14	1,81	16
Carso	59	0,43	14	1,46	15
Totale	13584	100	126	336	462

Art. 4.

Determinazione delle priorità

1. Per ciascuna delle nove aree D.O.C. presenti in Regione è redatta la relativa graduatoria dei beneficiari.

2. Ai fini della stesura della graduatoria dei beneficiari, l'attribuzione del punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al richiedente:

a) vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: (5)

b) superficie vitata esistente in azienda:

1) inferiore a 3 ettari (10)

2) compresa tra 3 e 15 ettari (5)

3) superiore a 15 ettari (0)

- c) vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:
 - 1) superiore a 4500 (10)
 - 2) compreso tra 3300 e 4500 (5)
 - 3) inferiore a 3300 (0)
- d) presenza in azienda di almeno un giovane agricoltore, di età inferiore ai 40 anni con riferimento alla data di pubblicazione del presente regolamento, in qualità di titolare o coadiuvante iscritto all'I.N.P.S. ex SCAU: (10)
- e) adesione al Consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5)
- f) acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente alla pubblicazione del presente regolamento: (5)
- g) attuazione nel corso del 2001 del metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/1991: (15)
- h) attuazione nel corso del 2001 dell'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del P.S.R.: (8)
- i) presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della deliberazione della giunta regionale del 20 novembre 1998 n. 3424, senza averne ottenuto i benefici: (10)
- j) presentazione della domanda per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1627/1998, in attuazione del decreto del presidente della giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres., senza averne ottenuto i benefici: (10)

- 3. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con età minore.
- 4. Il direttore del servizio delle produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura approva la graduatoria degli aventi diritto per ciascuna delle nove aree D.O.C.
- 5. Qualora esaurita la graduatoria dei richiedenti situati in posizione utile per beneficiare dell'assegnazione di nuova superficie da vitare, si verificassero disponibilità di superficie anche a seguito di rinunce, revoche o sopravvenienze di varia natura saranno via via ammessi a beneficiare i richiedenti meglio situati in qualsiasi graduatoria.

Art. 5.

Condizioni di esclusione

1. Sono esclusi dalla graduatoria dei beneficiari i richiedenti che hanno già usufruito dell'assegnazione di nuova superficie da vitare, in misura uguale o superiore a 2 ettari, ai sensi della deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856, della deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1998 n. 3424 e del decreto del presidente della giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres.

Art. 6.

Limitazioni di superficie da vitare e condizioni

- 1. La superficie vitata massima per la quale può essere richiesta l'assegnazione di diritti nuovamente creati è di 2 ettari.
- 2. La superficie vitata minima per la quale può essere richiesta l'assegnazione di diritti nuovamente creati è di 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari nelle aree D.O.C.: Collo e Colli Orientali del Friuli ed a 0,2 ettari nell'area D.O.C.: Carso.
- 3. I vitigni per i quali può essere presentata istanza di nuovo impianto sono quelli individuati ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 2 ottobre 2001 n. 3237.
- 4. I vigneti realizzati in aree delimitate da D.O.C.G. e da sottozona, osservano le ulteriori limitazioni previste dai relativi disciplinari di produzione.
- 5. I vigneti realizzati con i vitigni autoctoni autorizzati nelle aree ad I.G.T. ai sensi della D.G.R. 2 ottobre 2001, n. 3237, osservano le stesse limitazioni di superficie e condizioni stabilite per i vigneti realizzati con i vitigni destinati a produrre vini D.O.C. nelle medesime zone.
- 6. La realizzazione dei nuovi impianti di vite è limitata ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richie-

dente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto purché debitamente registrati prima della presentazione della suddetta domanda di assegnazione. La disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purché antecedente alla presentazione della domanda di assegnazione.

7. I beneficiari sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda con particolare riguardo alle caratteristiche oggettive aziendali ed agli aspetti soggettivi imputabili al richiedente che hanno determinato il punteggio e conseguentemente l'inserimento in graduatoria utile. Il vigneto realizzato in difformità a quanto dichiarato in domanda in modo tale che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, verrà considerato abusivo a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto il presidente: TONDO

Alla Direzione regionale dell'Agricoltura via A. Caccia, 17 - 33100 UDINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999
E DECRETO MINISTERIALE 19 OTTOBRE 2000
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI DIRITTI
NUOVAMENTE CREATI PER L'IMPIANTO DI VIGNETI

L'impresa (a)
 con sede in comune di (...)
 via e n.
 iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
 al n. partita IVA codice fiscale.....
 rappresentata da (b).....

 che conduce un'azienda agricola di ettari di cui ettari (c)
 destinati alla coltivazione della vite;

chiede

l'assegnazione di una quota di superficie pari ad ettari (d) da destinare all'impianto di viti per uve da vino in area (e):.....

A tal fine dichiara che:

- 1) ha usufruito dell' assegnazione di nuova superficie da vitare in misura uguale o superiore a 2 ettari in almeno uno dei casi di seguito specificati:
 - a) D.G.R. 19 dicembre 1997, n. 3856;
 - b) D.G.R. 20 novembre 1998, n. 3424 concernenti il programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione del regolamento (CE) n. 950/1997;
 - c) decreto del presidente della giunta 9 marzo 2000, n. 072/ Pres. (f)
- SI
 NO

2) la realizzazione del vigneto avverrà all'interno dell'area che delimita una D.O.C.G. o una sottozona: (f)

- SI
 NO

3) il nuovo vigneto verrà realizzato con il seguente numero di ceppi per ettaro: (g)

- a) superiore a 4.500;
 b) compreso tra 3.300 e 4.500;
 c) inferiore a 3.300;

4) in azienda è presente almeno un giovane agricoltore in qualità di titolare o coadiuvante iscritto all'INPS ex SCAU: (f)

- SI
 NO

5) aderisce al Consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (f)

- SI
 NO

6) ha attuato nel corso del 2001 il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/1991: (f)

- SI
 NO

7) ha attuato nel corso del 2001 l'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f- misure agroambientali del P.S.R.: (f)

- SI
 NO

8) ha presentato domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998, n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (f)

- SI
 NO

9) ha presentato domanda di adesione al regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1627/1998, in attuazione del D.P.Reg. 9 marzo 2000, n. 072/Pres., senza averne ottenuto i benefici: (f)

- SI
 NO

10) ha acquistato diritti di impianto da altre aziende agricole in data antecedente alla data di pubblicazione del presente regolamento: (f)

- SI
 NO

DICHIARA ALTRESÌ

di dare il proprio consenso affinché l'amministrazione regionale possa svolgere gli eventuali accertamenti in azienda prima e dopo l'avvenuta realizzazione del vigneto;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Qualora dagli accertamenti istruttori effettuati prima e dopo la realizzazione del vigneto emergano dichiarazioni false o comunque tali che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, l'amministrazione regionale provvederà all'archiviazione della pratica e il vigneto realizzato verrà considerato abusivo a tutti gli effetti di legge ed estirpato.

Successivamente alla stesura della graduatoria l'amministrazione regionale si riserva di richiedere ed acquisire ogni utile elemento a comprova di quanto dichiarato nella presente domanda dai richiedenti assegnatari della superficie da destinare a nuovo impianto di viti.

La domanda in duplice copia deve pervenire, entro termini stabiliti dal regolamento pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione, alla direzione regionale dell'agricoltura. La data di tale riferimento da prendere in considerazione è quella corrispondente al numero di protocollo posto sulla domanda stessa ovvero quella del timbro postale di partenza.

Allega alla presente la seguente documentazione:

certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000;

certificati catastali o atti equipollenti relativi alle particelle oggetto del nuovo impianto ovvero contratti di affitto e usufrutto registrati.

Data

Firma

.....
.....

(a) Indicare la ditta nel caso di impresa individuale o la denominazione in caso di società, così come risultanti dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., documento che va allegato alla presente richiesta.

(b) Indicare cognome e nome, data e comune di nascita, residenza, recapito telefonico della persona o delle persone a cui compete l'amministrazione straordinaria dell'impresa e che sono tenute a sottoscrivere la domanda.

(c) Riportare la superficie dei vigneti aziendali, sia in fase di produzione che di allevamento, effettivamente condotti alla data di presentazione della presente domanda. Nel caso in cui l'azienda non abbia superficie aziendale investita a vigneto indicare: «0».

(d) Superficie massima richiedibile: 2 ettari. Superficie minima richiedibile: 0,5 ettari ridotti a 0,3 nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del Friuli, e 0,2 nell'area D.O.C.: Carso.

(e) Indicare per ciascuna area D.O.C. o D.O.C.G. la relativa superficie da vitare, specificando per ogni area i vitigni da utilizzare fra quelli autorizzati nella concessione di diritti di impianto nuovamente creati ai sensi della D.G.R. n. 3237 del 2 ottobre 2001 (nel caso in cui il vigneto sia realizzato con vitigni autoctoni indicare la relativa area I.G.T.).

(f) Barrare la casella corrispondente ad una delle due situazioni illustrate.

(g) Barrare la casella corrispondente ad una delle tre situazioni illustrate.

Visto, Il presidente: TONDO

02R0683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2002, n. 0142/Pres.

Legge n. 13/2001, art. 17. Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 2, lettera b-quater) che prevede la possibilità per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna di finanziare interventi speciali per la montagna di cui all'art. 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da sostenersi con le risorse trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994;

Vista la legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 che reca nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge n. 97/1994 ed in particolare l'art. 17 che prevede che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo, nella misura di 3 milioni per cinque anni, agli insegnanti che, al fine di prestare e mantenere servizio presso gli istituti scolastici del luogo, trasferiscono la propria residenza nei comuni montani;

Preso atto che il comma 4 del medesimo art. 17 della legge regionale n. 13/2001 prevede che alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale n. 13/2000, si provvede ai sensi del regolamento di gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/1997;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0477/Pres. del 27 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, adottare apposito regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi, giusto quanto disposto altresì con deliberazione della giunta regionale n. 1621 dell'11 maggio 2001 di indirizzo programmatico per l'anno 2001 relativamente alle attività del fondo regionale per lo sviluppo della montagna, con specifico riferimento all'intervento di che trattasi;

Rilevato che l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento in parola sono quelle stabilite nelle deliberazioni della giunta regionale n. 1621/2001 e n. 4043/2001 relative alla programmazione per l'anno 2001 del fondo regionale per lo sviluppo della montagna, ed ammontano a complessivi € 154.937,07;

Rilevato che i benefici oggetto del presente regolamento costituiscono un primo intervento in attesa della definizione di indirizzi regionali mirati ad attivare una gamma di strumenti rivolti a potenziare l'offerta di servizi a favore degli insegnanti operanti in area montana ed a migliorare le dotazioni e la qualità degli istituti scolastici collocati nell'area montana stessa;

Visto il testo del «regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani di cui all'art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13» predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e preso atto che sui contenuti di detto regolamento è stato sentito l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, articolazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica;

Ritenuto opportuno avvalersi per alcune fasi istruttorie degli organismi scolastici locali, in relazione alle specifiche competenze degli stessi;

Atteso che per disciplinare i reciproci rapporti attinenti allo svolgimento dei procedimenti di cui al regolamento di che trattasi, appare necessario stipulare apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica;

Visto, in particolare l'art. 5 del regolamento che prevede che per l'assegnazione dei contributi sia predisposto apposito bando adottato con decreto del Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna riportante la definizione dell'area di intervento, l'ammontare del finanziamento, il termine per la presentazione delle domande, nonché gli schemi di domanda e delle dichiarazioni da utilizzare da parte degli interessati;

Visto l'art. 42, dello statuto di autonomia della regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1343 del 7 maggio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani di cui all'art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 maggio 2002

TONDO

Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei comuni montani di cui all'art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi regionali destinati a favorire il trasferimento della residenza di insegnanti in comuni montani della regione, al fine di garantire, da parte degli stessi, continuità nella prestazione di servizio presso gli istituti scolastici del luogo, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13.

Art. 2.

Area di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 1 interessano i comuni totalmente montani ed i comuni parzialmente montani limitatamente alle porzioni di territorio montano, ricadenti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico come individuate dalla deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, adottata ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 3.

entità del contributo

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, la misura del contributo individuale concesso ammonta a € 1.549,37 annui, per cinque annualità consecutive a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo.

Art. 4.

Requisiti dei beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo di cui al precedente art. 3 gli insegnanti di ruolo che rispondano ai seguenti requisiti:

a) si impegnino a trasferire e trasferiscano, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, la propria residenza e quella dei familiari che vengono coinvolti nel trasferimento, nell'ambito del territorio montano individuato all'art. 2 del presente regolamento, mantenendo tale residenza per almeno 5 anni;

b) prestino servizio per lo stesso periodo presso un istituto scolastico, di ogni ordine e grado, sia pubblico che privato, con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'art. 2 del presente regolamento.

2. I benefici previsti dal presente regolamento possono essere concessi una sola volta per ciascun beneficiario.

Art. 5.

Presentazione delle domande e istruttoria

1. Per l'assegnazione dei contributi è predisposto apposito bando adottato con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il bando riporta la definizione dell'area d'intervento, l'ammontare del finanziamento, il termine per la presentazione delle domande e, in allegato, i modelli della domanda e delle dichiarazioni da compilare da parte degli interessati. Con la domanda il richiedente è tenuto a dichiarare:

a) i dati relativi alla residenza attuale;

b) lo stato di famiglia, indicando specificatamente i familiari che intendono trasferire la residenza unitamente al richiedente, e segnalando tra questi ultimi espressamente quelli a carico del richiedente;

c) il comune montano o parzialmente montano, limitatamente alla parte montana del territorio, nel quale intende spostare la residenza;

d) l'anzianità di servizio prestato di ruolo e non di ruolo posseduta alla data di pubblicazione del bando;

e) l'istituzione scolastica con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'art. 2 del presente regolamento, in cui presta o presterà servizio.

2. Le domande devono essere presentate presso gli uffici scolastici provinciali entro il termine perentorio fissato dal bando, utilizzando l'apposito modello predisposto, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed allegato al bando di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le domande sono, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritte dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), in corso di validità.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

5. Gli uffici scolastici provinciali provvedono ad una prima istruttoria delle domande presentate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, operando un controllo dei dati contenuti nelle domande e relativi all'anzianità di servizio ed all'assunzione degli incarichi presso gli istituti scolastici.

Art. 6

Criteri per la graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti elementi:

a) collocazione dell'istituto scolastico sede di servizio:

- 1) zona C con svantaggio alto punti 10,
- 2) zona B con svantaggio medio punti 5,
- 3) zona A, parte montana, con svantaggio basso punti 1;

b) comune nel quale il richiedente intende spostare la residenza:

- 1) zona C con svantaggio alto punti 15,
- 2) zona B con svantaggio medio punti 10,
- 3) zona A, parte montana, con svantaggio basso punti 5;

c) collocazione della residenza di provenienza rispetto alla nuova residenza:

- 1) fuori Regione punti 7,
- 2) fuori provincia punti 3,
- 3) stessa provincia punti 3;

d) anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo, posseduta alla data di pubblicazione del bando:

- 1) da 0 a 5 anni completi punti 4,
- 2) da oltre 5 a 10 anni completi punti 10,
- 3) da oltre 10 a 20 anni completi punti 8,
- 4) da oltre 20 a 30 anni completi punti 6,
- 5) oltre 30 anni punti 4;

e) numero di familiari che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente: 3 punti ogni familiare a carico, 1 punto per gli altri familiari.

2. A parità di punteggio viene data la preferenza al richiedente che si trasferisce con il maggior numero di familiari. Ad ulteriore parità viene preferita la domanda presentata dal richiedente con maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo.

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Gli uffici scolastici provinciali provvedono alla redazione dell'elenco delle domande agli stessi pervenute, sulla base di uno schema informatizzato predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

2. Gli elenchi così formulati, corredati dai riscontri effettuati dagli uffici scolastici provinciali ai sensi del precedente art. 5, comma 5, sono inviate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che provvede a redigere la graduatoria unica regionale dei richiedenti il contributo.

3. La graduatoria unica di cui al comma 2 è approvata con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Alla concessione dei contributi si provvede con decreto del Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

5. Il contributo viene erogato in cinque quote di € 1.549,37 ciascuna, all'atto della presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa alla residenza del richiedente, all'istituto scolastico sede di servizio ed alla composizione del nucleo familiare, nonché di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, sottoscritta dal richiedente e relativa alla residenza degli altri componenti il nucleo familiare, coinvolti nel trasferimento di residenza oggetto di contributo. Quest'ultima dichiarazione potrà, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica avanti richiamato, essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), in corso di validità.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 5 del presente articolo, redatte sulla base dei modelli predisposti dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, dovranno essere presentate allo stesso servizio una prima volta dopo che il richiedente ed i familiari indicati nella domanda abbiano trasferito nel termine previsto la residenza nell'ambito del territorio montano individuato all'art. 2 del presente regolamento.

7. La documentazione di cui al comma 5 del presente articolo dovrà essere altresì presentata nei 5 anni successivi, ad intervalli non inferiori a 12 mesi, per l'erogazione delle successive quote dell'intervento e per l'accertamento del rispetto del vincolo di mantenere la residenza in località montana per almeno 5 anni.

Art. 8.

Perdita dei requisiti e revoca dei contributi

1. Costituiscono motivi sufficienti alla perdita dei requisiti ed alla revoca dei contributi concessi:

a) il mancato trasferimento della residenza nell'ambito del territorio montano individuato all'art. 2 del presente regolamento entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo;

b) la non assunzione di servizio in un istituto scolastico con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'art. 2 del presente regolamento, dovuto a causa imputabile al richiedente e fatta eccezione per problemi connessi ad assenze per maternità, malattia o infortunio;

c) la perdita, negli anni successivi dei requisiti di residenza e di servizio presso un istituto scolastico con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'art. 2 del presente regolamento, per motivi imputabili al richiedente;

d) la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6 del presente regolamento. La revoca sarà in tal caso disposta nel caso in cui il beneficiario non provveda a trasmettere dette dichiarazioni entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

2. Non costituisce perdita dei requisiti:

a) il trasferimento della residenza in comune diverso da quello indicato nella domanda o comunque un cambio di residenza, a condizione che la nuova residenza sia ubicata nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'art. 2 del presente regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda;

b) la presa servizio, iniziale o successiva, per motivi non imputabili al beneficiario, in un istituto scolastico diverso da quello indicato in domanda, a condizione che lo stesso abbia sede nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'art. 2 del presente regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda.

c) le interruzioni nel servizio legate a maternità, infortunio o malattia.

3. Qualora per motivi non imputabili al beneficiario, lo stesso perda nel tempo il requisito dell'assunzione di servizio in un istituto scolastico con sede nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'art. 2 del presente regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda, la revoca del contributo riguarderà solamente le tranches non ancora erogate.

4. Qualora il beneficiario, per motivi allo stesso imputabili, perda nel tempo il requisito della residenza in uno dei comuni della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'art. 2 del presente regolamento, o perda il requisito dell'assunzione di servizio in un istituto scolastico con sede nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'art. 2 del presente regolamento, rispetto a quanto dichiarato in domanda, il contributo è revocato fin dall'origine.

5. La revoca è disposta con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Con lo stesso decreto sono attivate, se del caso, ai sensi delle vigenti norme regionali, le procedure relative al recupero di quanto erogato fino al momento della revoca.

Art. 9.

Monitoraggio e controlli

1. Al fine di monitorare la situazione aggiornata degli insegnanti interessati all'intervento disciplinato dal presente regolamento, il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna tiene un elenco contenente i dati riguardanti i richiedenti ed i beneficiari del contributo.

2. Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvederà ad effettuare, anche a campione, idonei controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini del presente regolamento.

3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo attribuitegli dalla vigente legislazione il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna attiverà forme di coordinamento con i comuni e con gli uffici scolastici regionale e provinciali del Friuli-Venezia Giulia e con gli istituti scolastici interessati.

Art. 10.

Disciplina di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto in ordine ai requisiti dei beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), con il primo bando emesso ai sensi dell'art. 5, comma 1, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche gli insegnanti di ruolo che abbiano trasferito la residenza in area montana successivamente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 2001, n. 13. Rimangono ferme tutte le altre previsioni, in particolare quelle inerenti i criteri di formazione della graduatoria, salvo l'adattamento delle informazioni contenute nello schema di domanda e nei relativi allegati alla situazione in essere.

Art. 11.

Rapporti con le autorità scolastiche

1. I rapporti tra l'amministrazione regionale e l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica conseguenti alle previsioni del presente regolamento formeranno oggetto di apposita convenzione.

Art. 12.

Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il presidente: TONDO

02R0684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 maggio 2002, n. 0145/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 8, comma 46. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 46 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 1, concernente «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto in particolare l'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentate;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1479 del 7 maggio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzioni infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 maggio 2002

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento.

Art. 1.

Finalità dell'intervento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento, ai sensi dell'art. 8, comma 46 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, le imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane (AIA) nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritti nell'apposita sezione dell'albo stesso purché non operanti nei settori di cui all'art. 3, comma 3 del presente regolamento.

Art. 3

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 € in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le imprese artigiane, le cooperative, le società consortili e i consorzi artigiani che operano nei settori dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato CE.

Art. 4.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative:

a) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro;

b) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di strutture produttive, impianti, macchinari, alle normative vigenti in materia di antinquinamento e tutela del territorio.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 1, comprese quelle relative al trasporto, montaggio e costruzioni di opere edili necessarie per la realizzazione degli interventi previsti.

2. Le spese per gli interventi indicati al comma 1, devono essere sostenute per l'adeguamento delle strutture produttive, impianti e macchinari di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 11, previo assenso scritto del proprietario.

3. I lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 1, e degli impianti ad essa connessi possono essere oggetto di incentivo se l'unità immobiliare al momento della presentazione della domanda è

in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e se il richiedente risulta in possesso della dichiarazione relativa all'agibilità per il regolare svolgimento dell'attività produttiva.

4. Non sono ammissibili al contributo le spese relative a:

a) fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;

b) progettazione e assistenza tecnica.

5. Sono ammissibili al contributo le spese attestate da idonea documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda all'amministrazione regionale.

Art. 6.

Intensità e ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a € 2.500,00, quello massimo pari a € 25.000,00.

3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 7.

Termini per la conclusione dell'iniziativa

1. Le iniziative ammesse a contributo devono concludersi entro 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo stesso.

Art. 8.

Procedimento di concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo lo schema di domanda approvato dal direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La competente direzione comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione prevista per l'erogazione indicata all'art. 10, nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «de minimis» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 9.

Domande inevase

Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10.

Erogazione del contributo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre alla direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato:

a) idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000;

b) idonea documentazione attestante la regolarità dei lavori eseguiti.

2. Sono ammesse compensazioni all'interno delle diverse tipologie di spesa, a condizione che non siano modificate sostanzialmente le opere preventivate.

Art. 11.

Vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni a partire dalla data di concessione dei contributi stessi. Nel caso di cessione o di trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione può essere confermata purché l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla direzione regionale competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 12.

Controlli

1. La direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il presidente*: TONDO

02R0685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2002, n. 0147/Pres.

Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la direzione regionale dell'agricoltura, in attuazione del comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 26 del 26 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare il comma 2, dell'art. 90-bis, come introdotto dall'art. 3, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, che demanda ad un apposito regolamento la disciplina per l'espressione dei pareri di congruità sulla acquisizione di beni e servizi che non comportano la necessità di un esame tecnico rientrante nella sfera professionale degli ingegneri;

Atteso che la direzione regionale dell'agricoltura procede alla stipula di diversi contratti per l'acquisizione di servizi, di consulenze di beni anche di natura tecnica quali a mero titolo esemplificativo attrezzatura e strumentazione per laboratori fitopatologici, prestazioni d'opera per monitoraggi, per analisi specialistiche fitopatologiche, consulenze tecnico-informatiche etc.;

Visto il testo regolamentare per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la direzione regionale dell'agricoltura, in attuazione del citato comma 2, dell'art. 90 bis, della legge regionale n. 7/1988 predisposto dalla direzione medesima;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1602 del 15 maggio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la direzione regionale dell'agricoltura, in attuazione del comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 maggio 2002

TONDO

Regolamento di cui al comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in esecuzione del comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, disciplina le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri tecnici di congruità e di conformità sulle prestazioni oggetto di contratti cui è parte la direzione regionale dell'agricoltura, e non rientranti nella competenza professionale degli ingegneri e dei geometri.

2. Per prestazioni si intendono consulenze o pareri in materia commerciale, legale, urbanistica, scientifica, tecnica e informatica, ricerche di mercato, studi, indagini, progettazioni e comunque ogni altra acquisizione di utilità che comporti una spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

Pareri tecnici obbligatori

1. La stipulazione di qualsiasi contratto, ivi compresi i cottimi fiduciari, nonché degli atti aggiuntivi od integrativi dei medesimi, è subordinata alla acquisizione del parere tecnico di congruità, salvo quanto specificamente previsto da leggi o speciali regolamenti. Il parere di congruità è altresì richiesto per le forniture, gli acquisti, i trasporti, le prestazioni di servizi ed affari consimili da effettuarsi in economia mediante amministrazione diretta.

2. Nelle procedure di aggiudicazione concorsuali il parere di congruità è reso con riferimento al capitolato d'appalto ed al prezzo a base d'asta.

3. Qualora il processo formativo del contratto si concluda con il verbale di aggiudicazione, il parere di congruità è acquisito prima del provvedimento di approvazione del verbale di aggiudicazione medesimo.

4. Nel corso della esecuzione di un contratto non è consentito disporre pagamenti, compreso il saldo, se non sulla base del parere tecnico di conformità.

Art. 3.

Parere tecnico di congruità

1. Il parere di congruità consiste nella dichiarazione, anche in forma sintetica, che l'oggetto della fornitura, dell'acquisto o della prestazione, nonché le modalità di attuazione della prestazione corrispondono alle esigenze della amministrazione e che il relativo prezzo è congruo e devono specificare i criteri adottati tra quelli individuati nell'articolo sette.

2. Nei pareri, l'I.V.A. e gli eventuali altri oneri devono essere indicati separatamente con le rispettive aliquote e deve essere indicata la spesa complessiva a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Parere tecnico di conformità

1. Il parere tecnico di conformità consiste nella dichiarazione, resa anche in forma sintetica mediante apposizione di un timbro, che le prestazioni eseguite sono conformi a quanto previsto nel contratto; eventuali difformità devono essere elencate motivatamente.

Art. 5.

Organi competenti

1. L'organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente regolamento è, a seconda della materia oggetto della prestazione, il direttore del servizio, anche autonomo, che nella materia stessa ha competenza sulla base delle norme che dispongono l'organizzazione e le competenze degli uffici della amministrazione regionale.

2. Qualora la materia rientri nella competenza di più di un servizio, il parere è reso dal direttore regionale.

Art. 6.

Termini

1. I pareri previsti dal presente regolamento devono essere emessi entro sessanta giorni dalla richiesta e costituiscono procedimento amministrativo ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.

Criteri

1. Nella formulazione dei pareri occorre adottare uno o più dei seguenti criteri:

a) se per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale per le quali si richiede obbligatoriamente l'iscrizione ad un ordine o albo professionale, occorre fare riferimento alle relative tariffe, salva sempre la possibilità di un prezzo minore;

b) qualora per determinate prestazioni esistano comunque tariffari, listini ovvero elenchi comunque denominati presso camere di commercio, associazioni di categoria o altri soggetti pubblici, occorre fare riferimento di massima a detti documenti;

c) qualora non sia applicabile il disposto della lettera a), ovvero le tariffe, tariffari, listini od altri elenchi non specificino gli onorari, occorre fare riferimento alla prevedibile durata del lavoro ed alla capacità professionale, qualificazione e competenza richieste per il suo svolgimento;

d) per l'acquisto di beni comunemente in commercio, si fa riferimento ai prezzi di mercato desumibili dai listini in uso;

e) se lo svolgimento delle prestazioni richiede, anche non esclusivamente, attività di impresa occorre fare riferimento ai costi del personale, dipendente o meno, impiegato, alle spese tecniche, ai costi generali ed al congruo reddito d'impresa, tutti analiticamente valutati;

f) se la prestazione riguarda l'acquisizione di beni immateriali quali, ma non limitatamente, diritti d'autore e diritti di riproduzione, occorre fare riferimento al valore intrinseco di detti beni;

g) qualora non siano esaustivamente applicabili i criteri di cui alle lettere precedenti, occorre fare riferimento, qualora esistano, a precedenti prestazioni analoghe rese a favore della amministrazione regionale o, in subordine, a favore di altra amministrazione pubblica, tenendo conto del tempo in cui furono effettuate.

Visto, *il presidente*: TONDO

02R0676

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 maggio 2002, n. 0150/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 3, commi 23, 24 e 25. Regolamento per l'affidamento dei servizi di stampa e trasporto del materiale elettorale e referendario e per l'espressione del parere di congruità. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 3, commi 23, 24 e 25 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2002)»;

Visto in particolare il comma 25 succitato, il quale prevede che le modalità per l'affidamento del servizio di stampa delle schede e del restante materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni e dei referendum di competenza dell'amministrazione regionale, nonché del servizio di trasporto del suddetto materiale, e per l'espressione del parere di congruità sui prezzi di aggiudicazione dei servizi medesimi siano disciplinate da un apposito regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera i), fatta salva l'applicabilità dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo, a tutela dell'amministrazione regionale;

Vista la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il testo del «regolamento per l'affidamento dei servizi di stampa e trasporto del materiale elettorale e referendario e per l'espressione del parere di congruità in esecuzione dell'art. 3, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3» e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1632 del 15 maggio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'affidamento dei servizi di stampa e trasporto del materiale elettorale e referendario e per l'espressione del parere di congruità in esecuzione dell'art. 3, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 maggio 2002

TONDO

Regolamento per l'affidamento dei servizi di stampa e trasporto del materiale elettorale e referendario e per l'espressione del parere di congruità in esecuzione dell'art. 3, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 3, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, disciplina le modalità per l'affidamento dei servizi di stampa e trasporto delle schede e del restante materiale occorrente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie di competenza del servizio elettorale della direzione regionale per le autonomie locali.

2. Il servizio di stampa comprende la composizione, l'elaborazione grafica, la stampa, il confezionamento e la consegna del materiale di cui al comma 1 e deve essere effettuato con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

3. Il servizio di trasporto consiste nella presa in carico del materiale di cui al comma 1 presso le ditte affidatarie del servizio di stampa ovvero presso il deposito della direzione regionale per le autonomie locali e la sua successiva distribuzione ai comuni ed agli altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti nel procedimento elettorale; può anche comprendere il deposito, presso magazzini del trasportatore, di parte del suddetto materiale.

Art. 2.

Procedure

1. Il direttore del servizio elettorale determina la tipologia e la qualità dei servizi da appaltare ed individua almeno cinque ditte da invitare alla gara informale, se sussistono in tale numero soggetti idonei e di sicuro affidamento.

2. Il direttore del servizio elettorale invia quindi, con lettera raccomandata, alle ditte individuate ai sensi del comma 1, la richiesta di presentazione dell'offerta, unitamente al capitolato speciale di appalto.

Art. 3.

Commissione per lo svolgimento delle gare ufficiose

1. Alla gara informale provvede una commissione di gara composta dal direttore del servizio elettorale, che la presiede, e da due dipendenti della direzione regionale per le autonomie locali, di cui uno svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Delle operazioni della commissione viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dai componenti.

Art. 4.

Contenuto della richiesta di presentazione dell'offerta

1. La richiesta di presentazione dell'offerta contiene:

- a) l'indicazione dei servizi richiesti;
- b) le modalità ed il termine per la consegna o l'invio dell'offerta;
- c) l'indicazione della documentazione da allegare a corredo dell'offerta, ovvero delle dichiarazioni sostitutive da rendersi da parte del legale rappresentante della ditta, ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa;
- d) il criterio per la scelta del contraente;
- e) l'indicazione che il contratto è vincolante per l'amministrazione regionale solo dopo la sua approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e statali;
- f) gli ulteriori adempimenti posti a carico della ditta con cui verrà stipulato il contratto.

Art. 5.

Contenuto del Capitolato speciale d'appalto

1. Nel capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di stampa delle schede e del restante materiale necessario per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie sono raccolte le clausole contrattuali. Esso prevede in particolare:

a) la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei materiali, l'indicazione delle quantità richieste per ogni singola tipologia e dei termini di consegna degli stessi, fatta salva la facoltà per l'amministrazione regionale di modificare i termini in relazione alla fissazione della data delle elezioni o per altre sopravvenute circostanze;

b) la facoltà per l'amministrazione regionale di richiedere un aumento o una diminuzione nei quantitativi ovvero una variazione nelle caratteristiche dei materiali o un'integrazione delle tipologie previste anche oltre il quinto e comunque non oltre i due quinti del prezzo d'appalto e l'obbligo della ditta di assoggettarsi alle suddette variazioni, alle stesse condizioni contrattuali;

c) l'obbligo di esecuzione delle operazioni di stampa in stabilimenti situati ad una distanza, calcolata lungo la rete viaria pubblica, non superiore a 150 chilometri dalla sede del servizio elettorale;

d) l'obbligo di consentire il libero ingresso negli stabilimenti del personale del servizio elettorale, al fine di verificare la perfetta esecuzione del servizio;

e) l'obbligo di consentire alla Forza pubblica incaricata della sorveglianza, il libero accesso e la possibilità di stazionamento permanente all'interno degli stabilimenti durante la stampa delle schede di votazione, nonché di osservare altresì le altre speciali misure di sicurezza, ai sensi del comma 23 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2002;

f) l'obbligo di osservare, nell'interesse dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché l'obbligo di attuare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;

g) l'ammontare del deposito cauzionale, in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo contrattuale, le modalità per il versamento e per lo svincolo, fatta salva la possibilità di esonero ai sensi dell'art. 14;

h) l'applicazione delle penalità per inadempimento;

l) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo;

m) ogni altro elemento previsto dalle vigenti disposizioni in materia contrattuale.

2. Nei contratti relativi al servizio di trasporto del materiale elettorale, le clausole contrattuali di cui al comma 1, sono indicate, in quanto applicabili, nella richiesta di presentazione dell'offerta.

Art. 6.

L'offerta

1. L'offerta, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, contiene, a pena di esclusione dalla gara:

a) il prezzo offerto per il servizio richiesto;

b) la dichiarazione attestante che la ditta dispone di un'attrezzatura tecnica, di un'organizzazione e di una capacità finanziaria ed economica adeguate ai fini della regolare esecuzione del servizio;

c) la dichiarazione di accettare integralmente e senza riserve, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale;

d) la dichiarazione di accettare integralmente e senza riserve le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto nonché le prescrizioni della richiesta di presentazione dell'offerta;

e) la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

f) la dichiarazione resa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

g) il riconoscimento della facoltà dell'amministrazione, in caso d'inadempimento e salva l'applicazione di penalità, di provvedere all'esecuzione della fornitura del bene o del servizio necessari a mezzo di altra ditta ed a spese della ditta inadempiente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed e) devono essere accompagnate da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

3. L'offerta è presentata su appositi moduli forniti alle ditte da parte del servizio elettorale.

4. L'offerta è trasmessa al servizio elettorale unitamente ad una copia della richiesta di presentazione dell'offerta e, limitatamente al servizio di stampa dei materiali elettorali, del capitolato speciale d'appalto, firmate in ogni pagina per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante della ditta.

Art. 7.

Criterio di scelta del contraente

1. Il contratto è concluso con la ditta che avrà offerto, in sede di gara, il prezzo complessivo più basso tra quelli presentati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 8.

Offerte di pari importo

1. Quando il prezzo complessivo più basso risulti da più offerte, l'amministrazione regionale, per l'affidamento del servizio, procede ad un sorteggio tra le medesime offerte.

Art. 9.

Unica offerta

1. Nel caso in cui venga presentata un'unica offerta valida, l'amministrazione regionale procede alla stipulazione del contratto con la ditta offerente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 10.

Offerte anormalmente basse

1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, tenuto conto dei criteri indicati all'art. 12, commi 3 e 4, l'amministrazione regionale, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto delle spiegazioni ricevute.

2. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 1 dia esito negativo, le offerte anormalmente basse vengono escluse e l'amministrazione regionale è autorizzata a concludere il contratto con la ditta che, nella gara, abbia offerto il prezzo più basso tra le altre offerte ammesse.

Art. 11.

Stipulazione del contratto

1. L'offerta presentata ai sensi dell'art. 6 e la successiva accettazione della stessa da parte dell'amministrazione regionale, comunicata alla ditta con lettera raccomandata, costituiscono contratto per corrispondenza commerciale.

Art. 12.

Parere di congruità

1. La stipulazione del contratto deve essere preceduta dall'espressione, da parte del direttore del servizio elettorale, del parere di congruità.

2. Il parere di congruità consiste in una dichiarazione attestante che l'oggetto del servizio, nonché le relative modalità di attuazione corrispondono alle esigenze operative del servizio elettorale e che il relativo prezzo è congruo in base alle valutazioni definibili con i criteri di cui al comma 3.

3. Nei contratti per l'affidamento del servizio di stampa delle schede e del restante materiale occorrente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, nella formulazione del parere di congruità si tiene conto dei seguenti criteri, anche in forma disgiunta tra loro:

a) listini od altri elenchi, comunque denominati, se esistenti, tenuti dalle camere di commercio, da associazioni di categoria, da soggetti pubblici;

b) casi simili in cui sia stato parte il servizio elettorale, in occasione di precedenti consultazioni elettorali, tenendo conto del tempo in cui si sono verificati;

e) prezzi di mercato.

4. Nei contratti per l'affidamento del servizio di trasporto del materiale di cui al comma 3, il parere di congruità tiene conto unicamente dei criteri indicati dalle lettere b) e c) del medesimo comma.

Art. 13.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente, senza esperimento della previa gara informale:

a) nell'ipotesi di cui l'offerta anormalmente bassa, esclusa ai sensi dell'art. 10, comma 2, sia stata l'unica presentata;

b) quando, a seguito della richiesta di cui all'art. 4, non sia stata presentata alcuna offerta;

c) in caso di risoluzione del contratto con la ditta affidataria, fatta comunque salva l'applicazione di eventuali penalità per inadempimento;

d) qualora non sussistano altre ditte idonee cui affidare il servizio.

Art. 14.

Esclusione della cauzione

1. La ditta affidataria del servizio è esonerata dall'obbligo di prestare cauzione nelle seguenti ipotesi:

a) in ogni caso, qualora il valore del contratto non superi 20.000 euro, I.V.A. esclusa;

b) qualora il valore del contratto sia compreso tra 20.000 e 100.000 euro, I.V.A. esclusa, a discrezione dell'amministrazione regionale, in considerazione della notoria solidità della ditta, previa accettazione del miglioramento del prezzo offerto in misura non inferiore allo 0,50 per cento.

2. La ditta affidataria è obbligata a prestare cauzione per importi contrattuali superiori a 100.000 euro.

Art. 15.

Lettera di accettazione dell'offerta

1. La lettera di accettazione, trasmessa dal direttore del servizio elettorale, contiene:

a) la descrizione dei beni o dei servizi affidati;

b) il prezzo;

c) l'importo della cauzione, se dovuta, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b);

d) la richiesta di eventuale ulteriore documentazione da acquisirsi anche sulla base della vigente normativa in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

e) la richiesta di certificazione prevista dalla vigente normativa «antimafia»;

f) in allegato, il modello con l'indicazione delle modalità di pagamento.

Art. 16.

Regolare esecuzione

1. I servizi affidati ai sensi del presente regolamento sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore del servizio elettorale, che determina anche l'ammontare della spesa liquidabile.

2. L'attestazione di regolare esecuzione consiste nella dichiarazione, anche mediante apposizione di un timbro, che i servizi sono conformi a quanto previsto dal contratto e costituisce condizione per procedere al pagamento del corrispettivo.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Visto. *Il presidente*: TONDO

02R0550

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2002, n. 160/Pres.

Regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 26 del 26 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 5, commi 99 e 100 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con cui si prevede la concessione a enti locali singoli o loro consorzi e agli enti di sviluppo industriale e ai comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali di contributi, rispettivamente nella misura massima dell'80% e del 50% della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate rispettivamente alla realizzazione di un sistema di gestione qualità ambientale ed alla certificazione delle zone industriali secondo le procedure del regolamento (CEE) n. 1836/1993 del consiglio del 29 giugno 1993, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il quale si dispone che, qualora non siano già previsti in legge, l'amministrazione regionale predetermini con apposito regolamento i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione degli incentivi;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente ai sensi del succitato articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, per l'applicazione del su richiamato art. 5 commi 99 e 100 della legge regionale n. 4/2001;

Visto l'articolo 42 dello statuto;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 28 marzo 2002, n. 993 come rettificata con successiva deliberazione n. 1692 del 23 maggio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 maggio 2002

TONDO

Regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 99 e 100 dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», per iniziative finalizzate rispettivamente alla realizzazione di un sistema di gestione qualità ambientale ed alla certificazione delle zone industriali secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996.

Art. 2.

Destinatari dei finanziamenti

1. I destinatari dei contributi sono rispettivamente:

- a) enti locali singoli o loro consorzi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;
- b) enti di sviluppo industriale e comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande, da redigersi in bollo se presentate dagli enti di sviluppo industriale ed in carta libera se presentate dagli enti locali e loro consorzi, sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa, contenente gli obiettivi specifici che l'Ente intende raggiungere, nonché i tempi di realizzazione;
- b) preventivo di spesa dell'iniziativa, relativo a ciascuna delle spese ammissibili di cui all'art. 4;
- c) dichiarazione sostitutiva attestante l'eventuale presenza nell'ambito territoriale di competenza di siti o aziende già certificate o la già intervenuta redazione dell'analisi ambientale relativa al settore oggetto della richiesta di finanziamento;
- d) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di altre pubbliche provvidenze per l'iniziativa proposta;
- e) eventuale indicazione di siti protetti, legislativamente individuati, presenti nell'ambito territoriale di competenza.

3. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le indicazioni richieste qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate.

4. Le domande di contributo utilmente presentate conservano la loro validità per due esercizi finanziari dalla data di presentazione, in considerazione della particolarità della materia oggetto del contributo.

5. Sono inammissibili le domande riferite a programmi di spesa per i quali l'Ente abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali o statali.

6. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento potranno essere rese conformi alle disposizioni del medesimo a seguito di specifica esigenza rilevata e segnalata al richiedente dalla direzione regionale dell'ambiente.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) consulenza esterna per l'ottenimento della certificazione secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2001 e/o della norma europea EN ISO 14001:1996 o della norma internazionale ISO 14001:1996, incluse le spese di audit e quelle relative all'attività di formazione del personale, esclusa l'eventuale retribuzione del personale oggetto di formazione;

b) redazione della documentazione quale l'analisi ambientale, la raccolta dati, la definizione della politica ambientale, il programma ambientale, la dichiarazione ambientale ai fini EMAS;

c) certificazione e registrazione, incluse le spese per le verifiche ispettive e per l'esame da parte del certificatore.

2. Non sono ammissibili le spese:

a) informatiche per l'acquisto di materiale sia hardware che software;

b) per la misurazione di parametri ambientali già disponibili presso le strutture competenti nonché per la realizzazione di progetti specifici conseguenti all'adozione della politica ambientale e non inerenti l'ottenimento della certificazione o della registrazione;

c) per la bonifica di siti inquinati;

d) per la certificazione di aziende private rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente richiedente;

e) per la retribuzione del personale interno da destinare alla gestione ambientale;

f) sostenute prima della presentazione della domanda di cui all'art. 3.

Art. 5.

Criteri di finanziamento

1. Il piano di riparto determina la quota percentuale di contributo sulle spese ammissibili, entro i limiti massimi riportati all'art. 2, in base alla disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, nonché in base all'ordine di priorità come definito al successivo art. 6, delle spese medesime.

2. Il contributo così assegnato in relazione a ciascuna domanda accolta non può essere superiore a 50.500,00 euro.

Art. 6.

Criteri per la concessione del contributo

Per la concessione dei contributi si applicano le seguenti priorità:

a) precedenza agli enti che agiscono o che propongono la certificazione di specifici settori operativi funzionalmente integrati, in considerazione della valenza e ricaduta che tali ambiti assumono per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

b) presenza di azioni già attuate nello stesso ambito territoriale oggetto di richiesta contributiva per il perseguimento di analoga politica ambientale, quali un'analisi ambientale già effettuata o la già intervenuta certificazione di propri siti o aziende, in considerazione dell'opportunità di garantire una sollecita e complessiva attuazione della politica ambientale perseguita;

c) presenza di siti protetti, come istituiti dalla vigente normativa, all'interno dell'ambito territoriale del soggetto richiedente, al fine di accentuarne la tutela in coerenza con gli obiettivi fissati dal legislatore regionale.

Art. 7.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è disposta sulla base della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, dell'atto di affidamento del relativo incarico.

2. L'erogazione del contributo stesso avviene per gli enti locali e loro consorzi in via anticipata ed in unica soluzione; per gli enti di sviluppo industriale tale erogazione è limitata ad una quota pari al 50% del suo ammontare previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata dei relativi interessi. Il saldo è erogato in sede di rendicontazione.

Art. 8.

Termini per l'esecuzione dell'intervento

1. I termini per l'esecuzione dell'intervento sono quelli fissati dall'art. 18 della citata legge regionale n. 46/1986, facendo decorrere i 24 mesi fissati dalla stessa per l'inizio degli interventi dalla data di concessione del contributo medesimo.

2. In caso di mancato rispetto del termine finale, su istanza del beneficiario, in presenza di motivate ragioni può essere confermato il contributo e fissato un nuovo termine di ultimazione dell'intervento ovvero confermato il contributo quando gli interventi siano già stati ultimati, accertando il raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi oggetto della domanda.

Art. 9.

Rendicontazione

1. I soggetti concessionari dei contributi, entro sei mesi dal termine di cui all'art. 8, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle somme percepite alla direzione regionale dell'ambiente secondo le modalità di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000 e successive integrazioni.

2. Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 2, è ammessa la realizzazione anche parziale delle azioni indicate ai fini dell'ottenimento del contributo, che devono essere comunque rendicontate ai sensi del comma 1 con la conseguente riduzione del contributo concesso in corrispondenza alla spesa effettivamente sostenuta.

3. L'omessa presentazione della rendicontazione di cui ai commi 1 e 2 ovvero l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione dei contributi, comportano la revoca del contributo e l'obbligo della restituzione delle somme percepite secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000 e successive integrazioni.

4. La direzione regionale dell'ambiente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

02R0677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2002, n. 0161/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'art. 7-ter della legge regionale n. 20/1983. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 recante «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 il cui art. 7-ter, come inserito dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 e come da ultimo modificato dall'art. 4, Il comma della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, autorizza l'amministrazione regionale, in base ai programmi di intervento e di attuazione delle priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere, a concedere contributi pluriennali ed «una tantum» per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi l'ufficio e l'abitazione dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione;

Ritenuto di adottare il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, che sostituisce quello approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 29 giugno 2000, n. 0222/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1427 del 7 maggio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istituzione religiosa e opere di culto previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 29 giugno 2000, n. 0222/Pres.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 maggio 2002

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per concessione dei contributi per istituti di istruzioni religiosa e opere di culto previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20.

Art. 1

Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abita-

zioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Presentazione delle domande e verifica degli obiettivi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 1 sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno alle direzioni provinciali dei servizi tecnici.

2. Le direzioni provinciali dei servizi tecnici verificano la corrispondenza agli obiettivi della legge di finanziamento degli interventi e delle singole voci di spesa, per i quali sono state presentate le domande.

Art. 3.

Criteri di valutazione

1. Le domande sono valutate alla luce del seguente ordine di priorità:

a) esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione, la cui qualificazione deve risultare da apposita dichiarazione del comune competente;

b) urgenza dell'intervento dovuta a situazioni di pericolo per la staticità degli immobili, o alla necessità di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche, documentate nella relazione tecnica, allegata alla domanda di contributo, sottoscritta da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante dell'ente interessato;

c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla soprintendenza archeologica e per i B.A.A.S. competente per territorio; la qualità di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della citata soprintendenza;

d) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio-economico correlate a difficoltà economiche dell'ente di culto richiedente, dichiarate dalla competente autorità religiosa facente capo all'ente richiedente;

e) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati.

2. Il possesso della priorità di cui alla lettera a) o, comunque, di un solo requisito di priorità di grado superiore prevale sul possesso di più priorità di livello inferiore.

3. In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorità.

4. In caso di parità delle priorità attribuite sia per grado che per numero, il collegio di valutazione di cui all'art. 4 indica, motivando la scelta, gli interventi ritenuti prioritari.

Art. 4.

Procedimento di valutazione

1. Nell'ambito del procedimento di valutazione delle domande è acquisito il parere espresso dai rappresentanti delle diocesi di Trieste, Udine, Concordia-Pordenone, Gorizia, Vittorio Veneto e Belluno-Feltre, delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano e con le quali sono state stipulate intese approvate con legge, della sezione regionale dell'A.N.C.I., riuniti in un collegio di valutazione presieduto dall'assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici.

2. Alle riunioni partecipano i rappresentanti delle confessioni religiose, indicate al medesimo comma 1, facenti capo agli enti di culto le cui domande di contributo formano oggetto di valutazione.

3. Alle riunioni assistono i direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei due terzi dei soggetti di cui al comma 1.

5. I pareri si intendono validamente espressi a maggioranza dei presenti alla riunione.

Art. 5.

Assegnazione e commisurazione dei contributi

1. Le domande di contributo sono valutate ai fini della predisposizione del programma di impiego dei fondi disponibili per le finalità della legge regionale 20/1983, anche tenuto conto del parere di cui all'art. 4.

2. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi pluriennali sono determinati con deliberazione della giunta regionale.

3. La percentuale dei contributi «una tantum» è determinata in misura fissa, in sede di approvazione del riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6.

Finanziamento di lotti funzionali di lavori

1. Qualora l'esiguità delle risorse disponibili non consenta la copertura finanziaria integrale della spesa prevista per l'opera oggetto della domanda di contributo, ovvero nei casi in cui risulti necessario finanziare solo parte di un intervento, è possibile assegnare i contributi a favore della realizzazione di uno o più lotti funzionali di lavori.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche alle domande presentate entro il 31 marzo 2002 non ancora ammesse a finanziamento.

Art. 8.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il decreto del presidente della giunta regionale 29 giugno 2000, n. 0222/Pres., concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7-ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, è abrogato.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il *Presidente* TONDO

02R0678

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 2002, n. 8.

Disposizioni sulle acque.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 2 luglio 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA:

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'utilizzazione e la tutela delle acque della provincia di Bolzano, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono perseguiti attraverso i seguenti strumenti:

- a) individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- b) tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico e adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
- c) rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi previsti dalla presente legge;
- d) adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della presente legge;
- e) individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) individuazione di misure tese alla conservazione, al riciclo, al riutilizzo e al risparmio delle risorse idriche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «acque superficiali»: tutti i componenti naturali ed artificiali del sistema idrografico che contengono o convogliano le acque dolci superficiali correnti o stagnanti;
- b) «acque sotterranee»: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo;
- c) «corpo idrico»: un elemento discreto ed omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale;
- d) «obiettivo di qualità ambientale»: obiettivo da raggiungere per il corpo idrico relativamente allo stato ecologico e chimico per

quanto concerne lo stato delle acque superficiali e relativamente allo stato quantitativo e chimico per quanto concerne lo stato delle acque sotterranee;

e) «obiettivo di qualità per destinazione specifica»: obiettivo di qualità da raggiungere per il corpo idrico affinché sia garantita la specifica destinazione d'uso dell'acqua;

i) «inquinamento»: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze sono tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

g) «scarico»: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue domestiche, industriali o urbane, effettuata nelle acque superficiali e sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria e in impianti di depurazione di acque reflue urbane; sono escluse dalla nozione di scarico le immissioni delle acque di cui agli articoli 42, 44, 46 e 49;

h) «fognature separate»: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

i) «acque di scarico»: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

j) «acque reflue domestiche»: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché da insediamenti produttivi che diano origine a scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato «L»;

k) «acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;

l) «acque reflue industriali»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

m) «agglomerato»: area in cui la popolazione o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di depurazione delle acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

n) «rete fognaria»: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

o) «1 a.e. (abitante equivalente)»: carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;

p) «impianto di depurazione»: complesso di opere ed impianti in grado di assicurare un trattamento appropriato delle acque reflue, compreso il trattamento del fango prima della riutilizzazione o dello smaltimento;

q) «trattamento appropriato»: trattamento delle acque reflue mediante un processo o un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero la conformità dello scarico alle disposizioni della presente legge;

r) «trattamento primario»: trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo fisico o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 per cento prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 per cento;

s) «trattamento secondario»: il trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o un altro processo che garantisca allo scarico la conformità ai valori limite di emissione di cui agli allegati A o B;

t) «fanghi»: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di depurazione;

u) «valore limite di emissione»: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in peso per unità di tempo;

v) «applicazione al terreno»: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;

w) «utilizzo agronomico»: la gestione di effluenti di allevamento, di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi, ovvero all'utilizzo irriguo o fertirriguo;

x) «concimi chimici»: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;

y) «effluente di allevamento»: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;

z) «fertilizzante»: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, le acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera t);

aa) «stabilimento industriale» o semplicemente «stabilimento»: qualsiasi edificio o installazione in cui si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati D ed E ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

Art. 3.

Compiti della provincia

1. Alla provincia compete:

- a) l'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile e l'elaborazione del piano di tutela dell'acqua potabile per ogni area;
- b) la redazione del piano provinciale di tutela delle acque;
- c) il coordinamento delle attività e degli interventi degli enti responsabili dell'attuazione del piano di tutela delle acque;
- d) la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento delle acque reflue, se previsto dal piano di tutela delle acque;
- e) la formazione del catasto degli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria;
- f) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonché il rilascio degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;
- g) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità;
- h) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque;
- i) l'adozione dei provvedimenti sostitutivi necessari in caso di inerzia degli enti competenti.

Art. 4.

Compiti dei comuni

1. Ai comuni compete:

- a) l'approvvigionamento potabile pubblico e la determinazione della tariffa per il servizio idropotabile;
- b) l'approvazione del regolamento di acquedotto;
- c) la gestione del catasto degli acquedotti pubblici;
- d) la realizzazione e gestione della rete fognaria per gli agglomerati urbani in conformità al piano di tutela delle acque;
- e) l'estrazione e lo smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali di cui all'art. 34, comma 3, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione;
- f) l'adozione di un regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione, in conformità ed entro i termini che verranno fissati con regolamento di esecuzione;

g) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, nonché il rilascio delle autorizzazioni, dei pareri e dei provvedimenti di propria competenza.

2. Per la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di interesse sovracomunale, i comuni si avvalgono del servizio integrato di cui all'art. 5. Al servizio integrato di fognatura e depurazione i comuni possono altresì trasferire servizi idrici di interesse comunale.

Art. 5.

Il servizio integrato di fognatura e depurazione

1. Il servizio integrato di fognatura e depurazione è la forma di cooperazione degli enti locali per la gestione associata dei seguenti compiti:

a) la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di interesse sovracomunale;

b) il coordinamento tra i gestori dei servizi a livello comunale;

c) l'assunzione di altre funzioni relative ai servizi di fognatura, depurazione e approvvigionamento idropotabile, delegate dagli enti locali associati, anche singolarmente, o dalla Provincia.

2. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla giunta provinciale, tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni, il consorzio dei comuni e le comunità comprensoriali. Contestualmente la giunta provinciale individua le forme di cooperazione idonee, l'ente locale responsabile del coordinamento, nonché le opere e gli impianti di interesse sovracomunale.

3. Entro centottanta giorni dalla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali i comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio di cui al comma 1 secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. La proprietà di questi beni può essere conferita dagli enti locali, anche in forma associata, a società di capitale a prevalente capitale pubblico locale. A tali società gli enti locali possono assegnare la gestione del servizio mediante affidamento diretto o per mezzo di gara ad evidenza pubblica nonché il compito di espletare le gare. In caso di affidamento diretto della gestione del servizio va prevista la separazione contabile tra i vari settori.

5. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui al comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al servizio integrato di fognatura e depurazione.

6. Le opere e gli impianti relativi al servizio di cui al comma 1, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati gratuitamente in concessione al gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione, il quale assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

TITOLO II

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Capo I

ACQUA POTABILE

Art. 6.

Utilizzazione dell'acqua

1. L'utilizzazione delle acque destinate al consumo umano è prioritaria rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità delle acque destinate al consumo umano. In via di principio dopo l'uso per il consumo umano si dà la priorità all'uso agricolo.

2. L'acqua potabile per acquedotti pubblici può essere prelevata solo da corpi idrici sotterranei e superficiali, sottoposti a vincolo di tutela ai sensi delle disposizioni di cui al *Capo II*.

Art. 7.

Approvvigionamento idropotabile pubblico

1. I comuni sono responsabili del servizio idropotabile sul loro territorio. Essi organizzano il servizio al fine di garantire un approvvigionamento efficiente ed economico, attraverso la razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio comunale.

2. La concessione di derivazione d'acqua è rilasciata in via di principio al comune o, per acquedotti sovracomunali, ai comuni interessati o a consorzi di comuni.

3. I comuni possono affidare mediante convenzione il servizio idropotabile ad altri soggetti gestori o anche ad una pluralità di soggetti, purché sia garantita l'efficienza e l'economicità del servizio. In questo caso la concessione è rilasciata al gestore del servizio idropotabile.

4. La tariffa per il servizio idropotabile è determinata dal comune avendo riguardo per l'entità dei costi di gestione degli impianti e delle aree di tutela dell'acqua potabile, in modo che sia assicurata la copertura dei costi di gestione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori.

Art. 8.

Acquedotti di acqua potabile privati

1. Nuovi piccoli acquedotti privati o impianti ad isola possono essere gestiti da privati su parere favorevole del comune interessato nel caso in cui, per ragioni tecniche o economiche, l'allacciamento all'acquedotto pubblico sia solo difficilmente possibile. In tal caso è rilasciata al richiedente privato la relativa concessione di derivazione d'acqua.

Art. 9.

Categorie di acquedotti di acqua potabile

1. Si distinguono le seguenti categorie di acquedotti di acqua potabile:

a) acquedotti pubblici che svolgono servizio di approvvigionamento potabile pubblico;

b) acquedotti privati per l'approvvigionamento di esercizi pubblici;

c) acquedotti privati per l'approvvigionamento di singole case di abitazione, masi e similari.

2. Tutti gli acquedotti di acqua potabile, compresi quelli liberi ai sensi dell'art. 12-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, devono essere progettati secondo le direttive tecniche impartite dalla giunta provinciale.

Art. 10.

Collaudo tecnico-igienico

1. Gli acquedotti pubblici di acqua potabile concessi o approvati non possono essere posti in esercizio se non previo collaudo. A tal fine, il gestore dell'acquedotto comunica all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche l'avvenuta realizzazione delle opere e richiede l'esecuzione del collaudo.

2. Il collaudo tecnico-igienico delle opere è effettuato da un tecnico dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche e da un tecnico dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in presenza del responsabile dell'acquedotto. È fatto obbligo di redigere un verbale di collaudo.

Art. 11.

Obblighi dei gestori di acquedotti pubblici

1. Il gestore dell'acquedotto deve garantire i requisiti minimi del servizio idropotabile sul territorio di sua competenza stabiliti nel regolamento di esecuzione.

2. Nel regolamento di esecuzione è altresì stabilito quali dati di esercizio devono essere trasmessi annualmente all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche per la loro raccolta, elaborazione e pubblicazione a fini statistici.

3. I comuni sono obbligati a costituire e gestire un catasto degli acquedotti pubblici situati sul loro territorio.

Art. 12.

Regolamento di acquedotto

1. Sulla base dei requisiti minimi di cui al comma 1 dell'art. 11, ogni gestore di acquedotto pubblico redige un proprio regolamento di acquedotto, approvato dal sindaco del comune interessato. Se il regolamento di acquedotto non corrisponde alle esigenze di un approvvigionamento efficiente e razionale a livello comunale, il sindaco prescrive le modifiche assolutamente necessarie, con particolare riguardo all'area di approvvigionamento e all'obbligo di allacciamento.

2. È fatto obbligo di trasmettere copia del regolamento di acquedotto di cui al comma 1 all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

Art. 13.

Gestori di acquedotti esistenti

1. I gestori del servizio idropotabile pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a gestire il servizio fino alla scadenza della relativa concessione o approvazione. Alla scadenza della concessione il trasferimento degli impianti oppure l'eventuale continuazione della gestione del servizio si disciplina mediante convenzione con il comune.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente TITOLO II, ogni gestore d'acquedotto esistente redige il proprio regolamento di acquedotto di cui all'art. 12.

Art. 14.

Usi potabili domestici liberi

1. L'uso libero ai sensi dell'art. 12-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, non trova applicazione per gli acquedotti di acqua potabile di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

Capo II

AREE DI TUTELA DELL'ACQUA POTABILE

Art. 15.

Aree di tutela dell'acqua potabile

1. La Ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia, istituisce delle aree di tutela dell'acqua potabile per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile pubblico.

Queste aree di tutela devono essere segnalate al pubblico mediante appositi tabelloni.

2. Ai fini di una tutela differenziata e per evitare limitazioni eccessive alle utilizzazioni, l'area di tutela può essere suddivisa nelle zone di tutela I, II e III:

a) la zona I deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti e danneggiamenti delle opere di captazione d'acqua potabile e delle immediate vicinanze. In questa zona sono permesse soltanto le attività connesse con l'approvvigionamento idropotabile. Il comune ha facoltà di espropriare le aree entro il perimetro di questa zona o di imporre una servitù;

b) la zona II deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti di natura biologica e batteriologica nonché da inquinamenti da sostanze chimiche facilmente degradabili nel terreno;

c) la zona III deve garantire la tutela da inquinamenti da sostanze inquinanti non facilmente degradabili nel terreno, nonché da danni generali alle risorse idriche.

3. Per ogni area di tutela dell'acqua potabile l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche elabora il relativo piano di tutela dell'acqua potabile, nel quale sono fissati l'estensione delle zone di tutela e gli specifici divieti, vincoli e limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela. I documenti, studi e rilievi necessari sono forniti dal gestore dell'acquedotto.

4. Nel regolamento di esecuzione sono specificati i generali divieti, vincoli e limitazioni all'uso che possono essere introdotti nelle aree di tutela dell'acqua potabile. L'applicazione di concimi e pesticidi nell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le direttive emanate dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche in collaborazione con la Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale.

5. Le risorse idriche che rivestono importanza per il futuro fabbisogno idropotabile pubblico possono essere salvaguardate mediante aree di riserva. Gli obiettivi di tutela corrispondono a quelli della zona III delle aree di tutela dell'acqua potabile.

6. Il comune ha facoltà di espropriare le aree entro il perimetro della zona di tutela o di imporre una servitù, qualora non possa essere altrimenti garantito il regime di protezione e non si possa raggiungere un'intesa con i proprietari delle aree interessate.

Art. 16.

Procedura per l'istituzione di aree di tutela dell'acqua potabile

1. L'istituzione dell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le stesse disposizioni vigenti per l'istruttoria delle derivazioni d'acqua pubblica di cui alle leggi provinciali 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche, e 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche.

2. La proposta per il piano di tutela dell'acqua potabile è trasmessa, contestualmente all'ordinanza di ammissione all'istruttoria della domanda di derivazione d'acqua, ai comuni interessati che provvedono ad informare i proprietari dei fondi interessati, il gestore dell'acquedotto, le aziende sanitarie competenti, la Ripartizione provinciale foreste, la Ripartizione provinciale agricoltura e l'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale, che trasmettono le loro prese di posizione entro trenta giorni dalla data del sopralluogo. La proposta del piano di tutela dell'acqua potabile è esposta al pubblico presso i comuni interessati e presso l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

3. L'istruttoria è effettuata nell'ambito dell'istruttoria per le derivazioni d'acqua e l'approvazione del piano di tutela dell'acqua potabile avviene contestualmente al rilascio della concessione di derivazione dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

4. Il piano di tutela dell'acqua potabile è inserito d'ufficio nel piano urbanistico del comune interessato da parte della Ripartizione provinciale urbanistica. Prescrizioni difformi contenute nel rispettivo piano urbanistico sono da intendersi abrogate.

Art. 17.

Indennizzi

1. Al proprietario o all'usufruttuario dei terreni siti nell'area di tutela dell'acqua potabile è dovuto un indennizzo annuo, qualora la normale utilizzazione agricola o forestale sia limitata. L'indennizzo è a carico del gestore dell'acquedotto ed il suo ammontare è determinato dal comune competente entro sei mesi dal provvedimento di concessione, secondo le direttive stabilite dalla giunta provinciale. Il gestore dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile è tenuto a liquidare entro sessanta giorni dalla prima fissazione della somma d'indennizzo l'importo dovuto alla persona avente diritto.

2. In caso di inosservanza dei vincoli di cui all'art. 15, per i quali sono previsti indennizzi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 57, sono sospesi i pagamenti a titolo di indennizzo per l'anno corrispondente.

Art. 18.

Istituzione di zone di tutela per risorse idriche già utilizzate

1. Per le risorse idriche già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico che non siano state sottoposte a vincolo di tutela, le rispettive aree di tutela dell'acqua potabile sono istituite dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche secondo la procedura semplificata di cui ai commi successivi.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche i grafici della posizione delle captazioni destinate all'approvvigionamento potabile pubblico.

3. Nel caso in cui non esista uno studio idrogeologico per queste fonti idropotabili, il comune competente provvede entro un anno all'elaborazione di uno studio idrogeologico semplificato secondo i criteri del regolamento di esecuzione. Questi studi costituiscono la base per l'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile secondo i criteri di cui al comma 2 dell'art. 15. I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 2 dell'art. 15 sono stabiliti nel regolamento di esecuzione, in base ad una proposta elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tecnico istituito dalla giunta provinciale, composto da un rappresentante dell'Ufficio gestione risorse idriche, delle aziende sanitarie, della Ripartizione provinciale agricoltura, dei comuni e dell'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale.

4. I documenti grafici indicanti l'estensione delle aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi ai comuni interessati, ai gestori degli acquedotti, alle aziende sanitarie, alla Ripartizione provinciale foreste ed alla Ripartizione provinciale urbanistica. Quest'ultima provvede d'ufficio all'inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale. Il comune pubblica i documenti grafici all'albo comunale per trenta giorni e informa i proprietari dei fondi interessati.

5. L'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile di cui al comma 1 ha effetto trascorsi sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione al comune.

6. Le aree di tutela dell'acqua potabile istituite con questa procedura sono equiparate a quelle di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Capo III

ACQUE SOTTERRANEE

Art. 19.

Scavi e prelievi di acqua sotterranea

1. Ogni scavo e prelievo di acqua sotterranea, anche tramite prove di pompaggio oppure allo scopo di abbassamento dell'acqua sotterranea, nonché la produzione di calore con acqua sotterranea devono essere autorizzati o concessi dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

2. Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all'utilizzo d'acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, purché non siano effettuate prove di pompaggio, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell'acqua sotterranea con una quantità d'estrazione d'acqua inferiore a 10 l/s, autorizzati dal sindaco del comune competente.

3. Gli scavi indicati al comma 2 devono essere chiusi entro il più breve tempo possibile e devono essere adottate tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea.

Art. 20.

Istruttoria

1. Per la costruzione e l'utilizzo di ogni genere di impianti, pozzi o trivellazioni per l'estrazione di acqua sotterranea si applicano le disposizioni vigenti in materia di derivazione d'acqua pubblica, salvo quanto disposto in questo capo.

2. La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, il quale provvede alla sua pubblicazione per quindici giorni presso l'ufficio stesso, nonché all'albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati.

3. Le trivellazioni di assaggio, le prove di pompaggio o gli abbassamenti dell'acqua sotterranea sono autorizzati dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

4. L'utilizzazione di acque sotterranee, anche per la produzione di calore senza prelievo d'acqua, è concessa dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. In caso di domande per l'utilizzazione di acqua sotterranea, per le quali è stata autorizzata solo la trivellazione d'assaggio, può essere rilasciata la concessione per l'estrazione e l'utilizzazione dell'acqua sotterranea, previa presentazione della necessaria documentazione integrativa all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

5. Nel decreto di cui al comma 3 è stabilito il termine entro il quale devono essere eseguite la trivellazione d'assaggio, le prove di pompaggio o gli abbassamenti dell'acqua sotterranea.

Art. 21

Sostituzione di pozzi

1. La sostituzione di pozzi autorizzati o concessi deve essere denunciata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. La denuncia contiene la dichiarazione di impegno del proprietario del fondo di ricostruire il pozzo sulla stessa particella fondiaria, a non più di 50 metri di distanza da quello da sostituire e almeno 30 metri di distanza dal pozzo più vicino, con una profondità non superiore a quella del pozzo preesistente, mantenendo la medesima destinazione d'uso e con la stessa quantità d'acqua derivata. Il pozzo deve essere ricostruito secondo le norme tecniche stabilite dall'amministrazione provinciale. Resta ferma la durata originaria.

Art. 22.

Costruzione ed esercizio di impianti per l'estrazione di acqua sotterranea

1. La giunta provinciale stabilisce le norme tecniche per la costruzione di pozzi e per l'esecuzione di trivellazioni, nonché le relative norme di esercizio.

2. La ditta che costruisce il pozzo deve certificare la fine e la corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione per la perforazione del pozzo stesso. La certificazione deve essere presentata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche entro 30 giorni dal completamento del pozzo.

3. L'impresa che senza autorizzazione o concessione da parte della pubblica amministrazione realizzi per conto di un terzo un impianto per l'estrazione di acqua sotterranea è obbligata in solido con il terzo committente al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 57, comma 1, lettera a).

Art. 23.

Utilizzazione dell'acqua sotterranea

1. Le acque sotterranee estratte da falde in pressione sono di principio riservate all'uso potabile. L'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere concessa solo in carenza di idonee acque superficiali o quando l'estrazione dalla falda freatica non sia possibile.

TITOLO III
TUTELA DELLE ACQUE

Capo I

OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI E PIANO
DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 24.

Rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici

1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente, applicando i criteri e le metodologie per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici e quelli relativi alla disciplina degli scarichi di acque reflue stabiliti dallo Stato e dall'Unione europea, rileva i seguenti dati:

- a) le caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il loro andamento nel tempo;
- b) gli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici e le loro caratteristiche;
- c) le caratteristiche degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei relativi collettori principali, nonché i dati relativi alla loro funzionalità.

2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni dei corpi idrici, l'Agenzia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento.

Art. 25.

Obiettivi di qualità ambientale

1. Gli obiettivi di qualità ambientale sono fissati con il piano di tutela dell'acqua in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

2. Ai fini del comma 1 si applicano le definizioni relative agli stati di qualità di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche.

3. Il piano di tutela delle acque di cui all'art. 27 stabilisce per i corpi idrici significativi le misure necessarie al perseguimento, entro il 31 dicembre 2007, dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «sufficiente» ed entro il 31 dicembre 2015 i requisiti dello stato di «buono», assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

4. Nel piano di tutela delle acque vengono altresì individuate le aree ad elevata protezione di rilevante interesse ambientale e naturalistico per le acque, nelle quali deve essere mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di elevato.

5. Per taluni corpi idrici entro un'area limitata possono essere motivatamente stabiliti obiettivi di qualità meno rigorosi rispetto a quelli previsti ai commi 3 e 4, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il corpo idrico abbia subito gravi ripercussioni dall'attività umana che rendano manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
- b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non sia perseguibile a causa della natura litologica e geomorfologica del bacino di appartenenza;
- c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.

6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 5, non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per gli altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico. La definizione di obiettivi.

Art. 26.

Obiettivi di qualità per corpi idrici a specifica destinazione

1. L'obiettivo di qualità per corpi idrici a specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo o alla vita dei pesci.

2. Sono acque a specifica destinazione:

- a) le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- b) le acque destinate alla balneazione;
- c) le acque superficiali che per essere idonee alla vita dei pesci richiedono protezione e miglioramento.

3. Fermo restando quanto disposto all'art. 25, con il piano di tutela delle acque sono individuate le acque a specifica destinazione di cui al comma 2 e sono stabiliti gli interventi di salvaguardia per mantenere o adeguare dette acque allo specifico obiettivo di qualità nonché i tempi di attuazione. Con il piano di tutela delle acque possono altresì essere individuati ulteriori destinazioni dei corpi idrici ed i relativi obiettivi di qualità.

4. Spetta all'Agenzia:

- a) la classificazione secondo le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e microbiologiche dei corpi idrici;
- b) la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'elenco di tutte le acque di cui al comma 2 indicando le caratteristiche ed i risultati degli ultimi rilevamenti;
- c) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione deve essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;
- d) la concessione di deroghe nei casi previsti.

5. I comuni delimitano le zone non balneabili mediante apposita segnaletica e provvedono ad informare i cittadini.

Art. 27.

Piano di tutela delle acque

1. La tutela dei corpi idrici, considerati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita mediante il piano di tutela delle acque.

2. Il piano di tutela delle acque contiene in particolare:

- a) le caratteristiche dei corpi idrici;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- d) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- e) il fabbisogno di reti fognarie e impianti di depurazione per acque reflue urbane con l'indicazione delle opere di interesse sovracomunale, della localizzazione degli impianti e delle relative priorità e tempi di realizzazione nonché dei valori limite di emissione;
- f) le prescrizioni e indicazioni in merito alla gestione dei servizi di fognatura e depurazione, all'organizzazione delle relative strutture tecniche, amministrative e di controllo degli scarichi, al personale addetto e alle attrezzature e apparecchiature tecniche necessarie;
- g) vincoli di tutela e gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- h) programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti.

3. Entro il 31 dicembre 2003 l'Agenzia redige il progetto di piano di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Qualora vengano approvati progetti implicitamente dichiarati di pubblica utilità va assicurata l'applicazione delle disposizioni di cui al capo III della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

4. Sulla base delle previsioni del piano di tutela delle acque le autorità competenti effettuano la revisione delle grandi e piccole concessioni di derivazione d'acqua al fine del mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualità. Ove necessario possono disporre prescrizioni, limitazioni temporali e quantitative, nonché la revoca delle concessioni nel caso in cui vengano accettate condizioni di grave degrado ambientale, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 28.

Coordinamento con le previsioni urbanistiche

1. L'approvazione del piano di tutela delle acque e dei relativi progetti comporta la variante agli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti.

2. Con la localizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, deve essere delimitata anche l'ampiezza della relativa zona di rispetto in funzione della potenzialità e della tipologia dell'impianto nonché delle caratteristiche dei luoghi e devono essere definiti i relativi vincoli di tutela. Entro tali zone va in ogni caso vietato l'inse-diamento di nuovi edifici di tipo residenziale. Tale disposizione si applica anche agli impianti di depurazione esistenti.

3. Nei piani urbanistici, loro varianti o revisioni, l'ubicazione dei nuovi insediamenti civili e produttivi dovrà essere stabilita in località idonee, in rapporto alla tutela delle acque, tenendo conto della disponibilità idrica, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee e di utilizzare servizi pubblici di fognatura e depurazione.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Art. 29.

Criteri generali di ammissibilità degli scarichi di acque reflue

1. Gli scarichi di acque reflue sono soggetti ad autorizzazione, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, i quali sono sempre ammessi purché osservino il regolamento di fognatura e depurazione.

2. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui alla presente legge nonché quelli fissati con l'autorizzazione.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di qualità possono essere stabiliti valori limite di emissione per gli scarichi più restrittivi di quelli fissati dagli allegati alla presente legge, sia per concentrazione massima ammissibile sia per quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini, ovvero valori limite di emissione per parametri aggiuntivi non previsti dagli allegati.

4. Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Può inoltre essere disposto che lo scarico delle acque di lavaggio, di raffreddamento e di quelle impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale.

5. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le caratteristiche qualitative dello stesso non devono venire peggiorate.

6. L'Agenzia può promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

Art. 30.

Reti fognarie

1. Gli agglomerati con oltre 15.000 a.e. (abitante equivalente) devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Gli agglomerati con un numero di a.e. inferiore vanno dotati di rete fognaria entro le seguenti scadenze:

- a) 31 dicembre 2004 per quelli con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000;
- b) 31 dicembre 2006 per quelli con meno di 2.000 a.e.

2. I requisiti a cui devono rispondere la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vengono definiti con regolamento di esecuzione.

3. Con il piano di tutela delle acque vengono stabiliti i casi in cui la costruzione di una rete fognaria per gli agglomerati comporta costi eccessivi non giustificati dai vantaggi ambientali ottenibili nonché i sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

Art. 31.

Scarichi sul suolo

1. È vietato qualsiasi scarico di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi:

a) scarichi di cui all'art. 30, comma 3, e all'art. 34, comma 3, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione;

b) scarichi di acque reflue urbane per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di recapito in corpi idrici superficiali, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabiliti con il regolamento di esecuzione;

c) scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato G;

d) scaricatori di piena e di sicurezza a servizio delle reti fognarie;

e) scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

f) scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.

2. Per gli scarichi di cui al comma 1 può essere richiesta un'indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia già nota.

Art. 32.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. È vietato qualsiasi scarico di acque reflue, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi:

a) scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici ivi compresi quelli degli impianti di scambio termico;

b) scarico nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque scaricate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile;

c) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque reflue o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non raggiungano altri sistemi idrici o non danneggino altri ecosistemi.

2. Per gli scarichi di cui al comma 1 è richiesta un'indagine idrogeologica preventiva.

Art. 33.

Scarichi in acque superficiali

1. Le acque reflue domestiche devono essere sottoposte prima dello scarico in acque superficiali ad un trattamento appropriato, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

2. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico in acque superficiali, ad un trattamento appropriato come segue:

a) lo scarico proveniente da agglomerati con 2.000 o più a.e. va sottoposto ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato A, ad eccezione dei limiti relativi al fosforo totale e all'azoto totale per i quali il rispetto dei limiti va raggiunto per uno o entrambi i parametri a seconda della situazione locale, entro l'anno 2005; tale eccezione vale anche per il raggiungimento del limite relativo all'azoto ammoniacale;

b) lo scarico proveniente da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 200 e 1999 va sottoposto, salvo casi particolari, entro il 31 dicembre 2005 ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato B;

c) lo scarico proveniente da agglomerati con meno di 200 a.e. va sottoposto entro il 31 dicembre 2005 almeno ad un trattamento primario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato C;

d) per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti equivalenti può essere definita una disciplina specifica, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale.

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche e urbane situati in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature non è possibile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

4. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'allegato D, nonché quelli più restrittivi stabiliti con l'atto di autorizzazione in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità. Quando le caratteristiche dello scarico, ancorché depurato, siano tali da non garantire il rispetto degli obiettivi di qualità definiti dal piano di tutela delle acque, lo scarico non può essere autorizzato.

5. È vietato lo scarico di acque reflue in laghi naturali.

6. Lo scarico e l'eventuale trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 46.

Art. 34.

Scarichi in rete fognaria

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, purché vengano osservati i regolamenti per il servizio di fognatura e depurazione.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche devono confluire nella rete fognaria, se distano meno di 200 metri dalla rete stessa e ciò sia possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. Il regolamento di esecuzione definisce gli ulteriori casi in cui gli scarichi di acque reflue domestiche devono confluire nella rete fognaria. Nei casi sopracitati il sindaco notifica all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono poste a carico del trasgressore.

3. Nei casi in cui l'allacciamento alla rete fognaria non è prescritto ai sensi del comma 2, il regolamento di esecuzione definisce i sistemi di smaltimento individuali idonei.

4. Gli scarichi di acque reflue industriali biodegradabili, che per quantità e qualità possono essere depurati negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, devono confluire nella rete fognaria, se distano meno di 200 metri dalla rete stessa e ciò sia possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. Nei casi sopracitati il sindaco notifica all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono poste a carico del trasgressore.

5. Con il regolamento di esecuzione vengono definiti gli ulteriori casi in cui gli scarichi di acque reflue industriali devono confluire

nella rete fognaria e le caratteristiche tecniche degli impianti di pre-trattamento da installare prima dello scarico nella rete fognaria, al fine di rispettare le seguenti condizioni:

a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di depurazione;

b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

c) garantire che il funzionamento dell'impianto di depurazione e di trattamento dei fanghi di depurazione non venga intralciato;

d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti agli obiettivi di qualità previsti;

e) garantire che i fanghi di depurazione vengano smaltiti senza pericolo per l'ambiente.

6. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie devono essere conformi ai limiti di emissione di cui all'allegato E, nonché alle prescrizioni che vengono fissate con l'atto di autorizzazione, tenendo conto delle caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane.

7. Quando, in presenza di programmi provinciali o comunali, sia previsto l'allacciamento di scarichi di acque reflue industriali ad una rete fognaria entro un termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano i valori limite di emissione ed i pretrattamenti previsti per gli scarichi in reti fognarie di cui ai commi 5 e 6.

8. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in rete fognaria.

Art. 35.

Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti in cui si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati F e H e nei cui scarichi sia accertata la presenza delle sostanze stesse in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento.

2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui agli allegati F ed H, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

3. Gli scarichi di sostanze pericolose devono essere conformi ai valori limite di emissione di cui agli allegati D, E, F e G.

4. Con l'autorizzazione può essere disposto che gli scarichi parziali di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della loro confluenza nello scarico generale, fissando i limiti per tali sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti. Non è consentito diluire gli scarichi parziali di cui sopra con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia elettrica.

Art. 36.

Smaltimento dei liquami di autocaravan

1. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque reflue raccolte negli autocaravan e in altri autoveicoli, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento.

2. L'impianto di smaltimento deve essere allacciato ad una rete fognaria dotata di un adeguato impianto di depurazione; qualora ciò non sia possibile è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

3. Con regolamento di esecuzione vengono definiti i criteri per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio degli autocaravan e nei campeggi.

Art. 37.

Riciclo e riutilizzo dell'acqua

1. Al fine di conseguire il risparmio delle risorse idriche, di ridurre il numero degli scarichi e di prevenire situazioni di crisi idrica, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue in conformità alle norme tecniche che verranno adottate con regolamento di esecuzione e riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue, le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo, gli standard di qualità e di consumo e i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari.

2. Le acque di scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e le acque piovane convogliate dalla rete fognaria sono date gratuitamente per il loro riutilizzo senza che sia richiesta una concessione di derivazione.

Capo III

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
E DEI RELATIVI IMPIANTI

Art. 38.

Approvazione dei progetti relativi allo scarico delle acque reflue

1. La costruzione di insediamenti, edifici e installazioni che non scaricano le acque reflue domestiche in rete fognaria, di stabilimenti che prevedono lo scarico di acque reflue industriali nonché di reti fognarie e impianti di depurazione di acque reflue urbane, sono soggetti ad approvazione del sindaco per le categorie di cui all'allegato M e dell'Agenzia in tutti gli altri casi, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

2. Per l'approvazione delle opere e degli impianti di cui al comma 1, deve essere presentata unitamente alla domanda di concessione edilizia, la documentazione tecnica che contenga:

a) la descrizione degli insediamenti e, nel caso di stabilimenti, del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate, della capacità di produzione e del fabbisogno idrico;

b) la qualità e la quantità degli scarichi che si intendono effettuare;

c) il corpo ricettore ove le acque reflue verranno scaricate;

d) la descrizione dei sistemi di fognatura e trattamento;

e) qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalità da definirsi con il regolamento di esecuzione.

3. Nella scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione si deve tenere conto delle migliori tecniche disponibili, della necessità di disporre di dispositivi sufficienti a garantire la continuità del trattamento, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti, e di quanto verrà definito con il regolamento di esecuzione.

4. Nei casi in cui è richiesta l'approvazione da parte dell'Agenzia il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere vincolante sul progetto all'Agenzia, che si esprime entro sessanta giorni.

5. Avverso la mancata approvazione del progetto o avverso le prescrizioni contenute nell'atto di approvazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato VIA di cui all'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, per tutti gli altri casi.

6. La decisione sui ricorsi di cui al comma 5 è definitiva.

Art. 39.

Collaudo delle opere e autorizzazione degli scarichi

1. Almeno quindici giorni prima dell'attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell'art. 38, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al comune competente per le opere di cui all'allegato M ed all'Agenzia per i restanti. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in eser-

cizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto ad un albo professionale.

2. Con la presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

3. Per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M il sindaco rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data indicata per la messa in esercizio e ne invia copia all'Agenzia. Per gli scarichi in rete fognaria una copia va trasmessa anche al gestore dell'impianto di depurazione.

4. Per tutte le altre opere, se previsto dal regolamento di esecuzione o prescritto con l'approvazione del progetto, devono essere comunicati all'Agenzia, entro novanta giorni dalla messa in esercizio, i risultati delle analisi dello scarico effettuate in condizioni normali di esercizio da parte di un laboratorio indipendente.

5. Entro centocinquanta giorni dalla data fissata per la messa in esercizio, l'Agenzia esegue il collaudo e rilascia l'autorizzazione, fissando i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e la periodicità e la tipologia dei controlli.

6. Nel caso di impianti particolarmente complessi può essere concessa una proroga dei termini previsti dai commi 4 e 5.

7. Se vengono accertati valori allo scarico superiori ai valori limite di emissione fissati, il titolare dello scarico adotta le misure necessarie a riportare lo scarico nei limiti prescritti entro un termine massimo di novanta giorni e le comunica all'Agenzia. I nuovi accertamenti analitici devono essere eseguiti in conformità a quanto indicato al comma 4. Nel caso di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui agli allegati F e H, lo scarico deve essere immediatamente interrotto fino all'adozione delle misure di cui sopra.

8. Qualora, dopo la decorrenza del termine di cui al comma 7, vengano superati ancora i valori limite di emissione, lo scarico deve essere interrotto, ad eccezione degli scarichi delle acque reflue urbane. Per questi ultimi l'assessore provinciale competente in materia di tutela delle acque prescrive l'esecuzione delle misure necessarie ad adeguare lo scarico ai valori limite di emissione fissati. In caso di inerzia si provvede d'ufficio. Le spese relative sono a carico del titolare dello scarico.

9. Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 35, l'autorizzazione ha una validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in finzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente.

10. Nel caso di scarichi di acque reflue derivanti da stabilimenti industriali diversi da quelli di cui al comma 9, nonché di scarichi di acque reflue urbane e domestiche, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione esegue almeno una verifica ogni quattro anni, con la facoltà di procedere a revisione dell'autorizzazione in ogni momento in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.

11. Ai fini del controllo dell'osservanza dei valori limite di emissione degli scarichi e del regolare funzionamento degli impianti di depurazione può essere prescritta l'installazione di strumenti di controllo in automatico nonché la modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei relativi risultati. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico. Detti strumenti devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili dal personale di vigilanza. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare immediatamente all'autorità competente i guasti degli strumenti di rilevazione automatica e di registrazione.

12. Avverso la mancata autorizzazione o le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato VIA di cui all'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, per tutti gli altri casi.

13. La decisione sui ricorsi di cui al comma 12 è definitiva.

14. Per gli insediamenti, edifici o installazioni, soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse, deve essere richie-

sta una nuova autorizzazione allo scarico. Qualora lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, che, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, adotta i provvedimenti eventualmente necessari.

Art. 40.

Scarichi esistenti di acque reflue

1. Gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, che rispettano le prescrizioni e i valori limite di emissione della presente legge, si intendono autorizzati anche ai sensi della stessa.

2. Per gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, che non rispettano le prescrizioni o i valori limite di emissione della presente legge, deve essere presentato un progetto di adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della stessa. Con l'approvazione del progetto l'autorità competente per l'autorizzazione è tenuta a fissare un termine per l'adeguamento dello scarico, che comunque non può essere superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui il termine di cui sopra non venga rispettato, l'autorizzazione allo scarico si intende revocata e lo scarico deve essere interrotto.

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non scaricano nella rete fognaria, si considerano autorizzati ai sensi della stessa. Entro un anno dall'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 33, comma 1, i comuni verificano le caratteristiche di detti scarichi. Qualora venga accettato che non sono conformi alle prescrizioni della presente legge e non è previsto l'allacciamento alla rete fognaria entro quattro anni, il comune prescrive la presentazione del progetto di adeguamento entro un anno. Con l'approvazione del progetto viene fissato un termine non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento dello scarico.

4. Le reti fognarie e gli impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono autorizzati ai sensi della stessa. Eventuali adeguamenti necessari ed i relativi tempi di attuazione sono definiti con il piano di tutela delle acque.

Art. 41.

Esercizio degli impianti

1. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a controllare costantemente che lo scarico si mantenga nei valori limite di emissione fissati nell'atto di autorizzazione, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme per la gestione e la manutenzione degli impianti.

2. È fatto obbligo al titolare dello scarico, di dare immediata notizia all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione e, nel caso di scarico nella rete fognaria, al gestore, delle interruzioni del regolare esercizio degli impianti dovute a guasti accidentali, a manutenzione straordinaria o ad altro inconveniente.

3. Entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 2, deve essere data comunicazione all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione degli interventi urgenti attuati per non aggravare o contenere la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e del programma indicante gli interventi da attuare ed i tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi.

4. Nel caso in cui negli scarichi di acque reflue industriali vengano superati i valori limite di emissione di sostanze di natura tossica di cui all'allegato H, lo scarico deve essere immediatamente disattivato.

5. L'organo competente per l'autorizzazione allo scarico può prescrivere modifiche al programma nonché l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari. L'atto contenente tali prescrizioni è definitivo.

6. I gestori del servizio integrato di fognatura e depurazione e i titolari degli scarichi sono tenuti a curare la registrazione dei risultati delle analisi e degli altri controlli su appositi registri o su opportuni supporti informatici, a conservarli per un periodo di almeno tre anni ed a metterli a disposizione dell'autorità di controllo.

Capo IV

ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DELLE ACQUE

Art. 42.

Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane

1. Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane non possono essere utilizzati per lo smaltimento di rifiuti.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, con l'atto di cui all'art. 39, l'Agenzia può autorizzare il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ad accettare, nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, i seguenti rifiuti costituiti da acque reflue, provenienti dalla provincia di Bolzano:

- a) acque reflue domestiche e urbane;
- b) acque reflue industriali che rispettano i valori limite fissati per lo scarico in rete fognaria;
- c) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche;
- d) materiali derivanti dalla manutenzione di reti fognarie;
- e) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue urbane destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti;
- f) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue industriali biodegradabili destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti.

3. Per i conferimenti di cui al comma 2, lettere b), e) ed f), il produttore deve richiedere la preventiva autorizzazione al conferimento da parte dell'Agenzia, che si esprime entro trenta giorni.

4. Il produttore di rifiuti costituiti da acque reflue è tenuto ad accertare che i soggetti ai quali viene affidato lo smaltimento o il trasporto siano autorizzati e che venga predisposta la documentazione attestante il regolare smaltimento.

5. Il trasporto dei rifiuti costituiti da acque reflue di cui al comma 2 è assoggettato alla disciplina in materia di rifiuti.

6. Il gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico ai sensi della normativa in materia di rifiuti ed al controllo dei rifiuti costituiti da acque reflue conferiti all'impianto.

Art. 43.

Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane

1. I fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane vengono sottoposti alla normativa in materia di gestione rifiuti dal momento in cui sono portati fuori dagli impianti di depurazione per essere riutilizzati oppure smaltiti.

2. È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nei corpi idrici superficiali.

Art. 44.

Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura

1. Con regolamento di esecuzione vengono fissate le norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee concernenti:

- a) i periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è ammessa o non è opportuna;
- b) l'applicazione di fertilizzante sul terreno in pendenza ripida;
- c) l'applicazione di fertilizzanti al terreno saturo d'acqua, inondato, gelato o innevato;
- d) le condizioni per l'applicazione del fertilizzante al terreno adiacente ad acque superficiali;
- e) la capacità e la costruzione dei depositi ed impianti per effluenti da allevamento, incluse le misure destinate a prevenire l'inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di liquidi contenenti effluenti da allevamento ed effluenti provenienti da materiale vegetale come i foraggi insilati;

f) le procedure di applicazione al terreno, comprese percentuali e uniformità di applicazione sia di concimi chimici che di effluenti di allevamento, in modo da mantenere le dispersioni di nutrienti nell'acqua ad un livello accettabile;

g) lo stoccaggio, l'approntamento e lo spargimento di pesticidi ed erbicidi.

Art. 45.

Deposito di sostanze inquinanti

1. Ferma restando ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l'inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permettere il controllo della tenuta dei serbatoi e delle tubazioni. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme in merito all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all'installazione, all'esercizio, al controllo periodico e all'adeguamento degli impianti esistenti aventi una capacità superiore a 1000 litri. Per gli impianti con capacità inferiore a 1000 litri valgono le disposizioni generali ai sensi del presente comma.

2. Nel caso di depositi commerciali, eccetto gli impianti di distribuzione di carburanti, il comune trasmette il progetto all'agenzia, che entro trenta giorni rilascia il parere in merito.

3. Entro trenta giorni dal termine dei lavori la ditta costruttrice o installatrice deve presentare al comune una dichiarazione che attesti che i lavori sono stati eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione di cui al comma 1, nonché il modulo di registrazione.

4. Il comune tiene costantemente aggiornato il catasto dei depositi esistenti nel proprio ambito territoriale e trasmette annualmente tali dati all'agenzia.

Art. 46.

Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne

1. Per le acque meteoriche non inquinate deve essere previsto il riutilizzo ed in subordine la dispersione nel sottosuolo. Qualora ciò non sia possibile o opportuno in rapporto alla situazione locale, tali acque possono essere scaricate in acque superficiali. Le impermeabilizzazioni del suolo devono essere ridotte al minimo.

2. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, con regolamento di esecuzione vengono disciplinati i casi in cui può essere prescritto che:

a) gli scarichi di acque meteoriche raccolte tramite reti fognarie con sistemi di convogliamento separati siano sottoposti a particolari prescrizioni;

b) le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni;

c) le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, per particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3. Per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui agli articoli 38 e 39.

4. L'immissione diretta delle acque di cui al comma 2 nelle acque sotterranee è vietata.

Art. 47.

Derivazioni d'acqua

1. Al fine di verificare la compatibilità di nuove derivazioni d'acqua o il rinnovo di concessioni esistenti con gli obiettivi di qualità in conformità al piano di tutela delle acque, per il rilascio o il rinnovo di concessioni di derivazione da acque superficiali oltre cinque l/s è richiesto il parere dell'agenzia. Il parere è richiesto inoltre per tutte le derivazioni a scopo industriale sia da acque superficiali che da acque sotterranee.

Art. 48.

Sistemazioni idrauliche delle acque superficiali e tutela delle relative aree di pertinenza

1. Acque superficiali possono essere sottoposte a sistemazioni idrauliche o correzioni del corso solo se ciò risulta necessario per la sicurezza dell'uomo o la protezione di beni ed opere di particolare valore e infrastrutture, oppure se, nel caso di corsi d'acqua già sistemati, gli interventi tendono a migliorare la situazione degli stessi. Con gli interventi si dovrà mantenere o ripristinare, per quanto possibile, il corso naturale.

2. L'alveo e le sponde sono, per quanto possibile, da sistemare in modo da essere idonee come habitat per una vasta varietà di animali e piante, mantenere lo scambio tra le acque superficiali e sotterranee e permettere la crescita di una vegetazione ripale autoctona.

3. Corsi d'acqua superficiali non possono essere coperti o intubati. Eccezioni sono ammesse per sovrappassi, per canali irrigui a portata periodica, per la sostituzione di tratti intubati o coperti esistenti, qualora non sia possibile evitare la copertura e in zone edificate per ragioni di incolumità delle persone.

4. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente alle acque superficiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, vengono disciplinati con regolamento di esecuzione gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali.

5. Per garantire le finalità di cui al comma 4, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque comprese nella fascia di dieci metri dalla sponda dell'alveo inciso dei corsi d'acqua, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono utilizzate a scopo agricolo o destinate ad altro uso ai sensi del piano urbanistico, vanno utilizzate per il ripristino e recupero ambientale. In tali aree è ammessa, qualora necessaria, la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.

6. Alle concessioni ed autorizzazioni per l'utilizzazione agricola delle aree demaniali di cui al comma 5 già intensivamente coltivate non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 49.

Disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque

1. Al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con regolamento di esecuzione vengono fissate norme in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo recettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.

3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo recettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nonché dai singoli fogli di condizioni per la sicurezza di persone e cose.

4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore entro i termini e sulla base dei criteri fissati con regolamento di esecuzione. Esso va presentato per l'approvazione all'agenzia, che si esprime entro centotanta giorni, previo parere dell'ufficio caccia e pesca, dell'ufficio gestione risorse idriche e dell'autorità competente in materia di dighe. Decorsi novanta giorni senza che l'autorità competente in materia di dighe abbia rilasciato il parere in merito, l'agenzia procede prescindendo dal parere stesso.

5. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

6. I materiali solidi che vengono recuperati dall'acqua per garantire una corretta gestione degli impianti non possono essere reimmessi nel corpo idrico ma devono essere smaltiti in modo corretto.

7. Nella definizione dei canoni di concessione di inertii, possono essere determinate specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaimento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

Art. 50.

Estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali

1. Per l'estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali, ad esclusione delle estrazioni dal demanio idrico pubblico, è necessario il parere dell'agenzia, che si esprime entro sessanta giorni.

2. L'estrazione di cui al comma 1 non è ammessa al di sotto del livello della falda acquifera nel caso di corpi idrici sotterranei che per qualità e quantità sono idonei all'approvvigionamento idrico.

3. Nel caso di corpi idrici sotterranei che per quantità e qualità siano idonei all'approvvigionamento idrico è ammessa l'estrazione sopra il livello della falda acquifera, qualora sopra il livello massimo della falda venga lasciato un adeguato strato di protezione da definire in base alla situazione idrogeologica locale.

Art. 51.

Pericolo di inquinamento delle acque

1. L'agenzia, in collaborazione con gli altri organi competenti, definisce, ove opportuno, gli interventi atti a prevenire o attenuare le conseguenze di episodi di inquinamento accidentale dell'acqua a causa di inondazioni, prodotti usati per l'estinzione di incendi verificatisi in magazzini ed impianti e perdita di sostanze inquinanti durante il trasporto e lo stoccaggio. Tali interventi consistono in:

- a) analisi dei pericoli e valutazione dei rischi di potenziali episodi di inquinamento accidentale;
- b) misure di prevenzione;
- c) misure per il ripristino dello stato delle acque superficiali o sotterranee colpite da inquinamento dovuto a cause accidentali;
- d) misure preparatorie e procedure per la rapida informazione in caso di emergenze.

2. Nei casi di grave ed irreversibile pericolo di danno per le acque superficiali e sotterranee, l'assessore provinciale competente in materia di tutela delle acque, su proposta dell'agenzia, ordina la sospensione dell'attività causa del pericolo, per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle migliori tecniche disponibili per evitare la situazione di pericolo o di danno.

Art. 52.

Inquinamento delle acque

1. Chiunque con il proprio comportamento provoca un danno alle acque, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento delle risorse idriche, è tenuto a darne immediata comunicazione all'agenzia ed a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica.

2. Entro le 48 ore successive deve essere data comunicazione all'agenzia degli interventi urgenti attuati per non aggravare e contenere la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e del programma indicante gli interventi da operare ed i tempi necessari per la loro attuazione.

3. L'agenzia può prescrivere modifiche al programma e l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari.

4. Ove il responsabile non provveda ad eseguire quanto prescritto entro il termine fissato, le opere saranno eseguite d'ufficio dall'agenzia. Le spese sono a carico dell'inadempiente.

5. È fatto salvo il diritto della provincia ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con l'esecuzione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 53.

Tariffa del servizio di fognatura e depurazione

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio di fognatura e di depurazione ed è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

2. La tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori, nonché degli importi di cui all'art. 54.

3. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di idonei impianti di trattamento o questi siano temporaneamente inattivi. Tale quota tariffaria deve essere inoltre corrisposta anche per il servizio di cui all'art. 4, comma 1, lettera e).

4. Al fine della determinazione della tariffa, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, da determinare con idonei strumenti di misura; i comuni possono prevedere riduzioni per determinati utilizzi che non comportano lo scarico di acque reflue.

5. Per gli scarichi di acque reflue industriali la tariffa è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate. I titolari del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane possono stabilire convenzioni particolari con utenze industriali di rilevante entità, qualora queste utilizzino l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

6. La tariffa viene determinata dai comuni ogni anno per l'anno successivo entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo ed è applicata dai comuni o dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Nella modulazione della tariffa possono essere previste tariffe differenziate per scaglioni di consumo. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie.

7. Ogni ente gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione fissa per il proprio ambito, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, il prezzo per il servizio di fognatura relativo alle reti fognarie di interesse sovracomunale e per il servizio di depurazione per metro cubo di acqua reflua scaricata, unico per tutto l'ambito territoriale ottimale. In caso contrario si applica il prezzo fissato per l'anno corrente. Il prezzo va fissato in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura e depurazione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dall'ente gestore.

8. La giunta provinciale definisce i criteri generali per l'applicazione ed il calcolo della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione nonché per il conferimento indiretto a mezzo di idonei mezzi di trasporto di acque reflue, fanghi e simili agli impianti di depurazione di acque reflue urbane. Per l'accertamento e la riscossione della tariffa valgono le norme statali in materia.

Art. 54.

Contributi per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione ed interventi a tutela delle acque

1. Per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle reti fognarie principali, può essere concesso ai comuni, loro consorzi, alle comunità comprensoriali, alle aziende speciali e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Qualora la depurazione delle acque e la costruzione dei relativi impianti, vengano affidate con un unico appalto, può essere concesso un contributo fino al 60 per cento limitatamente ai costi per la costruzione degli impianti, riconosciuti ammissibili dal comitato tecnico provinciale.

2. Per interventi previsti nel piano di tutela delle acque sui corpi idrici superficiali, sulle relative aree di pertinenza e sulle acque sotterranee, al fine di garantire o ripristinare la qualità in conformità agli obiettivi fissati dal piano stesso, può essere concesso un contributo fino al 100 per cento del costo dell'intervento.

3. Per favorire la tutela ed il riutilizzo delle acque, può essere concesso un contributo ad enti pubblici ed a privati non esercenti attività produttive, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per i seguenti scopi:

- a) riciclo e riutilizzo delle acque reflue nonché raccolta ed utilizzo o dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche;
- b) realizzazione di impianti di smaltimento per autocaravan ai sensi dell'art. 36;
- c) interventi di risanamento e rinaturalizzazione di acque sotterranee e superficiali con relative aree di pertinenza.

4. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze.

5. La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguite anche dalla provincia.

Art. 55.

Versamenti per il finanziamento di reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione

1. I comuni versano annualmente alla provincia un importo per la parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione per le acque reflue urbane. Base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa sostenuta dalla provincia negli ultimi 15 anni, per la realizzazione di tali opere. Per i comuni sprovvisti di idonei impianti di depurazione tale importo verrà maggiorato, al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio.

2. I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla giunta provinciale sia per gli scarichi civili che per quelli industriali. L'importo annuo non può essere inferiore all'1 per cento e superiore al 2 per cento della spesa complessiva di cui al comma 1.

3. L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.

4. Gli importi versati sono destinati al finanziamento di reti fognarie ed impianti di depurazione per le acque reflue urbane.

5. Qualora un comune non provveda a versare l'importo da esso dovuto entro il termine prestabilito, l'importo è dedotto nell'anno successivo dalla terza rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

TITOLO IV

VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 56.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del titolo II della presente legge viene svolta dall'ufficio provinciale gestione risorse idriche, dai comuni, dalla ripartizione provinciale foreste e, per quanto riguarda l'approvvigionamento idropotabile, dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

2. La vigilanza sull'applicazione del titolo III della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell'agenzia nonché, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, ai funzionari della ripartizione provinciale competente per le foreste e agli organi di controllo dei comuni. Per la misura dei tassi di inquinamento delle acque e per ogni altro rilievo strumentale specialistico gli organi di cui sopra possono avvalersi dei laboratori dell'agenzia o di altri laboratori qualificati.

3. Il personale incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi soggetti al controllo.

4. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del personale incaricato del controllo nel punto assunto per la misurazione, che, salvo diversa prescrizione, è posto subito a monte del punto di immissione.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 57, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge e delle prescrizioni imposte ai sensi della stessa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica o per l'ambiente.

6. Al fine di assicurare la corretta gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, il gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione effettua i controlli degli scarichi nelle reti fognarie. A tal fine ogni gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione si dota di un adeguato servizio di controllo e di un laboratorio di analisi, ovvero stipula un'apposita convenzione per l'esecuzione delle analisi con altri gestori del medesimo servizio o con altri laboratori di analisi qualificati. Eventuali irregolarità o superamenti dei valori limite di emissione devono essere segnalati immediatamente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, che adotta i provvedimenti di cui al comma 5.

Art. 57.

Sanzioni amministrative

1. Quando la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque viola le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della presente legge e del regolamento di esecuzione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro;
- b) chiunque apre o effettua nuovi scarichi di acque reflue senza l'autorizzazione di cui all'art. 39 ovvero effettua o mantiene detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata ovvero non consente l'accesso da parte del personale incaricato del controllo ai sensi dell'art. 56, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:
 - 1) scarichi di acque reflue domestiche: da 1.000 euro a 3.000 euro;
 - 2) scarichi di acque reflue urbane: da 2.000 euro a 6.000 euro;
 - 3) scarichi di acque reflue industriali: da 3.000 euro a 9.000 euro;
 - 4) scarichi di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti dove vengono trattate le sostanze pericolose di cui all'allegato «H»: da 5.000 euro a 15.000 euro;
- c) chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare i valori limite di emissione di cui agli allegati alla presente legge, rispettivamente quelli fissati con l'autorizzazione, è tenuto al pagamento della metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b);

d) chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare le prescrizioni fissate con l'atto di autorizzazione, è tenuto al pagamento di un terzo dell'importo delle sanzioni amministrative stabilite alla lettera b);

e) chiunque contravviene al divieto di effettuare la diluizione degli scarichi di cui all'art. 29, comma 4, e all'art. 35, comma 4, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro;

f) chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 36 relative allo smaltimento delle acque reflue degli autocaravan, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro;

g) chiunque omette di realizzare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue prescritti ai sensi dell'art. 37, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro;

h) chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione o la gestione dei sistemi automatici di controllo di cui all'art. 39, comma 11, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro;

i) chiunque omette di presentare il progetto di adeguamento o non rispetta il termine di adeguamento di cui all'art. 40, è tenuto al pagamento della seguente sanzione amministrativa:

- 1) scarichi di acque reflue domestiche: da 500 euro a 1.500 euro;
- 2) scarichi di acque reflue urbane: da 1.000 euro a 3.000 euro;
- 3) scarichi di acque reflue industriali: da 1.500 euro a 4.500 euro;
- 4) scarichi di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti in cui vengono trattate sostanze pericolose ai sensi dell'allegato «H»: da 2.500 euro a 7.500 euro;

j) chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 41 relative all'esercizio degli impianti di smaltimento delle acque reflue, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

- 1) scarichi di acque reflue domestiche: da 150 euro a 450 euro;
- 2) scarichi di acque reflue urbane: da 500 euro a 1.500 euro;
- 3) scarichi di acque reflue industriali: da 1.000 euro a 3.000 euro;

k) chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 42 relative al conferimento di rifiuti agli impianti di depurazione di acque reflue urbane, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro;

l) chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 44 relative allo stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro;

m) chiunque contravviene alle disposizioni relative al deposito di sostanze inquinanti di cui all'art. 45, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

- 1) depositi aventi una capacità complessiva pari o inferiore a 1000 litri: da 150 euro a 450 euro;
- 2) depositi aventi una capacità complessiva compresa tra 1.001 e 5.000 litri: da 250 euro a 750 euro;
- 3) depositi aventi una capacità complessiva compresa tra 5.001 e 20.000 litri: da 500 euro a 1.500 euro;
- 4) depositi aventi una capacità complessiva superiore a 20.000 litri: da 1.000 euro a 3.000 euro;

n) chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 46 relative alle acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;

o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela dei corpi idrici e delle aree di pertinenza di cui all'art. 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;

p) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla pulizia e svasso dei bacini artificiali di cui all'art. 49, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 7.500 euro;

q) chiunque contravviene ai vincoli e divieti imposti con il piano di tutela delle acque di cui all'art. 27 e per i quali non sono previste sanzioni specifiche ai sensi delle lettere precedenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;

r) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 52 relative all'inquinamento delle acque, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

2. I comuni prevedono per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di servizio idropotabile e di servizi pubblici di fognatura e depurazione sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 52 euro ad un massimo di 516 euro rispettivamente dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

Modifica degli allegati

1. La giunta provinciale, su proposta dell'agenzia, aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche relative alla tossicità, alle persistenze ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti, in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti, nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.

Art. 59.

Modifica di leggi provinciali

1. L'art. 5 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5. — 1. In ordine alle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua provvede l'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

2. Il nulla osta previsto dall'art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciato dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.»

2. L'art. 10 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10. — 1. L'utente di acqua pubblica che intenda apportare variazioni ad una derivazione già riconosciuta o concessa deve farne richiesta all'ufficio provinciale gestione risorse idriche.

2. Si considerano varianti quelle che riguardano l'aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d'acqua concessa o riconosciuta, l'estensione del periodo di utilizzo, il cambiamento d'uso e l'aumento della forza motrice. Esse sono soggette a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa la durata della nuova concessione.

3. Ogni variazione apportata ai meccanismi destinati alla produzione o all'uso della forza motrice o dell'energia elettrica deve essere previamente comunicata all'ufficio provinciale gestione risorse idriche.

4. Ogni richiesta di variante relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.

5. Tutte le variazioni riguardanti la ricostruzione o miglorie alle opere di raccolta, presa, adduzione e restituzione, nonché l'estensione del comprensorio irriguo e potabile sono autorizzate dall'ufficio provinciale gestione risorse idriche.»

3. L'art. 5 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5. — 1. A garanzia dell'osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il direttore dell'ufficio provinciale gestione risorse idriche può subordinare il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui misura è fissata in base alle dimensioni delle opere.

2. Il direttore dell'ufficio provinciale gestione risorse idriche provvede allo svincolo della cauzione, anche nel caso in cui essa sia stata versata prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.»

4. L'art. 3 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3. — 1. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate da oltre tre anni, decadono di diritto, senza che sia dovuto alcun canone».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 2-*bis* della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, viene aggiunto il seguente comma:

«3. In deroga all'art. 11 possono essere intraprese le attività di recupero dei materiali riutilizzabili di cui al comma 1, decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'ufficio gestione rifiuti, ovvero su rilascio di un nulla osta dell'ufficio gestione rifiuti. La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle attività di recupero.»

6. Il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche per lo stesso scopo, le quali vengono gestite con un unico impianto o da un consorzio di bonifica, si applica un canone unico.»

7. Al comma 7 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, il numero: «150» è sostituito dal numero: «160» ed il numero: «10» è sostituito dal numero: «8».

Art. 60.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 8, commi 1, 2, 3 e 6, nonché gli articoli 12, 13 e 16, comma 2, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche;

b) gli articoli 7, 10, 12 e 14 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche;

- c) la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 e successive modifiche;
- d) la legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48;
- e) la legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche;
- f) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 22.

Art. 61.

Disposizioni transitorie

1. I decreti di vincolo previsti dall'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, ed i provvedimenti particolari adottati ai sensi dell'art. 5 nonché gli oneri ad essi connessi ai sensi dell'art. 6 della predetta legge, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del piano di tutela di cui all'art. 27 della presente legge.

2. Sino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge continuano a trovare applicazione:

a) la deliberazione della giunta provinciale n. 3273 del 4 settembre 2000, relativa alle tariffe di fognatura e depurazione;

b) la deliberazione della giunta provinciale n. 4536 del 4 settembre 1995, relativa ai criteri per la concessione di contributi;

b) la deliberazione della giunta provinciale n. 3948 del 31 luglio 1995, relativa ai criteri per il calcolo dell'importo previsto

dall'art. 13-bis della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, modificata con deliberazione n. 3336 del 15 luglio 1996 e con deliberazione 3530 del 13 agosto 1999;

d) l'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, relativo al deposito di sostanze inquinanti.

Art. 62.

Copertura finanziaria

1. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sui capitoli 83050, 85060 e 85061 del bilancio provinciale 2002 per gli interventi ai sensi delle leggi provinciali abrogate con l'art. 60, comma 1, lettere c) ed e).

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

DURNWALDER

ALLEGATO A

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE CON UNA POTENZIALITÀ ≥ 2.000 A.E.

N.	Parametri (1)	Valore limite	Note
1	BOD ₅ senza nitrificazione mg/l	25	Per concentrazioni in ingresso superiori a 300 mg/l si applica una percentuale minima di riduzione pari al 90%.
2	COD mg/l	100	Per concentrazioni in ingresso superiori a 500 mg/l si applica una percentuale minima di riduzione pari all'80%.
3	Solidi sospesi totali mg/l	35	Per concentrazioni in ingresso superiori a 350 mg/l si applica la percentuale minima di riduzione pari al 90%.
4	Fosforo totale come P mg/l	—	Per impianti di depurazione tra 10.000 e 100.000 a.e. si applica un valore limite di 2 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l.
5	Azoto totale come N mg/l	—	Per impianti con oltre 100.000 a.e. si applica un valore limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l. Il valore limite si intende rispettato se risulta conforme alla media annuale dei campioni prelevati. Per azoto totale s'intende la somma dell'azoto totale secondo Kjeldahl (N organico NH ₃), dell'azoto nitrico (NO ₃) e dell'azoto nitroso (NO ₂).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 25.

Modifica della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 «Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 145 dell'11 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 41 del 1997, dopo le parole «aree urbane» sono aggiunte le seguenti «ivi compresi i capoluoghi e le frazioni dei comuni di montagna e di pianura».

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

«*a bis*) le piccole e medie imprese dei servizi singoli e associati».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

«3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai titoli III e IV della presente legge è destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonché ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti».

Art. 3.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41

1. Al secondo rigo del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 41 del 1997 eliminare le parole «comprese nell'Obiettivo 5/b dei» e sostituirle con «beneficiarie di».

Art. 4.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:

«*a*) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale».

Art. 5.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

«1. I progetti di cui alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere *a*), *a bis*), *d*) e *g*) del comma 1 dell'art. 5.».

2. Al numero 4) della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 41 del 1997 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e dei servizi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 ottobre 2002

ERRANI

02R0801

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 26.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 154 del 31 ottobre 2002)

(*Omissis*).

02R0802

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, concernente «Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 155 dell'31 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELL'AGIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/01

1. L'articolo 3 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)» è sostituito dai seguenti:

«Art. 3 (*Composizione e procedimento*). — 1. Il comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da altri otto componenti.

2. Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del comitato, previste all'art. 2, sia in quanto organo funzionale della autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto organo

della Regione, il presidente e i componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo. Debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti dalla legislazione regionale.

3. A garanzia dell'indipendenza del comitato, sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, il presidente e i componenti non devono versare nelle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 4.

4. Alla costituzione del CORECOM, fermi i requisiti di cui al comma 2 e ferme le cause di incompatibilità di cui all'art. 4, non si applicano le disposizioni procedurali di cui al Titolo I, Capo II della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

5. Su proposta del presidente della giunta regionale, il presidente del comitato è nominato dal consiglio regionale con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il *quorum* nelle prime due votazioni si procede alla nomina con maggioranza semplice. La proposta deve essere motivata e accompagnata dal relativo *curriculum*. La nomina del presidente del CORECOM precede quella degli altri componenti.

6. Gli altri componenti del comitato sono eletti dal consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Il voto è espresso, a pena di nullità, esclusivamente sulle persone proposte dai consiglieri regionali, i cui *curricula* siano stati verificati positivamente e corredati della relativa dichiarazione di ammissibilità da parte della competente commissione consiliare, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il relativo *curriculum*, deve essere depositata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione all'ordine del giorno generale del consiglio, presso la segreteria generale del consiglio. Scaduto il termine, la segreteria generale del consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla trasmissione delle proposte pervenute alla competente commissione consiliare.

7. La commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta, procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si pronuncia motivatamente sulla ammissibilità o meno delle stesse; provvede, inoltre, alla mera annotazione delle eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 4. I risultati delle verifiche effettuate e le corrispondenti dichiarazioni di ammissibilità o di inammissibilità, nonché le annotazioni sono riportati nel parere formulato dalla commissione, che deve essere licenziato entro quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 6.

8. Il presidente e i componenti provvedono, entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:

a) dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità di cui all'art. 4, qualora esse sussistano;

b) trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

9. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve essere aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

10. Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3-bis.

Durata in carica

1. Il presidente e gli altri componenti del comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

2. Il comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il vicepresidente, cui compete sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché svolgere le funzioni di presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del presidente e fino alla nomina del nuovo presidente.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del comitato, il consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del comitato il metodo del voto limitato si applica se le persone da eleggere siano più di una: in tal caso il voto è limitato alla metà, arrotondata per eccesso, del numero delle persone da eleggere.

4. In caso che il comitato si riduca a quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del comitato stesso.

5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della carica.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del presidente del comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 5 dell'art. 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 1/01

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 1/01 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Incompatibilità*). — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, le cariche di presidente e di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) presidente di giunta regionale, componente di giunta regionale, consigliere regionale;

d) Sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;

i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.

2. Sussiste in ogni caso incompatibilità con la funzione di:

a) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale, nonché di giudice di pace;

b) avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;

e) membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.

3. La carica di presidente o di componente del CORECOM non è cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di competenza regionale.

4. Ciascun componente del comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del comitato ed al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 1/01

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/01 è inserita la seguente:

«*b bis*) nel caso di mancanza o infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui all'art. 3, commi 8 e 9, fatta salva la manifesta buona fede o colpa lieve.»

Art. 4.

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale n. 1/01

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 1/01 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 1/01

1. Il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/01 è così sostituito:

«6. Il rinnovo del CORECOM non può avvenire se non dopo il termine della proroga straordinaria.»

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 20 della legge regionale n. 1/01

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 1/01 è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla nomina del presidente e alla elezione dei componenti del CORECOM si procede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve tutte le attività espletate fino al 14 luglio 2002, nonché gli effetti di tutti gli atti e provvedimenti, adottati dal CORECOM eletto con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2001, n. 242 «Elezione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Emilia-Romagna».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 ottobre 2002

VASCO ERRANI

02R0803

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2002, n. 14.

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e per l'approvazione del piano regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto del titolo quinto della costituzione, dello statuto regionale e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo delle direttive CEE n. 91/156 sui rifiuti, n. 91/689 sui rifiuti pericolosi, e n. 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, disciplina la gestione dei rifiuti e le procedure per l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. La Regione, con la presente legge:

a) assicura le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale;

b) persegue la realizzazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;

c) favorisce gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione integrata dei rifiuti, volto a promuovere la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;

d) incentiva il massimo recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili e la massima utilizzazione dei rifiuti, successivamente alle operazioni di recupero, come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

e) persegue la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento;

f) promuove l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad operazioni di smaltimento.

3. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione e informazione al cittadino, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore e alle conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti. La giunta regionale assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predispone programmi di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.

Art. 2.

Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997 si articola nel:

a) piano di gestione dei rifiuti urbani;

b) piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi;

c) piano per la bonifica delle aree inquinate.

2. Il piano regionale, nel rispetto del piano regionale di sviluppo e del piano urbanistico territoriale, è coordinato con il piano per la difesa e il corretto uso delle acque, il piano energetico e gli altri piani di settore attinenti.

Art. 3.

Piano di gestione dei rifiuti urbani

1. Il piano di gestione dei rifiuti urbani:

a) promuove la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;

b) individua le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti;

c) detta gli indirizzi per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;

d) stabilisce le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;

e) individua le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

f) stabilisce la tipologia e il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;

g) stabilisce la tipologia e la quantità degli impianti per l'incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione;

h) prevede la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento;

i) stabilisce criteri inerenti le procedure, per una corretta gestione dei rifiuti cimiteriali e da operazioni di esumazione ed estumulazione, nel rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo n. 22/1997 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219;

j) detta indirizzi in ordine alla produzione di compost di qualità e combustibile derivato dai rifiuti (CDR) di qualità;

k) determina le percentuali minime ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti urbani in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997;

l) promuove la certificazione di qualità ISO 14001 e EMAS II delle imprese operanti nel settore dei rifiuti.

Art. 4.

Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi

1. Il piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi:

a) promuove le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) detta criteri ai fini della stima della quantità e qualità dei rifiuti prodotti, in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

c) detta indirizzi per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;

d) stabilisce le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;

e) definisce, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.

Art. 5.

Piano per la bonifica delle aree inquinate

1. Il piano per la bonifica delle aree inquinate:

a) individua i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;

b) stabilisce le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;

c) determina l'ordine di priorità degli interventi;

d) disciplina le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

e) prevede la stima degli oneri finanziari.

Art. 6.

Procedure

1. La giunta regionale:

a) adotta lo schema del piano di cui all'art. 2, ai fini della concertazione e del partenariato istituzionale e sociale previsti dall'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

b) espletati gli adempimenti di cui alla lett. a), preadotta il piano regionale, trasmettendolo al consiglio delle autonomie ai fini del parere previsto dall'art. 15, comma 8 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34;

c) tenuto conto del parere di cui alla lett. b) adotta il piano e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 7.

Validità e verifiche del piano

1. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano previsto all'art. 2.

2. Il piano regionale ha validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.

Art. 8.

Competenze della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui alle lett. a), b), c), f), g), h), i), l), m), n) e n-bis) dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 9.

Competenze delle province

1. Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alle lettere b), c), d), e), f) primo comma dell'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997 nonché quelle di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 22/1997 con le modalità ivi indicate.

Art. 10.

Competenze dei comuni

1. Spettano ai comuni le competenze di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. I comuni, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, promuovono iniziative di educazione ambientale tra le quali in particolare quelle finalizzate alla corretta attuazione della raccolta differenziata, alla limitazione dell'impiego degli imballaggi, e al conferimento degli imballaggi usati riutilizzabili. A tal fine i comuni individuano le modalità per incentivare la cooperazione dei cittadini ai fini della corretta gestione dei rifiuti, promuovendo anche l'attività informativo-educativa per il conseguimento degli obiettivi del piano regionale.

3. Per la realizzazione di quanto previsto nel comma 2 i comuni provvedono in particolare a:

a) favorire l'introduzione di sistemi cauzionali, diretti ad incrementare la restituzione degli imballaggi e dei beni durevoli di uso domestico usati ai fornitori;

b) introdurre meccanismi di incentivazione, ivi compresa la compensazione economica da valere sulla tariffa che i cittadini sono tenuti a corrispondere, commisurati alla collaborazione degli stessi nella raccolta differenziata e nel separato conferimento delle diverse frazioni alle stazioni ecologiche e mediante le altre forme di conferimento;

c) introdurre meccanismi di incentivazione in favore degli uffici privati che conferiscono al pubblico servizio di raccolta o alle stazioni ecologiche la carta da destinare al riciclaggio mediante rigenerazione.

Art. 11.

Ambiti territoriali ottimali

1. La dimensione territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, definita ambito territoriale ottimale (ATO) è stabilita dal piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 2. All'interno di ciascun ATO è assicurata la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani.

2. Ciascun ATO comprende il territorio di più comuni anche appartenenti a province diverse.

3. La giunta regionale, al fine di ottimizzare il sistema di gestione dei rifiuti detta specifici criteri e indirizzi per favorire forme di cooperazione tra più ATO, in accordo con le conferenze dei sindaci degli ATO.

4. I comuni ricompresi in ciascun ATO, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale di cui all'art. 2, stipulano, sulla base dello schema tipo predisposto dalla Regione, una convenzione che regola i reciproci rapporti tra gli stessi.

5. L'ATO opera quando la convenzione è sottoscritta da non meno dei due terzi dei comuni che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione complessiva dell'ambito territoriale.

6. Qualora non si realizzino le condizioni di cui al comma 5 la provincia, previa diffida ai comuni, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la stipula della convenzione, si sostituisce agli stessi e adotta la convenzione, sentita la conferenza dei sindaci di cui all'art. 14.

7. Nell'ipotesi di ATO interprovinciale i poteri sostitutivi di cui al comma 6 sono esercitati dalla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte prevalente dell'ambito territoriale ottimale.

8. Qualora si proceda alla costituzione di ATO interregionali contermini, la Regione provvede mediante accordi di programma.

Art. 12.

Competenze dell'ATO

1. All'ATO compete assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani predisponendo il piano di gestione dei rifiuti in applicazione degli indirizzi e prescrizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e nel rispetto di quanto disposto dal piano regionale di cui all'art. 2.

2. All'ATO compete in particolare disporre le linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti e per la relativa verifica nonché definire gli obiettivi ed assicurare l'organizzazione della raccolta differenziata.

3. L'ATO, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ovvero per esigenze tecniche, può disporre che la gestione dei rifiuti, anche in relazione a fasi del ciclo integrato, sia effettuata in ambiti territoriali di minore estensione ricompresi nell'ATO, purché sia superata ogni frammentazione antieconomica della gestione stessa.

4. All'ATO compete l'adozione di decisioni vincolanti per tutti i comuni dell'ATO intese ad assicurare l'omogeneità dei servizi di gestione dei rifiuti, dei costi degli stessi e delle conseguenti tariffe, sulla base delle indicazioni, dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla giunta regionale al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità del sistema regionale di gestione dei rifiuti.

5. All'ATO compete l'elaborazione, con la partecipazione del comitato consultivo degli utenti, della «Carta dei servizi» dei rifiuti solidi urbani, nella quale sono specificati gli standards qualitativi dei servizi, i diritti e i doveri del cittadino utente.

6. Gli ATO definiscono con proprio atto le forme e le modalità di costituzione del comitato consultivo di cui al comma precedente.

Art. 13.

Accordi di programma

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché di quelli speciali assimilati o assimilabili agli urbani, provenienti da altre regioni è subordinato ad accordi di programma regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 14.

Conferenza dei sindaci

1. In ciascuno degli ATO è costituita la conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei comuni che ne fanno parte.

2. La conferenza dei sindaci composta dai sindaci dei comuni dell'ATO o dagli assessori da loro delegati. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla conferenza entro due mesi dall'insediamento.

3. La conferenza dei sindaci assume le decisioni di competenza dell'ATO.

4. La conferenza dei sindaci elegge, nel suo seno, il presidente.

5. Per la carica di presidente e per la partecipazione alla conferenza non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.

6. L'ATO non ha personalità giuridica, opera sulla base della convenzione di cui al comma 4 dell'art. 11. Il supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento della conferenza è assicurato ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15.

Raccolta differenziata

1. La metodologia preferenziale per il recupero delle singole frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani e assimilati è la raccolta differenziata, da attivarsi privilegiando le forme domiciliari.

2. I livelli di raccolta differenziata indicati dal piano regionale debbono essere conseguiti in ogni singolo ATO; nonché in ciascuno dei comuni che ne fanno parte.

3. Qualora non vengano raggiunti i livelli di raccolta differenziata di cui al comma 2, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui all'art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è corrisposto in misura pari a tre volte l'ammontare fissato dall'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, per i quantitativi mancanti al raggiungimento delle percentuali stabilite nel piano regionale.

Art. 16.

Imballaggi

1. I rifiuti urbani costituiti da imballaggi sono conferiti al servizio pubblico, previa raccolta differenziata, ai fini del recupero tecnologico e del riciclaggio. Nell'ATO è assicurata la gestione integrata dei rifiuti di imballaggi e dei rifiuti urbani e assimilabili.

2. La Regione promuove la stipula di accordi di programma quadro con il consorzio nazionale imballaggi (CONAI), finalizzati a fissare le modalità per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi.

3. In ogni singolo ATO, in coerenza con quanto previsto al comma precedente, sono stipulate «convenzioni operative» con i produttori e gli utilizzatori e per essi con i consorzi che li rappresentano, finalizzate a dare attuazione alle disposizioni relative al rimborso ai titolari del servizio pubblico degli oneri sostenuti per la raccolta, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti di imballaggi, come stabilito dagli articoli 38, comma 9, lettere b) e d), e 41, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 17.

Procedure semplificate per l'autosmaltimento e il recupero dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate, l'esercizio delle attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e dai decreti ministeriali ivi richiamati, può essere intrapreso, decorsi i novanta giorni dall'invio alla provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in presenza delle condizioni richieste dallo stesso decreto legislativo e delle seguenti:

a) rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di rifiuti recuperabili;

b) indicazione dettagliata delle attività di recupero che si intendono svolgere;

c) dimostrazione della capacità di recupero e del ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati a essere recuperati;

d) indicazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;

e) indicazione delle modalità con cui svolgere le attività di recupero, delle caratteristiche strutturali dell'impianto, delle attrezzature utilizzate, dei dispositivi di sicurezza adottati e della potenzialità dell'impianto;

f) rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

g) rispetto delle norme in materia di smaltimento dei reflui, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

2. Le condizioni prescritte ai sensi del comma 1, come previsto dall'art. 19, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 22/1997, devono essere documentate da un'apposita relazione da allegare alla comunicazione d'inizio attività, di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo stesso.

Art. 18.

Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti

1. È istituito, presso la direzione regionale alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, l'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.

2. L'osservatorio è organo di consulenza e assistenza della giunta regionale per l'elaborazione da gestione del piano regionale dei rifiuti e in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) provvede, con riferimento ad ogni singolo ATO e comune, alla verifica e attestazione annuale delle quote percentuali di rifiuti prelevate mediante raccolta differenziata, per l'accertamento del raggiungimento dei livelli indicati nel piano regionale;

b) provvede alla verifica annuale delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di raccolta e gestione e della loro destinazione finale;

c) avanza proposte alla giunta regionale e al consiglio regionale sulle modifiche e sugli aggiornamenti da apportare al piano regionale e, in generale, sulle materie inerenti la gestione dei rifiuti;

d) collabora con l'osservatorio nazionale sui rifiuti.

3. La costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito atto della giunta regionale.

Art. 19.

Norme finali e transitorie

1. All'art. 2, comma 1 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 21, prima delle parole «Le amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti parole «Le province, i comuni e le comunità montane, nonché».

2. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) la conferenza dei sindaci di cui all'art. 14 è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro trenta giorni dalla stipula della convenzione. Qualora questi non provveda interviene in via sostitutiva l'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7. Nella seduta di insediamento si procede all'elezione del presidente;

b) il consiglio regionale procede all'approvazione a stralcio del piano di cui all'art. 2, comma 1, lett. a). I piani di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma sono approvati entro i sei mesi successivi;

c) la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 15 si applica a partire dall'anno 2004 con riferimento ai dati certificati nell'anno 2003;

d) le province provvedono alla individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) sugli schemi di piani in cui si articola il piano regionale la concertazione istituzionale di cui all'art. 6, lett. a) si considera assolta con l'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali di cui alla lett. b) dello stesso articolo.

3. Le procedure semplificate per le quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la comunicazione di cui agli articoli 31, 32, 33 del decreto legislativo n. 22/1997, di inizio attività e le attività stesse non siano state ancora intraprese, restano sospese sino all'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro il termine di cui alla lett. d) del comma 2.

4. Con apposito atto la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predisporrà entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i criteri per l'autorizzazione alla costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Sino all'emanazione degli indirizzi sopra citati, sono sospese tutte le nuove richieste di autorizzazioni alla costruzione e gestione degli impianti.

Art. 20.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 24 agosto 1987, n. 44;

b) il regolamento regionale 24 agosto 1987, n. 45;

c) il comma 3, dell'art. 27 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

d) gli articoli 65 e 66 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 31 luglio 2002

LORENZETTI

02R0606

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2002, n. 15.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 21 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Composizione*). — 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

2. Ciascuna commissione provinciale per l'artigianato è composta da undici membri di cui:

a) sei membri titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società, iscritte all'albo provinciale da almeno tre anni, designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell'albo provinciale;

b) il responsabile dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) o suo delegato;

c) il responsabile dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) o suo delegato;

d) il responsabile della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

e) due esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell'albo provinciale.

3. I componenti le commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al comma 2, lettera a), decadono dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti.

4. I componenti le commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 2, lettere a) ed e) decadono dall'incarico in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

5. La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale.

6. Le commissioni provinciali per l'artigianato eleggono, nel proprio seno, il presidente ed il vice presidente, scegliendo quest'ultimo tra i titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società.»

Art. 2

Abrogazione Capo II

1. Il *capo II* della legge regionale n. 42/1988, è abrogato.

Art. 3.

Modifiche dell'art. 23

1. All'art. 23, comma 1 della legge regionale n. 42/1988, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) cinque esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, più rappresentative a livello regionale, regolarmente costituite ed operanti nella regione e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento delle imprese iscritte agli albi provinciali».

2. All'art. 23 della legge regionale n. 42/1988, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la decadenza dei componenti la commissione regionale di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4».

Art. 4.

Modifiche dell'art. 25

1. All'art. 25, comma 1 della legge regionale n. 42/1988, la parola «quindici» è sostituita con la parola «otto».

2. All'art. 25 della legge regionale n. 42/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In prima convocazione le sedute delle commissioni provinciali e regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, le sedute della commissione provinciale per l'artigianato, sono valide con la presenza del presidente o del vicepresidente e di quattro componenti, di cui almeno uno titolare di impresa artigiana o socio artigiano di società. In seconda convocazione, le sedute della commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza del presidente o del vicepresidente, dei presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato e di almeno due dei componenti di cui all'art. 23, comma 1, lettere b) e c).».

Art. 5.

Modifica dell'art. 29

1. All'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 42/1988, la locuzione «lire novantamila» è sostituita con la locuzione «euro settantasette/00».

Art. 6.

Modifica dell'art. 30

1. All'art. 30 della legge regionale n. 42/1988, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini delle iscrizioni le commissioni pmvnciali possono richiedere periodicamente informazioni al conservatore del registro delle imprese, relativamente alle nuove iscrizioni o quant'altro ritenuto utile ai fini del dispiego dei poteri d'accertamento d'ufficio.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 31

1. L'art. 31 della legge regionale n. 42/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Procedimento per l'iscrizione*). — 1. La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane è presentata al comune dove l'impresa svolge la propria attività, unitamente alla documentazione inerente il possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il comune trasmette la domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

3. La commissione provinciale per l'artigianato trasmette copia della domanda alla Camera di commercio competente, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

4. La commissione provinciale per l'artigianato delibera l'iscrizione all'albo imprese artigiane delle imprese in possesso dei requisiti di legge.

5. I provvedimenti di iscrizione o di diniego sono notificati agli interessati entro sessanta giorni dalla adozione.».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 31-bis così come aggiunto dall'art. 26 della legge regionale 1° aprile 1996, n. 9

1. L'art. 31-bis della legge regionale n. 42/1988, è abrogato.

Art. 9.

Modifiche dell'art. 33

1. All'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 42/1988, le parole «Gli ispettori del lavoro» sono sostituite con le parole «Gli enti di vigilanza sul lavoro».

2. All'art. 33 della legge regionale n. 42/1988, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I provvedimenti di cancellazione vanno assunti entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti e debbono essere notificati agli interessati, nonché comunicati agli uffici dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. territorialmente competenti, oltre che ad ogni amministrazione che abbia effettuato le segnalazioni di cui al comma 2.».

3. All'art. 33 della legge regionale n. 42/1988, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La commissione provinciale per l'artigianato trasmette immediatamente copia delle denunce di modificazione o cessazione assunte al conservatore del registro e dei conseguenti provvedimenti, ai fini delle annotazioni previste nel registro delle imprese.».

4. All'art. 33 della legge regionale n. 42/1988, il comma 8 è abrogato.

Art. 10.

Modifica dell'art. 33-bis *così come integrato dall'art. 27 della legge regionale 1° aprile 1996, n. 9*

1. L'art. 33-bis della legge regionale n. 42/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 33-bis (*Modulistica impiegata*). — 1. Le domande di iscrizione, nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana sono presentate in modelli approvati dalla giunta regionale, su proposta delle commissioni provinciali per l'artigianato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.».

Art. 11.

Modifica dell'art. 34

1. L'art. 34 della legge regionale n. 42/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. (*Efficacia dei provvedimenti*). — 1. La commissione provinciale per l'artigianato delibera, con effetti costitutivi anche ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle imprese con dipendenti, nonché per l'accesso a tutte le agevolazioni disposte da norme comunitarie, nazionali e regionali, in favore delle imprese artigiane. Avverso le delibere della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso il ricorso alla commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443/1985, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con il provvedimento che dispone l'iscrizione, modificazione o cancellazione dell'impresa, la commissione provinciale per l'artigianato fissa la data dalla quale decorre la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo imprese artigiane decorrono dalla data accertata dalle commissioni provinciali ai sensi del presente comma.

3. Gli effetti delle modificazioni e delle cessazioni decorrono dalla data accertata con il provvedimento di cui al comma 2.».

Art. 12.

Modifica dell'art. 39

1. All'art. 39 della legge regionale n. 42/1988, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

a) da € 258,00 a € 2.582,00 nei casi di:

1) esercizio abusivo di attività artigiana;

2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta nell'insegna o nel marchio;

b) da € 155,00 a € 1.550,00 nel caso di omessa denuncia di iscrizione all'albo imprese artigiane da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

c) da € 51,65 a € 516,50, con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'art. 2194 del codice civile; da € 103,30 a € 1.033,00, con riferimento alle società di cui all'art. 2626 del codice civile nei casi di:

1) ritardata presentazione della denuncia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

2) omessa o ritardata presentazione della denuncia di cessazione;

3) omessa o ritardata presentazione della denuncia di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.».

Art. 13.

Modifica dell'art. 40

1. All'art. 40 della legge regionale n. 42/1988, il comma 2 è abrogato.

Art. 14.

Modifica dell'art. 41

1. All'art. 41, comma 1 della legge regionale n. 42/1988, le parole «l'elezione ed» sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 agosto 2002

LORENZETTI

02R0607

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2002, n. 12.

Riordino e ridefinizione delle comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 10 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «testo unico sull'ordinamento degli enti locali», di seguito denominato testo unico, disciplina la costituzione delle comunità montane, detta norme per il loro funzionamento, nel rispetto dei principi di comunità amministrativa ed attua il complessivo riordino della legislazione regionale vigente.

2. Ai sensi dell'art. 27, comma 1 del testo unico, le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

3. Le comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa, nonché finanziaria, nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti, delle leggi regionali e statali, nonché delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2.

Individuazione degli ambiti territoriali o delle zone omogenee

1. Gli ambiti territoriali o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane sono individuati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, a seguito del procedimento di concertazione di cui al successivo articolo 3.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è operata nel rispetto delle disposizioni della legge statale, tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale adottando i seguenti criteri:

- 1) analisi strutturale del territorio;
- 2) analisi sociale, etnologica, antropologica delle popolazioni;
- 3) analisi economico-produttiva;
- 4) sintesi delle peculiarità geografiche, territoriali e socio-economiche;
- 5) progettualità per aggregazione strutturale, sociale produttiva nell'ambito dei territori ritenuti «omogenei».

b) capacità propositiva interna al territorio d'ambito: adeguatezza all'esercizio delle funzioni proprie o conferite nonché all'esercizio associato di funzioni dei comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Dagli ambiti territoriali possono, nella sede concertativa di cui al successivo articolo 3, essere esclusi i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente sul territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando, comunque, sempre esclusi i capoluoghi di provincia ed i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.

L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

4. Negli ambiti territoriali possono, nella sede concertativa di cui al successivo articolo 3, essere inclusi, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i comuni confinanti con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante dello stesso sistema geografico e socio-economico.

Art. 3.

Procedimento di concertazione

1. La concertazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, si svolge tra la giunta regionale e le Associazioni regionali rappresentative degli enti locali (ANCI - UNCEM) ed è estesa ai rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati da inclusioni oppure da variazioni di ambito territoriale o di zona omogenea, garantendo a tutti i soggetti della concertazione la possibilità di formulare proposte, rilievi ed osservazioni.

2. Il procedimento è promosso ed avviato dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base di una propria proposta, motivata in relazione ai principi e criteri di cui al richiamato articolo 2.

3. Entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento la giunta regionale e le associazioni regionali degli enti locali constatano in apposito verbale i risultati della concertazione. La proposta concertata è comunicata, a cura della giunta regionale, a ciascuna comunità montana e a ciascun comune interessato, con invito a deliberare e comunicare entro venti giorni eventuali osservazioni, rilievi e proposte alternative.

4. Le deliberazioni pervenute dalle comunità montane e dai comuni sono esaminate dai soggetti della concertazione di cui al comma 1, che, con apposito verbale integrativo, registrano la conclusione del procedimento entro sessanta giorni dalla data in cui ha avuto inizio.

5. Nei trenta giorni successivi, la giunta regionale adotta la proposta di individuazione degli ambiti territoriali o delle zone omogenee, contenente specifica motivazione in ordine ad eventuali aspetti non concordemente definiti nella sede concertativa e alle eventuali osservazioni e proposte di comunità montane e di comuni che non risultino accolte.

6. Gli atti prodotti dal procedimento di concertazione vengono inviati, per conoscenza, alla prima commissione consiliare.

Art. 4.

Modalità di costituzione delle comunità montane

1. Entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione del consiglio regionale di cui al precedente articolo 2, comma 1, in ciascuno degli ambiti territoriali o delle zone omogenee con essa individuati è costituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la comunità montana tra i comuni ricompresi nel rispettivo territorio.

2. Nel caso in cui la modifica degli ambiti territoriali non interressi tutte le comunità montane, la suddetta deliberazione del consiglio regionale deve riguardare comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto degli ambiti territoriali o delle zone omogenee.

Art. 5.

Modalità di approvazione dello statuto

1. Lo statuto della comunità montana è deliberato, entro centoventi giorni dalla data di adozione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente articolo 4, dall'organo rappresentativo con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 6.

Modificazione degli ambiti territoriali

1. Eventuali modifiche successive degli ambiti territoriali o delle zone omogenee sono disposte ai sensi del precedente articolo 2, comma 1.

2. A seguito della modifica di cui al comma 1 il presidente della giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti ai sensi del precedente articolo 4.

3. La comunità montana, costituita nell'ambito o nella zona oggetto della modifica, adegua la composizione dei suoi organi entro sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. L'eventuale adeguamento dello statuto è deliberato entro i successivi sessanta giorni.

Art. 7.

Disposizioni per la continuità amministrativa

1. Fino all'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente articolo 4, le comunità montane sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nella tabella allegato «A» tenendo conto che della seconda e della sesta zona omogenea non fanno parte rispettivamente i comuni di Isernia e di Campobasso per l'esclusione dei capoluoghi di provincia sancito dall'art. 27, comma 5 del testo unico.

2. A ciascuna delle 10 zone omogenee ridefinite secondo quanto previsto dal precedente comma 1, è attribuito il valore territoriale di «Ambito» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 e successivi del testo unico.

3. Fino all'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente articolo 4 ed all'entrata in vigore degli statuti approvati o adeguati ai sensi del precedente articolo 8, comma 2, gli organi rappresentativi delle comunità montane sono gli attuali consigli, tenendo conto dell'esclusione dei rappresentanti dei comuni capoluoghi per la seconda e la sesta zona omogenea. I rappresentanti dei comuni in seno ai consigli comunitari continuano ad essere indicati nella persona del sindaco e di due componenti, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali. Nei comuni di entità demografica superiore a cinquemila abitanti, oltre al sindaco membro di diritto, la rappresentanza è fissata in numero di cinque componenti, di cui due espressione della minoranza, eletti dai rispettivi consigli.

L'esecutivo risulterà, invece, composto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:

a) da un numero di membri non superiore a quattro, più il presidente, nei casi di popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) da un numero di membri non superiore a sei, più il presidente, nei casi di popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

Il Vicepresidente è compreso nel numero di quattro o sei membri.

Art. 8.

Riordino territoriale e adeguamento degli statuti

1. La giunta regionale provvede ad avviare il procedimento di concertazione di cui al precedente articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le comunità montane, costituite ai sensi della presente legge, approvano o adeguano il proprio statuto entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Fasce altimetriche e di marginalità socio-economica

1. Sono individuate, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del testo unico, tre fasce altimetriche e di marginalità socio-economica:

a) I fascia: «comuni a sviluppo sostenuto»;

b) II fascia: «comuni a medio sviluppo autonomo»;

c) III fascia: «comuni con ritardo di sviluppo».

2. I territori montani compresi nei vari ambiti territoriali sono ripartiti, su base comunale e nelle classi di cui al comma 1, con apposita deliberazione del consiglio regionale adottata tenendo conto dell'omogeneità del territorio montano previsto dal successivo articolo 10.

3. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al triennio, a modificare la ripartizione dei territori montani nelle classi di cui al precedente comma 1 e con le stesse procedure di cui al precedente comma 2.

Nel caso in cui la modifica della ripartizione non interessi tutti i comuni, la deliberazione di cui al precedente comma 2 deve riguardare comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle zone omogenee.

Art. 10.

Modello di coerenza del territorio montano

1. Il modello di coerenza del territorio montano è determinato attraverso elaborazioni statistiche, sulla base di indicatori che tengono conto degli aspetti inerenti a:

a) particolari svantaggi socio-economici;

b) altimetria ed estensione del territorio montano;

c) densità abitativa sul territorio;

d) popolazione residente anche con riferimento a classi di età, occupazione e indice di spopolamento.

e) salvaguardia dell'ambiente e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ecocompatibili;

f) reddito medio pro-capite;

g) livello dei servizi;

h) livello delle attività produttive;

i) livello occupazionale.

Art. 11.

Ambito d'applicazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica

1. I parametri individuati dalla presente legge sono assunti dalla giunta regionale come criterio principale per l'impiego delle risorse che alimentano il fondo regionale per la montagna istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Le leggi regionali di tempo in tempo vigenti, in cui sono previsti contributi, sovvenzioni, finanziamenti, nonché altri interventi set-

toriali o intersettoriali a favore degli enti locali ricorrono, in quanto compatibili all'applicazione dei parametri e delle metodologie individuati dalla presente legge.

3. Le comunità montane in sede di erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nonché di altri interventi settoriali o intersettoriali, di propria competenza, a favore dei comuni ricadenti nel loro ambito territoriale o nella loro zona omogenea, si avvalgono di norma dei parametri e delle metodologie individuati nella presente legge.

Art. 12.

Statuto

1. Lo statuto disciplina le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e prevede, tra l'altro: le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione con gli altri enti territoriali, le modalità di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, la sede, lo stemma e quanto ulteriormente previsto dal testo unico per le norme applicabili alle comunità montane.

2. Lo statuto e le sue modifiche sono approvate dal consiglio della comunità montana con le modalità previste dal precedente articolo 5 e con le procedure del comma 3 del presente articolo.

3. Lo statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato alla presidenza del consiglio regionale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

TITOLO II

ORGANI

Art. 13.

Organi

1. Sono organi della comunità montana:

a) il consiglio comunitario;

b) la giunta comunitaria;

c) il presidente.

2. Gli organi sono composti da sindaci, che possono rivestire anche la carica di presidente, assessori e consiglieri dei comuni della comunità montana.

Art. 14

Composizione del Consiglio comunitario

1. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti nel numero di tre, di cui uno è assegnato alle minoranze presenti in consiglio.

2. Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana, i consigli comunali provvedono alla nomina dei propri rappresentanti mediante votazioni separate. In caso di parità di voti risulta nominato il rappresentante che ha conseguito il numero di preferenze più alto come consigliere comunale.

3. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano ai consiglieri della comunità montana le disposizioni contenute nel titolo III, capo II del testo unico.

4. Costituisce motivo di ineleggibilità a consigliere della comunità montana la sussistenza della condizione di dipendente della comunità montana o dei comuni che la costituiscono.

5. La decadenza dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza da consigliere della comunità montana ed il comune che lo aveva nominato provvede alla sua sostituzione entro quarantacinque giorni dalla decadenza. Nelle more il consigliere decaduto dalla carica di consigliere comunale rimane in carica sino ad avvenuta sostituzione.

6. Nei casi di annullamento dei risultati elettorali o di scioglimento del consiglio comunale per atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di

ordine pubblico i rappresentanti nominati decadono dalla carica di consigliere della comunità montana e il comune viene rappresentato in seno al consiglio della comunità montana dal commissario, nominato dal presidente della giunta regionale, che rappresenta, in ogni caso, un solo voto.

In tutti gli altri casi di scioglimento il comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri precedentemente eletti.

7. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio determina le norme per la dichiarazione di appartenenza ai gruppi consiliari e per la nomina dei relativi capigruppo.

8. Nella sua prima adunanza, da convocarsi a cura del consigliere più anziano di età entro quindici giorni dal raggiungimento del numero di nomine stabilito dal successivo articolo 15, comma 4, il consiglio procede alla convalida dei consiglieri ed all'elezione del presidente e della giunta, nei modi previsti dal successivo articolo 19 e, comunque, non oltre il termine di cui alla lettera a) del comma 1 del successivo articolo 17.

9. Le adunanze di cui al precedente comma 8 sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

10. Gli statuti possono prevedere che i consigli comunitari siano presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

Art. 15.

Durata in carica del consiglio comunitario

1. Il consiglio dura in carica cinque anni e decade in ogni caso, in occasione della rinnovazione contemporanea della maggioranza assoluta dei consigli dei comuni rappresentati nella comunità montana.

2. Continuano a far parte del rinnovato consiglio i rappresentanti di quei comuni che non siano stati interessati dalla consultazione elettorale.

3. Nei casi diversi dal comma 1, il consiglio comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei consiglieri nominati dai consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, alla conferma degli altri componenti il consiglio comunitario.

4. Il consiglio si insedia con l'avvenuta nomina di almeno i quattro quinti dei nuovi componenti.

5. Nei casi di scadenza o di decadenza previsti dal presente articolo, il consiglio adotta gli atti urgenti ed improrogabili sino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 16.

Competenze del consiglio comunitario

1. Il consiglio è l'organismo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto, i regolamenti, i criteri generali dell'ordinamento, degli uffici e dei servizi, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

b) l'elezione del presidente e della giunta, nonché l'approvazione del loro documento programmatico;

c) l'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva;

d) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi di settore;

e) i bilanci e i conti consuntivi e le relative variazioni

f) le relazioni previsionali e programmatiche;

g) le convenzioni con gli altri enti locali;

h) la scelta della forma di gestione dei pubblici servizi;

i) la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

l) la definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti delle comunità montane presso enti, aziende, istituzioni e società di capitali;

m) la contrazione dei mutui;

n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e forniture di servizi a carattere continuativo;

o) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

p) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del presidente, del segretario o di altri dirigenti e funzionari;

q) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

r) elezione del revisore dei conti;

s) ogni altra competenza prevista per disposizione di legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario a cui si fa riferimento.

4. Il consiglio della comunità montana delibera tutti i regolamenti previsti dalla legge, salvo l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui competenza spetta, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del testo unico, alla giunta comunitaria.

Art. 17.

Scioglimento e sospensione del consiglio comunitario

1. Sono causa dello scioglimento del consiglio della comunità montana:

a) la mancata elezione del presidente e della giunta entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti, dalla vacanza comunque verificata o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

b) le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri comunitari nominati dai consigli comunali;

c) la mancata approvazione del bilancio. In questo caso l'ipotesi di scioglimento di cui all'art. 141, comma 2 del testo unico è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 24 aprile 2002 n. 75, di conversione del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13;

d) la mancata approvazione dello statuto nei termini previsti dall'art. 8 della presente legge.

2. Nei casi diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, da parte del presidente della giunta regionale, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

Art. 18.

Composizione della giunta comunitaria

1. La giunta è costituita dal presidente e da un numero pari di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a 4 nei casi di popolazione complessiva pari od inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 6 nei casi di popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

Il vicepresidente è compreso nel numero di 4 o 6 componenti.

Art. 19.

Elezione della giunta comunitaria

1. Il presidente e i componenti della giunta della comunità montana sono eletti dal consiglio nel proprio seno, con unica votazione, nella prima seduta subito dopo le nomine e comunque entro sessanta giorni dalla seduta di convalida dei consiglieri di cui al comma 8 del precedente articolo 14.

2. L'elezione avviene sulla base di uno o più documenti programmatici concorrenti, sottoscritti da almeno un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei consiglieri assegnati alla comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, vice-presidente e

assessori nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 18. La votazione segue al dibattito sulle dichiarazioni programmatiche rese dal presidente designato.

3. L'elezione avviene per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso tale maggioranza non si raggiunga nella prima votazione, sono indette ancora due successive votazioni, da tenersi entro i successivi trenta giorni, in distinte sedute convocate e presiedute dal consigliere anziano.

Nell'ultima votazione, il *quorum* funzionale viene determinato sulla maggioranza relativa.

4. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al precedente comma 3 in nessuna delle tre sedute, il consiglio è sciolto.

Art. 20.

Competenze e attribuzioni della giunta comunitaria

1. La giunta svolge collegialmente le proprie funzioni, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni compresi nella comunità montana.

2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino tra le competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente, del segretario, dei dirigenti o dei funzionari responsabili; collabora con il presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta approva, altresì, il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali approvati dal consiglio comunitario.

4. La giunta delibera con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. La giunta può adottare, in via di urgenza, esclusivamente deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica del consiglio entro sessanta giorni, a pena di decadenza delle stesse, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio a cui si fa riferimento.

Art. 21.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente e dei componenti dell'esecutivo.

1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del presidente o di oltre la metà dei componenti la giunta comportano la decadenza della stessa.

2. La decadenza di cui al primo comma ha effetto dall'elezione della nuova giunta.

3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

4. Il presidente della comunità montana e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della comunità montana e di una nuova giunta.

6. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

8. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta, per le cause di cui al primo comma, revocati dal consiglio su proposta del presidente, provvede il consiglio, su proposta del presidente. L'elezione avviene per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima votazione, ovvero nella votazione successiva, da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza relativa.

Art. 22.

Competenze del presidente della comunità montana

1. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede il consiglio e la giunta, è responsabile dell'amministrazione e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Esercita le funzioni attribuite ad esso dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla comunità montana dallo Stato, dalla Regione, dalla provincia o dai comuni.

3. Esercita, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio, i poteri di nomina, di designazione e di revoca dei rappresentanti della comunità montana, presso enti, aziende e società, nei termini di 45 giorni dalla sua elezione ovvero alla scadenza del precedente incarico.

4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Il presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del testo unico nonché dai rispettivi statuti e regolamenti.

6. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

7. Distintivo del presidente è la fascia di colore verde bandiera, con lo stemma della Regione e il logo della comunità montana, da portare a tracolla.

Art. 23.

Controllo sugli organi della comunità montana

1. Il controllo sugli organi della comunità montana è regolamentato dal titolo VI, capo II, articoli 141 e seguenti del testo unico.

Art. 24.

Controllo di legittimità

1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle comunità montane è esercitato secondo la normativa vigente.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 25.

Organizzazione degli uffici e del personale della comunità montana

1. Le comunità montane disciplinano, con appositi regolamenti e in conformità dello statuto, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, l'attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, dai contratti collettivi di lavoro e con riferimento a quanto previsto in materia dal testo unico e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Lo statuto e i regolamenti di organizzazione stabiliscono il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Spettano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente.

Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti, le funzioni e le responsabilità di cui all'art. 107, comma 3 del testo unico.

4. I dirigenti o i responsabili degli uffici o dei servizi, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e della economicità della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la responsabilità di strutture dirigenziali, ovvero dirette da responsabili di ufficio o servizio possa essere attribuita mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6. Gli incarichi di dirigenti o di responsabili di uffici o servizi di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto e dalla legge. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti nel periodo

conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

7. Per il funzionamento dei propri uffici, oltre al personale proprio, la comunità montana può avvalersi del personale comandato o distaccato ai sensi della normativa vigente, dalla Regione, dalla provincia e dai comuni.

8. La spesa per il trattamento economico del personale comandato o distaccato rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e con rivalsa a carico dell'ente utilizzatore.

9. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, lo statuto o il regolamento degli uffici e dei servizi possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

10. Per l'esercizio delle proprie funzioni la comunità montana si avvale anche del personale delle unità operative organiche dei servizi regionali decentrati di agricoltura, sulla base di criteri approvati dalla giunta regionale, sentiti i presidenti delle comunità montane.

11. La costituzione e la estinzione del rapporto di impiego, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale, la responsabilità, il codice di comportamento, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto autonomie - enti locali e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 26.

Segretario della comunità montana

1. La comunità montana ha un segretario titolare, dirigente e dipendente di ruolo, che deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o di titolo equipollente, nominato secondo le previsioni ordinamentali vigenti in ciascuna comunità montana.

2. Il segretario della comunità montana svolge il ruolo e le funzioni previste dall'art. 97 del testo unico e di altre leggi in materia.

3. Al segretario possono essere attribuite, ai sensi dell'art. 108 del testo unico, anche le funzioni di direttore generale.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice-segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 27

Responsabilità del segretario, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi della comunità montana

1. Al segretario, ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi della comunità montana spettano le funzioni e le responsabilità previste dall'art. 107 del testo unico.

Art. 28.

Collaborazione dei servizi regionali

1. Per la predisposizione dello statuto, dei regolamenti e per le attività di costituzione del nuovo ordinamento, le comunità montane possono richiedere la collaborazione dei servizi regionali.

2. Le province esercitano, in raccordo con la Regione, le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa a favore delle comunità montane, sottoscrivendo con esse apposite convenzioni.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 29.

Piano di sviluppo

1. Ciascuna comunità montana predispose il piano pluriennale di sviluppo sociale ed economico del territorio di cui all'art. 28 del testo unico.

2. Il piano indica le linee di programmazione dell'assetto territoriale e di sviluppo dei principali settori produttivi, economici, sociali e dei servizi, ed individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi previsti dai piani regionali, dai programmi dello Stato e dell'Unione europea, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. Il piano indica inoltre la priorità delle opere e degli interventi da eseguire, individuando i relativi strumenti finanziari.

3. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, conformano ed adeguano i loro piani e programmi al piano della comunità montana.

Art. 30.

Procedure di approvazione

1. La giunta comunitaria predispose il piano di sviluppo tenendo conto del piano regionale di sviluppo, delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei comuni interessati.

2. La comunità montana promuove, sullo schema di piano predisposto e secondo le norme dello statuto, la partecipazione degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi.

3. Il consiglio comunitario adotta il piano e lo trasmette alla provincia, per l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi ed alle risultanze della partecipazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora la comunità montana ricomprenda comuni non appartenenti alla stessa provincia, il piano di sviluppo viene trasmesso ad entrambe ma provvede all'approvazione la provincia alla quale appartiene il comune sede della comunità montana.

5. La provincia approva il piano entro novanta giorni dal suo ricevimento.

6. La provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al consiglio comunitario con motivare osservazioni attinenti la compatibilità con i piani territoriali e di settore della provincia. Il consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni o modificazioni.

7. La stessa procedura disposta dai commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.

Art. 31.

Programmi annuali operativi di esecuzione

1. La comunità montana annualmente, sulla base del piano pluriennale di sviluppo, adotta il programma annuale operativo di esecuzione.

Art. 32.

Interventi speciali

1. Gli interventi speciali, di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 97 del 31 gennaio 1994 sono disciplinati dall'apposita legge regionale.

Art. 33.

Rapporti con gli altri enti

1. Gli enti locali e gli altri enti operanti negli ambiti territoriali delle comunità montane sono tenuti a collaborare con le stesse, nel settore di propria competenza, per la formazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei programmi annuali operativi.

2. A tale scopo ciascun ente comunica alla comunità montana i programmi e i progetti adottati interessanti il relativo ambito territoriale, affinché essa ne verifichi la conformità al piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Art. 34.

Gestione associata di funzioni comunali

1. Ai sensi del testo unico e della legge regionale 29 settembre 1999 n. 34, spetta alla comunità montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni ricadenti nel suo ambito o ad essi delegate, nonché la gestione associata di servizi comunali che interessino in tutto o in parte il territorio della comunità montana.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 la comunità montana, d'intesa con i comuni da associare, adotta uno schema di disciplinare che stabilisce i fini e la durata dell'impegno, nonché le forme di consultazione, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche tra la comunità montana e i comuni associati. I consigli dei comuni interessati approvano con identica deliberazione lo stesso disciplinare.

3. La Regione Molise disciplina con legge le procedure, le modalità e le garanzie riguardanti l'assegnazione di contributi regionali di incentivazione alle diverse forme di cooperazione e di gestione associata intercomunale, avendo specifico riguardo ai comuni montani.

4. La comunità montana può essere delegata, da tutti o parte dei comuni membri, a costituire consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi di interesse comune. In tal caso, il presidente della comunità montana o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio e rappresenta le quote di partecipazione dei comuni aderenti, compresi nella comunità montana.

5. Per le finalità di cui al precedente comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere pubbliche.

6. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

7. Restano salve, in materia di organi delle comunità montane, le speciali disposizioni del servizio sanitario nazionale.

Art. 35.

Gestione associata dei servizi

1. Le comunità montane, nell'ambito delle competenze conferite, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali con le forme previste dall'art. 113 del testo unico.

Art. 36.

Forme di cooperazione - Accordi di programma

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le comunità montane possono stipulare tra loro, con le amministrazioni dello Stato, con i comuni, con la Regione, con le province e con altri enti pubblici apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del testo unico.

2. Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, le comunità montane possono promuovere e definire accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del testo unico.

Art. 37.

Consultazione permanente sulle politiche per la montagna

1. Al fine di assicurare la consultazione permanente sulle politiche regionali per la montagna, la conferenza regionale delle autonomie locali, istituita dalla legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999, prevede apposite sessioni rivolte precipuamente ai problemi e alle misure a sostegno delle zone montane, procedendo anche all'audizione dei rappresentanti delle singole comunità montane e delle categorie produttive interessate.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 38.

Risorse finanziarie

1. Le comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, ne l'ambito del coordinamento della finanza pubblica in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale applicabili anche alle comunità montane.

2. La finanza della comunità montana è costituita da:

- a) trasferimenti statali e regionali per spese correnti;
- b) quote associative dei comuni membri;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici delegati dai comuni;
- d) trasferimenti statali e regionali per spese di investimento e di gestione dei servizi pubblici;
- e) trasferimenti statali e regionali per l'esercizio per le funzioni attribuite;
- f) trasferimenti regionali, provinciali e comunali per l'esercizio delle funzioni delegate;
- g) entrate derivanti da leggi regionali sulla montagna;
- h) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- i) ricorso al credito ed emissioni obbligazionarie nell'ambito della legge statale;
- j) altre entrate.

Art. 39.

Finanziamenti, fondo regionale e criteri di ripartizione tra le comunità montane

1. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle comunità montane attraverso:

- a) la ripartizione del fondo statale per i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane, eventualmente accreditato alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
- b) il contributo regionale sulle spese correnti per il funzionamento degli organi e degli uffici delle comunità montane;
- c) la copertura delle spese relative all'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle comunità montane;
- d) i contributi e gli incentivi regionali all'esercizio associato ed alle unioni di funzioni di cui all'art. 34 della presente legge;
- e) i contributi per il finanziamento di interventi speciali di cui all'art. 32 della presente legge;
- f) i contributi per il finanziamento degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981 n. 93, a valere sul fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97/1994.

2. Il fondo regionale per la montagna, già finanziato per gli anni 2001 e precedenti con assegnazioni statali disposte ai sensi della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, viene attribuito, nella misura del 50%, dalla giunta regionale alle comunità montane per il finanziamento delle politiche globali di cui all'art. 1 della richiamata legge statale che mirano a contemperare esigenze di conservazione e difesa con esigenze di sviluppo della montagna attraverso l'esercizio di azioni volte a:

- a) fornire servizi al territorio in grado di armonizzare la tutela del patrimonio naturalistico con moderne dimensioni di vita, rompendo soprattutto l'isolamento di zone periferiche mediante un'adeguata viabilità ed un più moderno sistema di trasporti;
- b) incrementare le attività economiche per eliminare sacche di depressione e di svantaggio;
- c) garantire livelli dignitosi di servizi sociali;

d) elevare il grado culturale e perpetuare le tradizioni locali.

3. La ripartizione viene effettuata dalla giunta regionale, dopo gli adempimenti di cui al precedente articolo 4, in base ai criteri di graduazione e differenziazione degli interventi per fasce altimetriche di marginalità socio-economica determinati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei precedenti articoli 9 e 10.

4. Le comunità montane, sulla base delle assegnazioni di cui al precedente comma 3, approvano, con i rispettivi Consigli, i piani di utilizzo dei fondi in base a quanto stabilito dal precedente comma 2. Gli atti deliberativi così adottati sono comunicati alla giunta regionale.

5. Per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite e negli interventi da esse operati nell'ambito dei singoli comuni, le comunità montane utilizzano gli stessi criteri di cui al comma 3.

Art. 40.

Criteri di ripartizione dei fondi

1. Per il fondo regionale per la montagna di cui alla legge regionale 2 settembre 1999 n. 29, in attuazione della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, e per ogni necessità di ripartizione di fondi di competenza regionale e delle comunità montane, si adottano, ai fini della graduazione e della differenziazione degli interventi, i criteri di cui al precedente articolo 11, commi 1 e 3.

Art. 41.

Contabilità, bilanci, contratti e revisione

1. Le comunità montane ordinano la loro attività finanziaria, di bilancio, contrattuale e di revisione mediante norme statutarie e regolamentari, nel rispetto dei principi della legislazione statale nelle relative materie, riguardanti i comuni, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico.

Art. 42.

Norme di organizzazione

1. Al fine di:

a) assicurare un monitoraggio sistematico sullo stato di attuazione della presente legge;

b) garantire forme di assistenza tecnica ed amministrativa alle comunità montane legate ai conseguenti processi di riordino e di ridefinizione delle stesse;

c) disciplinare il sistema di erogazione delle risorse finanziarie regionali attribuite alle comunità montane;

viene costituito, nell'ambito della struttura regionale degli enti locali, un apposito Ufficio denominato: «Ufficio per i rapporti con le comunità montane».

2. La giunta regionale provvederà, con apposito atto di organizzazione adottato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7 dell'8 aprile 1997, ad assegnare all'ufficio la necessaria dotazione organica nonché all'attribuzione dei relativi compiti e funzioni.

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE, ABRGAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA

Art. 43.

Autorizzazione di spesa

1. Per i fini di cui all'art. 39, comma 2, lettera a) della presente legge si utilizza una quota parte delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione di contributi alle comunità montane per il finanziamento dei piani di sviluppo.

2. Per i fini di cui all'art. 39, comma 2, lettera b) della presente legge si utilizza una quota parte delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione di contributi alle comunità montane per le spese correnti relative al funzionamento degli organi e degli uffici.

3. Per i fini di cui al comma 8 dell'art. 25 della presente legge, si utilizza una quota parte delle autorizzazioni di spesa disposte per il trattamento economico del personale della Regione.

Art. 44.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante imputazione sui capitoli di spesa previsti dall'apposita U.P.B. del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002.

2. Relativamente agli esercizi finanziari 2003 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Art. 45.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 maggio 1973, n. 8; 30 maggio 1973, n. 11; 12 luglio 1977, n. 19 e 11 giugno 1999, n. 19, nonché tutte le altre disposizioni di legge regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 46.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, sensi dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Allegato C

TABELLA A

1^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, C'erro al Volturmo, Colli al Volturmo, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturmo, Scapoli, Sesto Campano, Venafro.

2^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Castelpizzuto, Forli del Sannio, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Mouse, Roccasicura, S. Agapito.

3^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, S. Angelo del Pesco, S. Pietro Avellana, Vastogirardi.

4^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Carpinone, Chiauci Civitanova del Sannio, Duronza, Frosolone, Macchiagodena, S. Elena Sannita, Sessano del Mouse.

5^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Bojano, Campochiaro, Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle D'Anchise, Guardiageria, Roccamandolfi, S. Giuliano del Sannio, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Maria del Mouse, Sepino, Spinete.

6^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Baranello, Busso, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Ferrazzano, Lucito, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Torella del Sannio, Vinchiaturro.

7^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Bonefro, Casacalenda, Civitacampomariano, Guardialfiera, Lupara, Montorio nei Frentani Morrone del Sannio, Montelongo, Providenti Ripabottoni.

8^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Campodipietra, Campolieto, Colletorto, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Matrice, Monacilioni Mirabello Sannitico, Pietracatella, Riccia, S. Elia a Pianisi S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano di Puglia, Toro, Tufara.

9^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Bagnoli del Trigno, Fossalto, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Angelo Limosano, Trivento.

10^a zona omogenea comprendente i comuni di:

Acquaviva Golecrose, Castelmauro, Mafalda, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, S. Felice del Molise, Tavenna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 luglio 2002

IORIO

02R0572

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 13.

Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - «Bed and breakfast».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 16 luglio 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture ricettive, ad integrazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19.

2. La Regione, al fine di qualificare lo sviluppo dell'attività turistico-ricettiva in tutte le sue forme, istituisce la formula «Bed and Breakfast».

3. L'attività di «Bed and Breakfast» è vietata alle società di capitale.

Art. 2.

Definizione e caratteristiche

1. Si definisce «Bed and Breakfast» l'attività ricettiva a conduzione familiare svolta da parte dell'operatore nella sua abituale residenza e consistente nell'offerta al turista dell'alloggio e della prima colazione.

2. L'esercizio dell'attività di «Bed and Breakfast» non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per il possessore dell'abitazione l'obbligo di residenza nell'immobile.

Art. 3

Esercizio dell'attività

1. L'attività ricettiva a conduzione familiare «Bed and Breakfast» può essere svolta in costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo ovvero in edifici con più unità immobiliari ovvero in unità residenziali rurali.

2. L'attività ricettiva a conduzione familiare «Bed and Breakfast» può essere esercitata:

a) con una permanenza degli ospiti per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi;

b) in non più di tre camere e sei posti letto nell'unità abitativa ad uso residenziale. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici.

3. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente agli ospiti cibi e bevande per la prima colazione. La somministrazione dei prodotti per la prima colazione avviene con l'utilizzo di alimenti preconfezionati e non manipolati. In caso di somministrazione di prodotti non preconfezionati si fa obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati.

4. Il responsabile dell'attività è la persona fisica che possiede l'immobile a titolo di proprietà o di affitto.

5. L'esercizio dell'attività non comporta l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983.

6. L'assessorato regionale al «turismo», in considerazione dei servizi forniti e delle caratteristiche dell'alloggio, classificherà in categorie l'esercizio.

Art. 4

Requisiti e servizi minimi

1. I locali dell'unità abitativa destinati all'attività turistico-ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, e devono essere dotati di impiantistica a norma di legge.

2. Devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia quotidiana dei locali;

b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;

c) fornitura ed energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

d) somministrazione della prima colazione.

Art. 5

Simbolo identificativo dell'attività di «Bed and Breakfast»

1. La giunta regionale adotta un simbolo tipo identificativo del «Bed and Breakfast» in Molise, da affiggere all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce un piano annuale per la promozione dell'attività di «Bed and Breakfast».

Art. 6

Adempimenti amministrativi

1. L'inizio dell'attività ricettiva «Bed and Breakfast» è subordinato alla preventiva comunicazione al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. La denuncia di cui al comma 1 dovrà indicare:

a) le generalità del titolare;

b) l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;

c) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;

d) i servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli minimi;

e) il periodo di esercizio dell'attività e l'eventuale periodo di chiusura a scelta nell'arco dell'anno;

f) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni;

g) il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene;

h) i prezzi massimi e minimi da praticare.

3. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);

c) atto di assenso a firma dei proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri;

d) atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari.

4. Il comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al «turismo» —, alla provincia, all'ente di turismo competente per territorio, oltre che all'interessato.

5. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.

6. Presso i comuni è istituito l'albo degli operatori del «Bed and Breakfast» ai fini dell'attività di informazione turistica, dandone informazione all'assessorato al «turismo» della Regione. L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti di cui al precedente comma 4.

Art. 7

Obblighi del titolare

1. Il soggetto che esercita l'attività di «Bed and Breakfast» è responsabile dell'osservanza delle disposizioni previste nella presente legge nonché nelle leggi e nel regolamento di Pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali.

2. È fatto obbligo all'operatore di esporre in modo visibile all'interno della struttura ricettiva i seguenti dati:

- a) la capacità ricettiva massima;
- b) il tariffario;
- c) il periodo di apertura e di chiusura.

3. È fatto obbligo agli operatori di esporre all'esterno il marchio identificativo del «Bed and Breakfast» secondo la tipologia fornita dalla Regione Molise.

4. Il cambio di titolarità di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività sono preventivamente comunicati al comune ed alla Regione.

Art. 8

Vigilanza e controlli

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività di «Bed and Breakfast» e provvede ad effettuare sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità della struttura, il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità strutturali e/o gestionali, il comune procede alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi e, in caso di persistenza delle irregolarità rilevate, alla revoca della stessa.

Art. 9

Sospensione e cessazione dell'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva comunicazione al comune.

2. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune — per comprovati motivi — per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine l'attività si considera definitiva-

mente cessata.

Art. 10

Sanzioni

1. Ferme le responsabilità penali per eventuali dichiarazioni rese, il responsabile che viola le prescrizioni della presente legge è punito con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite, in misura minima e massima, come segue:

- a) apertura abusiva di un esercizio «Bed and Breakfast» e/o omessa denuncia di inizio attività:
da € 258,23 a € 1.032,91;
- b) omessa esposizione delle tariffe applicate:
da € 103,29 a € 413,17;
- c) applicazione di prezzi difforni rispetto a quelli comunicati:
da Euro 206; 58 a € 826,33;
- d) superamento della capacità ricettiva massima consentita:
da € 154,94 a € 619,75.

2. L'elevazione delle contravvenzioni, in caso di recidiva, nonché l'introito delle somme derivanti dal pagamento delle relative sanzioni pecuniarie sono attribuiti alla competenza del comune dove ha sede l'attività.

Art. 11

Facilitazione fiscale

1. Gli operatori di «Bed and Breakfast» accedono alle facilitazioni amministrativo-fiscali previste dalla risoluzione n. 180 del 14 dicembre 1998 del Ministero delle Finanze in base alla quale l'attività saltuaria ed occasionale di alloggio e prima colazione è esclusa, in via generale, dall'ambito di applicazione dell'IVA.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 12 luglio 2002

IORIO

02R0573

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651800/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 1 2 1 4 *

€ 3,20